

9. DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE

9.1 PREMESSA

Il presente capitolo esplicita per ciascuna delle misure di sviluppo rurale previste dal Titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999 le azioni più proprie allo sviluppo rurale nel Veneto, e ciò in funzione delle caratteristiche storiche, organizzative, ambientali, sociali, strutturali e culturali che contraddistinguono questa regione.

Il regolamento sullo sviluppo rurale sopracitato e il successivo regolamento (CE) n. 1750/1999 individuano alcuni aspetti che, per la loro caratteristica di trasversalità, vengono affrontati in via preliminare, tenendo anche conto dei documenti generali elaborati dai gruppi di lavoro costituiti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali di concerto con le regioni.

9.1.1 VERIFICA DEI NORMALI SBocchi DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITÀ CON LE OCM

La verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999 viene valutata, nel presente Piano, tenendo conto dei tre elementi di riferimento proposti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1750/1999 e considerando, di norma, l'ambito territoriale regionale, in raffronto con i livelli di produzione e il regime degli scambi commerciali a livello nazionale.

Per le produzioni che assumo ampio rilievo territoriale si farà riferimento anche a studi ed indagini di mercato che interessano l'ambito nazionale.

Per quanto concerne il riferimento ai **prodotti interessati**, il criterio adottato terrà conto della opportunità di considerare gli andamenti produttivi, commerciali delle produzioni agricole ed agroindustriali maggiormente presenti nel territorio regionale derivanti dagli allevamenti e dalle coltivazioni.

In ordine alla **tipologia degli investimenti**, si ritiene debba essere adottato un criterio di differenziazione tra gli investimenti aziendali delle imprese primarie, ovvero a quelli relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese agroindustriali.

Per quanto concerne infine la **capacità esistente e prevista** si è proceduto ad una analisi della situazione dei singoli comparti, valutandone le caratteristiche produttive, ma si propone altresì di operare una costante analisi dei dati produttivi, commerciali e di interscambio avvalendosi sia di dati forniti dagli istituti ed enti specializzati nonché, a livello regionale, dall'Osservatorio Economico istituito dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura quale strumento di supporto alla programmazione regionale ed in particolare all'attività delle filiere produttive del Veneto.

Tali analisi e studi di settore dovranno tenere conto e rapportarsi alle analisi di mercato svolte a livello nazionale e comunitario, in un'azione di raccordo complessivo ed obiettivo delle produzioni e commercializzazioni dei prodotti, nonché degli andamenti di mercato che caratterizzano i medesimi nel corso del periodo di validità del presente Piano.

Infine il medesimo documento reca anche le indicazioni circa le scelte operative che la Regione Veneto ha fatto in ordine a quanto disposto dall'articolo 37, punto 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 circa la coerenza fra gli strumenti della politica agricola comune e le misure di sostegno rurale.



Per quanto riguarda quindi la verifica dei normali sbocchi di mercato e del rispetto delle condizioni di coerenza previste dal citato articolo 37, nell'applicazione delle iniziative del Piano di Sviluppo Rurale si opererà tenendo conto del seguente allegato al presente documento:

Allegato 1)

VERIFICA DEI NORMALI SBocchi DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITA' CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO.

9.1.2 REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Gli investimenti nelle aziende agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevedono dei requisiti minimi che l'impresa deve rispettare per poter accedere al sostegno previsto dalle specifiche misure.

In questo contesto il documento predisposto dal gruppo di lavoro a livello nazionale individua elementi normativi che rivestono una valenza sull'intero territorio nazionale e che quindi si conformano anche al documento predisposto dalla Regione in allegato al presente Piano:

Allegato 2)

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.

9.1.3 BUONA PRATICA AGRICOLA

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che le misure agroambientali e le indennità compensative per le zone svantaggiate tengano conto della buona pratica agricola, definita, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1750/1999, come l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.

Tenendo conto anche in questo caso del documento elaborato a livello nazionale la Regione ha predisposto, per le azioni previste dalle specifiche misure e per le specificità del territorio veneto, il seguente documento allegato al Piano:

Allegato 3)

NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA.

Per quanto riguarda poi specificatamente la Misura 6 Agroambiente del presente Piano di Sviluppo Rurale, sono stati elaborati i seguenti due documenti che apportano ulteriori elementi di valutazione e di giudizio di alcune azioni previste alla Misura in parola:

Allegato 4)

CALCOLO DEI MANCATI REDDITI E DEI COSTI AGGIUNTIVI PER LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA 6 AGROAMBIENTE.

Allegato 5)

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE RAZZE ANIMALI A RISCHIO DI ESTINZIONE.

Sono stati poi inseriti altri tre allegati esplicativi:

Allegato 6)

REDDITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE



Allegato 7)

AIUTI NELLE ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

Allegato 8)

**ELENCO ZONE A PROTEZIONE SPECIALE DEFINITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "UCCELLI"
(Direttiva 79/409/CEE)**

Allegato 9)

**ELENCO SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA
"HABITAT" (Direttiva 92/43/CEE)**

Tutti i documenti sopracitati sono stati riuniti in un unico **Documento Normativo di Integrazione**, un'appendice operativa e normativa al Piano di Sviluppo Rurale che supporta l'operatività complessiva delle singole misure interessate.

9.1.4 PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

La verifica ed analisi della situazione strutturale ed imprenditoriale del settore agricolo e forestale del Veneto, con riguardo all'equilibrio fra i sessi, non fa ritenere opportuno, né si ravvedere la necessità obiettiva, di individuare criteri specifici o elementi di priorità discriminanti per sesso, nella determinazione dei beneficiari, livelli di aiuto, attività imprenditoriali, iniziative formative.

Né si considera utile stabilire privilegi di valutazione nei programmi di investimento, o addirittura riservare "quote" di intervento pubblico destinate a imprenditrici, o addette al settore agricolo, ovvero a figure di sesso femminile individuate come beneficiarie di azioni, essendo assolutamente preminenti nello specifico settore considerato le componenti oggettivamente rilevabili.

Nell'indicazione dei soggetti beneficiari, quindi, riportata per ciascuna misura, non si fa riferimento a specifiche categorie professionali o ad elementi di discriminazione, e ciò in quanto si ritiene di adottare il principio generale delle pari opportunità fra uomini e donne per tutte le iniziative, le azioni e le occasioni di sviluppo dell'imprenditorialità, a prescindere dal sesso del soggetto proponente il progetto di sviluppo e richiedente i benefici pubblici.

Solamente la sola misura 12 A) - Servizi di sostituzione nelle aziende agricole - per la natura specifica delle iniziative proposte, potrà effettivamente rivolgersi in misura maggiore alle donne che svolgono attività in agricoltura, al fine di essere effettivamente agevolate nel rapporto fra l'attività lavorativa e gli impegni di madre e di famiglia nel rispetto dei più alti valori umani e sociali che caratterizzano le popolazioni delle aree rurali.

Nel corso del periodo di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale l'autorità responsabile della gestione vigilerà affinché non abbiano a verificarsi eventuali discriminazioni o strozzature nel diritto di accesso alle risorse da parte dell'imprenditoria femminile. In tal senso il costante utilizzo di indicatori di valutazione e di sistemi di monitoraggio consentiranno di evitare l'insediarsi di problematiche di carattere sociale, culturali, od economico da ricondursi alla discriminazione dei sessi.

9.1.5 NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

La Regione intende dare maggiore incisività alle azioni di sviluppo rurale e maggiore pregnanza agli obiettivi generali, intermedi e specifici previsti dal Piano, mediante la compartecipazione e sussidiarietà finanziaria alla realizzazione delle specifiche azioni nel territorio regionale.



A tal fine, con fondi propri, in attuazione di specifiche iniziative legislative e normative, potranno essere attivate singole misure del Piano di Sviluppo Rurale, anche con regimi di Aiuti di Stato sino ad una spesa massima che viene prevista dalla Regione nei termini di cui alla tabella seguente, opportunamente definita dalle specifiche leggi annuali di bilancio.

La proposta normativa degli Aiuti di stato a carattere aggiuntivo stabilisce che "saranno oggetto di finanziamento specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, per iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di Sviluppo Rurale:

Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole,

Misura 7: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

Misura 9: Altre misure forestali,

Misura 12: Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

Misura 16: Diversificazione delle attività legate all'agricoltura.

Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti per le specifiche misure del Piano ed approvate dalla Commissione Europea".

ANNO	2001	2002	2003
Misure 1, 7, 9, 12, 16	15 MEURO	15 MEURO	15 MEURO

MISURA 1: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
(articolo 4-7) cod. U.E. (a)

ASSE 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 1: Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali

1. Illustrazione dei motivi

Il settore agricolo è stato interessato da profonde modificazioni e la spinta evolutiva non accenna ad esaurirsi, soprattutto sul piano della modernizzazione.

I fenomeni di globalizzazione e di mondializzazione dell'economia hanno spostato il livello di competizione commerciale dalla dimensione locale a quella internazionale, aprendo per le imprese agricole il confronto con il mercato mondiale.

L'orientamento delle politiche regionali non può quindi prescindere dal favorire l'aumento della competitività delle imprese agricole, rivolte al mercato, sostenendo dei modelli tesi alla valorizzazione, in modo autonomo ed originale, della specificità e delle risorse del Veneto.

Il sistema produttivo regionale del settore agricolo poggia anche sulla presenza di una fitta rete di imprese primarie di dimensioni medio-piccole per le quali risulta necessario operare uno sviluppo ed un rafforzamento onde migliorarne la competitività e la presenza nel territorio regionale

Gli aiuti agli investimenti previsti nella misura sono la naturale ed importante prosecuzione delle iniziative realizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/1997 che hanno consentito di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito degli imprenditori agricoli. La presente misura, unitamente alle sinergie che la medesima potrà attivare con altre iniziative, prevede il rafforzamento delle imprese e il consolidamento delle attività agricole e rurali, sempre più rivolte verso la ricerca della qualità delle produzioni e la connessione con il territorio.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Le imprese primarie che operano nel settore agricolo rappresentano una realtà la cui potenzialità va ulteriormente sostenuta, anche con il presente Piano, puntando, al seguente **obiettivo globale**: miglioramento dei redditi e delle condizioni di lavoro nelle aziende primarie.

Gli **obiettivi specifici** sono:

- accrescere la competitività delle imprese, mantenere la coesione e l'integrazione dei sistemi socio economici territoriali;
- promuovere uno sviluppo sostenibile capace di assicurare la tutela dell'ambiente;
- favorire l'evoluzione differenziata delle diverse realtà agricole, esaltandone i caratteri originali.

Gli **obiettivi operativi** diretti alle imprese sono:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare la qualità e garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle produzioni;
- avviare le riconversioni produttive suggerite dal mercato;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- tutelare e migliorare l'ambiente e le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che introducano nuovi standard minimi ambientali, di sicurezza e di benessere degli animali;
- promuovere l'integrazione tra attività agricola e territorio rurale;

- informatizzare le imprese primarie;
- promuovere la diversificazione delle attività;
- favorire l'imprenditoria giovanile e la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne.

3. Tipologie di azioni

Con la presente misura sono definibili, da un punto di vista operativo, tre tipologie di azioni alle quali possono essere ricondotte altrettante finalità di carattere globale.

Competitività dell'impresa

Si tratta di investimenti, in capitali fondiari e dotazioni aziendali, indirizzati più specificatamente ad aziende orientate al mercato dei prodotti agricoli, sia in termini di fatturato che di indirizzi e metodi produttivi.

Gli interventi devono essere attuati con precise finalità di miglioramento economico dei risultati dell'impresa, derivati da una diminuzione dei costi di produzione e/o un aumento del valore commerciale delle produzioni, per effetto dello sviluppo qualitativo delle stesse e del sistema produttivo. In tal senso verranno presi in considerazione interventi legati alla attivazione di piani per il controllo qualitativo dei processi di produzione (adeguamento strutturale e dotazionale per l'avvio di sistemi di qualità) ed azioni di introduzione ed ammodernamento dei programmi e sistemi di informatizzazione delle aziende (hardware e software).

Si ritiene opportuno specificare, che gli interventi riconducibili alla presente azione sono:

- costruzione, ristrutturazione o miglioramento di beni immobili, funzionali al processo produttivo, quali, ad esempio, magazzini, ricoveri attrezzi ed animali, serre fisse, edifici e locali per la lavorazione e vendita dei prodotti aziendali, miglioramenti fondiari, ecc.;
- acquisti di nuove macchine, nuovi impianti o nuove attrezzature;
- acquisto di nuovi programmi e sistemi informatici;
- riconversioni colturali e varietali;
- primo acquisto di bestiame "da vita";
- acquisto di riproduttori femmine di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici od equivalenti, finalizzato al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;
- investimenti in strutture o dotazioni necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti ai fini dell'introduzione dei sistemi volontari di certificazione della qualità.

Sviluppo sostenibile

Si tratta di investimenti, in capitali fondiari e dotazioni aziendali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola e ripristinare, conservare o valorizzare gli elementi naturali negli ambiti rurali.

Nel primo caso verranno prese in considerazione due finalità d'intervento: riduzione del rilascio di fitofarmaci e fertilizzanti nei corpi idrici recettori, delle emissioni gassose in atmosfera e dell'impatto ambientale dei reflui zootecnici; diminuzione degli input (fertilizzanti, presidi fitosanitari, acqua irrigua), controllo della taratura delle irroratrici, e del bilancio energetico dell'attività (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili).

Integrazione della ruralità nel sistema economico locale

Fanno riferimento a questa tipologia tutti gli interventi finalizzati alla diversificazione dell'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda rurale, anche attraverso la valorizzazione delle tipicità delle produzioni. Potranno essere quindi finanziati investimenti strutturali e dotazionali per attività connesse al condizionamento, trasformazione e vendita di prodotti aziendali, ricompresi nell'allegato I del Trattato.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura si applicherà sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

Gli interventi previsti dalla presente misura rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999. Risultano compatibili con le prescrizioni e i vincoli stabiliti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato a cui le singole iniziative possono fare riferimento.

La presente misura, rappresentando un elemento di forte caratterizzazione dell'attività agricola regionale, comporta un collegamento stretto con altre iniziative che di seguito si sintetizzano.

- Misura 2: accedono ai livelli di aiuto più elevati, indicati nella sottostante tabella, i giovani che soddisfano le condizioni di cui al regime della misura medesima, qualora presentino la richiesta di sostegno agli investimenti entro 5 anni dalla data di primo insediamento.

- Misura 3: sono finanziabili nell'ambito del FEOGA-Garanzia le azioni di formazione professionale, finalizzate all'ottenimento della sufficiente capacità professionale necessaria per accedere alla Misura 1 e previste all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 1257/1999

- Misura 4: è accordata preferenza, nell'ambito della misura 4, alle richieste di aiuto nelle quali i rilevatori siano di età inferiore ai 40 anni e presentino contestuale richiesta di sostegno agli investimenti.

- Misura 6: pur trattandosi di interventi la cui natura è prevalentemente strutturale e dotazionale viene data preferenza, attraverso specifici bandi, agli investimenti aziendali la cui congruità va valutata non solo in termini tecnico-economici, ma anche di valenza paesaggistica ed ambientale.

6. Categoria di beneficiari

Al fine di caratterizzare e meglio qualificare la competitività delle imprese agricole, migliorandone ed adeguandone gli assetti strutturali ed organizzativi, anche in sintonia con le scelte operate dalla Regione nel precedente periodo di programmazione, hanno accesso al presente regime di aiuti le imprese agricole che, all'atto di presentazione della domanda, presentano i seguenti requisiti:

A) soggetti del titolare della domanda di aiuto:

1) Possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; a tal fine:

1. la condizione di reddito è soddisfatta quando la quota del reddito da attività agricola supera il 50% rispetto al reddito totale. Per la determinazione del reddito agricolo viene utilizzato il reddito definito ai fini della valutazione della redditività dell'azienda;
2. la condizione di lavoro è soddisfatta quando il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Sono equiparati agli imprenditori agricoli a titolo principale:

- gli agricoltori operanti in zona montana, svantaggiata ed all'interno di parchi naturali nazionali o regionali che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, svolte nella propria azienda, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale, quali lavori di arginature, sistemazioni idraulico forestali, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
- le cooperative agricole e i loro consorzi che hanno come obiettivo la gestione di una o più aziende agricole;
- le società di persone e le associazioni, a condizione che il contratto sociale o l'atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola e almeno 2/3 dei soci, che

rappresentino almeno i 2/3 delle quote sociali, siano persone fisiche in possesso dei requisiti di tempo e reddito indicati per le persone fisiche;

- le società di capitali e le fondazioni i cui atti costitutivi o statuti prevedano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola, a condizione che i ricavi e i proventi derivanti da tale attività siano pari o superiori al 50% del totale dei ricavi e dei proventi a bilancio.

2) Sufficiente capacità professionale derivata da:

- a) possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quali diplomi di laurea, di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario;
- b) esercizio di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto;
- c) frequenza di appositi corsi di formazione complementare (organizzati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 1257/1999).

Per le società il requisito è richiesto in capo al responsabile della direzione aziendale.

B) obiettivi dell'azienda agricola:

- 1) iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- 2) necessità, per la conduzione, di un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (1 ULU = 1800 ore);
- 3) sufficiente redditività, verificata quando il Reddito Netto Aziendale risulti almeno pari al reddito netto aziendale medio regionale, distinto per zone omogenee e per ordinamento produttivo, come determinato dalla Giunta regionale.

Per il calcolo del reddito netto aziendale dovrà essere predisposto, da un tecnico qualificato, un bilancio aziendale che indichi e valuti le voci all'uopo necessarie. Nella rilevazione saranno considerati non solo i dati relativi alla produzione di beni agricoli in senso stretto, ma, anche la produzione di beni e servizi legati alla diversificazione del reddito aziendale (agriturismo ed attività collaterali, vendita di prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del Trattato) e le integrazioni di reddito derivate dalla Politica Agricola Comune.

La Regione Veneto intende adottare quale soglia per la verifica della redditività, il reddito netto aziendale medio regionale, distinto per zone omogenee e per ordinamento produttivo (reddito netto di soglia). La sua modulazione territoriale consente di tenere conto del livello generale di sviluppo dell'area in cui ricade l'azienda che richiede il contributo. A tale scopo si prevede una suddivisione minima di base in pianura, collina e montagna, come definite ai sensi della classificazione ISTAT.

All'interno di ciascuna area omogenea verranno quindi definiti i redditi netti aziendali medi per ciascun ordinamento colturale, calcolati sulla base del campione di aziende contabilizzate nella Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) ed aggiornati annualmente (come precisato nell'allegato n. 6 "Redditività dell'azienda agricola").

Dal confronto tra reddito netto aziendale e reddito netto di soglia si valuterà l'ammissibilità della domanda rispetto alla redditività.

- 4) rispetto dei requisiti minimi, vigenti all'atto della presentazione della domanda, in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali secondo quanto definito all'allegato 2 al presente Piano REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI. Qualora gli investimenti siano realizzati per adeguare l'azienda agli standard minimi introdotti di recente, il rispetto dei requisiti è temporalmente rinviato alle disposizioni legislative vigenti.

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura anche le imprese condotte da imprenditori agricoli definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che realizzino investimenti relativi alla tutela e miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro e all'introduzione di sistemi di qualità, nonché investimenti fondiari connessi alle attività idrauliche e di bonifica dei Consorzi, fermi restando tutti gli altri requisiti.

Nella concessione delle provvidenze di cui alla presente Misura è accordata priorità alle istanze presentate da imprese gestite da giovani imprenditori, e a quelle con giovani coadiuvanti.

Non possono essere finanziati investimenti che hanno per obiettivo l'aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Gli investimenti che possono prevedere l'incremento della produzione in determinati settori, seguono i limiti e i vincoli previsti dalle rispettive OCM, e saranno ammessi al beneficio pubblico secondo i criteri indicati all'Allegato 1) VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITA' CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO.

I settori più "sensibili" per la realtà regionale sono dettagliatamente descritti nell'allegato 1- per i quali è possibile un intervento finanziario sono i seguenti: carne bovina, carne suina, carne avicola, latte bovino, uova, allevamento equino, allevamenti minori, vitivinicolo (escludendo gli impianti viticoli), ortofrutticolo (con le limitazioni previste nella scheda dell'allegato 1) fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

Per le aziende produttrici di tabacco e di barbabietole da zucchero sono possibili interventi volti alla riconversione verso altri settori produttivi.

Specifiche eccezioni potranno essere definite e richieste alla Commissione UE in funzione del prodotto considerato e del tipo d'investimento, secondo lo schema metodologico già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 990 del 2 aprile 1998 per il settore lattiero-caseario.

Vengono ammessi a finanziamento in qualsiasi settore investimenti che riguardino aspetti ambientali, di igiene e benessere degli animali, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, purché non vi sia un aumento delle produzioni.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Ai sensi e per gli effetti del presente Piano di Sviluppo Rurale, l'importo massimo ammesso a finanziamento per le aziende singole è pari a 180.000 EUR/ULU e 360.000 EUR per azienda, nell'arco di cinque anni. Nel caso di più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende, l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 750.000 EUR. Le percentuali di contribuzione sono riportate nel prospetto seguente:

	INVESTIM. FISSI		ALTRI INVESTIM	
	ZONA		ZONA	
	SVANT.	ALTRE	SVANT.	ALTRE
GIOVANI IATP entro 5 anni dall'insediamento	55	45	50	40
IATP	50	40	45	35
ALTRI SOGGETTI	40	30	35	25

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **213,80 MEURO**

Spesa pubblica totale: **96,21 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **32,07 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **15%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione relativa al piano aziendale descrittivo dell'azienda - ai fini della determinazione, sulla base del sistema di classificazione previsto dalla Decisione 85/377/CEE, dell'orientamento tecnico economico dell'azienda (OTE) - e degli interventi programmati, nonché a quella afferente il bilancio aziendale con indicazione dei parametri necessari al calcolo della redditività aziendale.

L'autorità responsabile della gestione:

- valuta la congruità degli investimenti in relazione all'organizzazione aziendale;
- definisce l'ammissibilità degli investimenti in funzione del bando;

- applica le eventuali priorità ed elencazione per ordine delle richieste ammissibili e dei fabbisogni. La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi. Potranno essere attivati bandi riservati per finalità e tipologia d'investimento o settori di produzione. In questo caso le attività previste dovranno avere un'ottica di filiera. A tale scopo, le richieste verranno verificate alla luce dei piani regionali di settore vigenti all'atto della promulgazione dei bandi.

Vengono conclusi gli iter istruttori, ai fini del finanziamento, delle istanze con i Piani di Miglioramento materiale approvati e presentate nell'ultima fase del precedente periodo di programmazione (1994 – 1999), che non hanno trovato finanziamento per carenze finanziarie, ma per le quali le aziende agricole si sono create delle aspettative, con i limiti ed i criteri descritti nella presente misura. Gli investimenti debbono essere stati realizzati dopo la presentazione della domanda.

I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi al precedente periodo di programmazione (1994-1999), continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti che si potranno prevedere dall'applicazione della presente misura interessano i diversi aspetti dell'attività agricola e rurale quali:

- il miglioramento della competitività delle imprese primarie mediante una armonizzazione delle produzioni e la ricerca della qualità aziendale,
- la ricerca di nuove produzioni e l'introduzione di tecnologie innovative potranno indurre un miglioramento delle condizioni economiche, specie se queste sono strettamente collegate a valle con la trasformazione industriale e la collocazione dei prodotti sul mercato,
- dal punto di vista ambientale, la misura potrà agire su una pluralità di imprese primarie del Veneto accrescendone la valenza e migliorando l'impatto che queste potranno avere sull'ambiente e sugli elementi naturali del paesaggio e del territorio,
- una efficiente attività agricola è presupposto di occupazione e di reddito per gli addetti a tale settore, che, seppur in riduzione, costituiscono comunque una presenza importante per il mantenimento di una "cultura rurale" che caratterizza la tradizione storica e culturale del Veneto.

Si può prevedere la realizzazione di circa 300-350 investimenti per ciascun anno di applicazione distribuiti nelle diverse tipologie ed interessanti i diversi settori operativi che caratterizzano l'agricoltura regionale.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori principali della presente misura sono:

- numero di imprese richiedenti e loro caratterizzazione,
- tipologia degli investimenti realizzati,
- settori produttivi interessati,
- aree di ubicazione delle imprese.

11. Monitoraggio e controlli

L'applicazione della misura prevederà la verifica del 100% delle istanze presentate con un controllo della documentazione allegata e dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Si prevede altresì il controllo, in sede di verifica (collaudo), di tutte le iniziative attuate.

Si prevede inoltre un controllo su un campione del 5%, a cinque anni di distanza dalla liquidazione degli aiuti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

MISURA 2: INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA
(articolo 8) cod. U.E. (b)

ASSE 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 1: Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali

1. Illustrazione dei motivi

La politica insediativa dei giovani in agricoltura rappresenta uno dei punti di forza dell'attività regionale, ritenendo che i giovani siano una risorsa importante per un concreto rinnovamento generazionale e professionale degli addetti al settore agricolo.

Il processo di rinnovamento generazionale in agricoltura è irrinunciabile, in quanto i giovani sono:

- a) maggiormente predisposti all'introduzione di miglioramenti strutturali nelle aziende;
- b) più attenti alle opportunità offerte nella gestione del territorio rurale;
- c) più sensibili ed aperti alle problematiche relative al binomio agricoltura-ambiente;
- d) più propensi a recepire le innovazioni tecnologiche e, presumibilmente, garanti di maggiore durata dell'impegno nel settore.

I giovani, comunque, scelgono l'agricoltura se hanno sicurezza in termini di reddito, di salute, di qualità del lavoro, di servizi e di responsabilità di gestione.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è quello di agevolare l'avviamento di imprese gestite da giovani.

Obiettivi specifici sono:

- favorire il miglioramento dell'efficienza delle aziende anche mediante il ricambio generazionale;
- sostenere la permanenza di giovani famiglie in aree rurali.

3. Tipologie di azioni

Le tipologie sono riconducibili a quelle previste dalle lettere a) e b), comma 1, articolo 4 Legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, e cioè:

- a) premio unico per l'importo massimo imputabile stabilito dai vigenti regolamenti comunitari;
- b) in alternativa a quanto disposto dalla lettera a), un concorso nel pagamento degli interessi pari al 5%, per la durata massima di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento, l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore, per persona, al valore del premio unico. Nel caso in cui più giovani agricoltori, contemporaneamente od in tempi successivi, si insedino come contitolari di una azienda agricola, gli aiuti vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, rilevate in base alle vigenti norme regionali.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura si applicherà sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano regionale di sviluppo rurale. Potranno essere previsti bandi con specifica connotazione territoriale.

5. *Compatibilità e coerenza della misura*

La presente misura risulta compatibile con le seguenti altre misure

Misura 1 Accedono ai livelli di aiuto più elevati di cui alla Misura 1 del presente Piano i giovani che soddisfano le condizioni di cui al presente regime, qualora presentino la richiesta di sostegno agli investimenti entro 5 anni dalla data di primo insediamento.

Misura 3 Vengono predisposti specifici corsi di formazione per il conseguimento della necessaria capacità professionale.

Misura 4 Viene data preferenza, nell'ambito della misura 4, alle domande di aiuto nelle quali i rilevatori siano di età inferiore ai 40 anni e presentino contestuale richiesta di premio di primo insediamento.

6. *Categorie di beneficiari*

Hanno accesso al regime di aiuti coloro che possiedono i seguenti requisiti:

A) **Soggettivi** del titolare della domanda:

- a) agricoltore maggiorenne di età inferiore ai 40 anni;
- b) aver frequentato la scuola dell'obbligo;
- c) possedere sufficiente capacità professionale, come definita alla precedente Misura 1, punto 6, n. 2;
- d) insediarsi per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- e) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale, così come definita nella precedente Misura 1.

B) **Oggettivi** dell'azienda:

- a) Redditività dell'impresa, così come definita al punto 6 della precedente Misura 1;
- b) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, secondo quanto definito all'allegato 2 al presente Piano REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI;
- c) volume di lavoro soddisfacente a norma della lettera a), comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10/1997 che stabilisce l'esercizio dell'attività agricola in un'azienda che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU nel caso di insediamento come unico rappresentate e responsabile. Nel caso di contitolarietà dell'azienda, quest'ultima deve richiedere un volume di lavoro equivalente almeno a due ULU, sino a tre corresponsabili della gestione, ed un numero di ULU pari almeno alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa, con più di tre responsabili. Nelle aziende rurali condotte dagli imprenditori agricoli di cui al punto 6 della Misura 1, primo trattino, le attività agrituristiche, artigianali, forestali e di conservazione dello spazio rurale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, se svolte nell'ambito aziendale, partecipano alla determinazione del numero di ULU richiesta dall'azienda.

Le condizioni dovranno essere rispettate al momento in cui viene adottata la decisione favorevole all'aiuto da parte dell'autorità responsabile della gestione.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive di cui alle lettere c) ed e) e oggettive di cui alle lettere a) e b), potranno essere soddisfatte entro i tre anni successivi all'insediamento.

Coloro che usufruiscono degli aiuti previsti dalla presente misura, dovranno rispettare quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 5 della Legge regionale 10/1997 e cioè debbono impegnarsi, pena la decadenza delle agevolazioni, ad esercitare l'attività di imprenditore agricolo per almeno sei anni dalla data di concessione delle provvidenze. Nel caso in cui gli aiuti siano concessi in relazione a spese effettuate per beni immobili, tale obbligo è elevato a dieci anni.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio unico di avviamento di importo massimo pari a 25.000 EUR.

In alternativa al suddetto premio unico, un abbuono d'interessi come precedentemente descritto al paragrafo 3, lett. b).

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **62,96 MEURO**

Spesa pubblica totale: **62,96 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **31,48 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Le domande per gli aiuti per facilitare il primo insediamento debbono essere presentate antecedentemente o al più tardi contestualmente all'insediamento. Le istanze devono essere corredate dalla documentazione relativa al piano aziendale descrittivo dell'azienda - ai fini della determinazione, sulla base del sistema di classificazione previsto dalla Decisione 85/377/CEE, dell'orientamento tecnico economico dell'azienda (OTE) - e degli interventi programmati, nonché a quella afferente il bilancio aziendale con indicazione dei parametri necessari al calcolo della redditività aziendale.

L'autorità responsabile della gestione:

- definisce l'ammissibilità della domanda;
- applica le eventuali priorità;
- elenca, per ordine, le richieste ammissibili ed i fabbisogni.

La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi. Potranno essere attivati bandi riservati ad aree territoriali omogenee.

Viene concluso l'iter istruttorio, ai fini del finanziamento, delle istanze presentate nell'ultima fase del precedente periodo di programmazione (1994 - 1999), non ancora finanziate per carenza di risorse, ma per le quali si sono create delle aspettative, con i limiti ed i criteri descritti nella presente misura. Esclusivamente per tali istanze verrà fatta eccezione per il limite dei 40 anni al più tardi al momento dell'autorizzazione dell'aiuto e per contestualità della presentazione della domanda rispetto all'insediamento.

I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi al precedente periodo di programmazione (1994-1999), continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La Regione favorisce l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare il territorio e l'ambiente. Si possono prevedere 400-500 nuovi insediamenti per ciascun anno di programmazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

I parametri che potranno essere utilizzati per la misurazione della misura sono:

- numero di beneficiari per classe di età,
- numero di aziende beneficiarie per classi di estensione,
- numero di aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva,
- aree geografiche di localizzazione degli interventi,
- numero giovani provenienti da settori extragricoli.



11. Monitoraggio e valutazione

L'attuazione della misura prevede la verifica della ammissibilità su 100% delle istanze presentate mediante i controlli della documentazione giustificativa dell'insediamento.

E' previsto il controllo in loco su un campione pari ad almeno il 5%, a 5 anni di distanza dalla liquidazione degli aiuti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

MISURA 3: FORMAZIONE
(articolo 9) cod. U.E. (c)**ASSE 1:** Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.**SOTTO ASSE 3:** Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle imprese delle aree rurali**SOTTOMISURA 3A) : Formazione nel settore agricolo****1. Illustrazione dei motivi**

L'applicazione delle misure previste dal regolamento comporta un ulteriore mutamento ed adeguamento dell'atteggiamento culturale e professionale dell'imprenditore rispetto alla valenza ed alla funzionalità dell'azienda agricola e, soprattutto, nei confronti delle componenti esterne del sistema agroalimentare ed economico.

Strumento fondamentale ai fini di assicurare un supporto al percorso di cambiamento richiesto agli operatori del settore agroalimentare è rappresentato dall'azione di formazione, che viene pertanto proposta ad integrazione degli specifici interventi previsti dall'applicazione della nuova politica comunitaria.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è quello di contribuire al miglioramento delle conoscenze e della competenza professionale degli operatori agricoli, con particolare riferimento all'innovazione e alla gestione aziendale, anche ai fini delle nuove opportunità di sviluppo, riconversione e diversificazione delle attività proposte dalle nuove disposizioni comunitarie.

In particolare quindi, gli **obiettivi specifici** dei percorsi formativi saranno i seguenti:

- riorientamento qualitativo della produzione,
- applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione ed il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene ed il benessere degli animali,
- miglioramento della professionalità e della competenza richiesta per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia,
- sviluppo delle nuove funzioni economiche, ecologico-ambientali e sociali dell'azienda agricola,
- aggiornamento rispetto alle tematiche tecniche, qualitative e ambientali connesse con l'applicazione delle diverse misure del Piano, anche ai fini dell'ottenimento di specifiche qualifiche previste,
- sviluppo della consapevolezza del ruolo dell'operatore agricolo in rapporto al contesto socio-economico, in particolare ai fini del miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute pubblica,
- acquisizione di adeguata capacità professionale.

Ciò al fine di assicurare la razionale e proficua applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali.

Il supporto formativo potrà interessare tutti gli operatori coinvolti nell'attuazione del Piano, secondo una scala di priorità che privilegi gli imprenditori agricoli interessati direttamente all'applicazione delle misure del regolamento (misure 1, 2 e 4 in particolare) e i tecnici preposti alla formazione degli imprenditori.

3. Tipologie di azioni

Vengono previsti finanziamenti per la realizzazione di iniziative formative collettive (corsi, stages, seminari) e individuali (azioni di tutoraggio ed altre forme anche innovative di formazione) rivolte agli operatori del settore agricolo, a supporto delle altre misure previste dal Regolamento, da attivare anche sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Le iniziative formative individuali possono prevedere: a) azioni di tutoraggio, b) partecipazione individuale a corsi specifici ad elevata qualificazione. L'azione di tutoraggio in particolare potrà essere prevista soprattutto a supporto di misure specifiche che possono richiedere l'affiancamento del destinatario dell'intervento formativo da parte di un tecnico particolarmente qualificato nel settore - ed esperto tutor - che, per periodi determinati e programmati, segua e sostenga, mediante il trasferimento individualizzato delle proprie competenze e conoscenze, l'attività dell'operatore, sulla base di un piano formativo preventivamente autorizzato ed approvato.

Le spese ammissibili, per la realizzazione delle iniziative formative collettive, potranno prevedere:

- compensi e rimborsi per l'attività di progettazione e coordinamento delle azioni formative,
- compensi e rimborsi al personale docente,
- acquisto e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico,
- produzione di supporti didattici ed informativi,
- affitto o noleggio di aule e strutture didattiche,
- spese generali relative all'organizzazione dei corsi.

Le iniziative formative individuali, alternative alle precedenti, sono rivolte allo sviluppo di specifiche competenze ed applicazioni altamente specializzate, e prevedono, il rimborso diretto agli imprenditori agricoli interessati dei costi sostenuti per l'adesione ad azioni di tutoraggio o per la partecipazione a corsi/stages formativi caratterizzati da un'elevata specificità dei temi proposti. Sono considerate spese ammissibili le iniziative formative individuali i costi direttamente sostenuti dall'imprenditore per la partecipazione alle azioni di tutoraggio o a corsi/stages specifici non finanziati nell'ambito delle iniziative formative collettive, ovvero:

- costo corso o compenso tutor,
- acquisto di materiali e supporti didattici,
- rimborsi spese per il trasferimenti presso altre aziende o presso altre sedi di svolgimento dell'azione formativa.

Le iniziative formative individuali devono essere preventivamente approvate dalla Regione ed essere in sintonia con gli indirizzi formativi dalla medesima previsti.

In ogni caso non sono ammesse forme di cumulo di finanziamento con altri interventi analoghi, in particolare con quelle previste dal Fondo Sociale Europeo.

Sono esclusi inoltre dalle presenti iniziative formative i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

Le iniziative previste dalla presente misura non possono determinare discriminazione e pertanto i servizi di formazione dalla medesima previsti sono accessibili a tutti gli agricoltori, alle medesime condizioni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Potranno essere interessati dall'azione formativa soggetti operanti nelle aree di applicazione del regolamento, per l'intera durata del periodo di programmazione.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura risulta compatibile e coerente con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta lo strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita della professionalità e della

competenza degli operatori agricoli.

In particolare, l'impostazione prevista, oltre a garantire la divulgazione e diffusione dei principi generali e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita, assicura il collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative, costituendo il supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi previsti, anche ai fini dell'ottimizzazione della loro efficacia.

In questo senso, potranno essere anche previsti particolari priorità per i soggetti coinvolti nelle iniziative applicative del regolamento ritenute di particolare interesse e rilievo ai fini dello sviluppo rurale.

Le misure direttamente collegate con l'attività formativa, risultano prioritariamente:

Misura 1-Investimenti nelle aziende agricole,

Misura 2-Insedimento giovani agricoltori, anche in relazione ai requisiti richiesti per la capacità professionale ed alla opportunità di garantire il controllo tecnico-operativo delle fasi applicative,

Misura 4-Prepensionamento, per favorire ed accompagnare l'insediamento dei rilevatori.

Altre misure collocate in assi diversi, che richiedono particolari competenze e capacità professionali (es. Misura 6- agroambientale) o, comunque, una forte capacità di adeguamento a nuove esigenze e/o di riconversione delle attitudini degli operatori.

6. Categoria di beneficiari

Azienda regionale Veneto Agricoltura, altri organismi di diritto pubblico riconosciuti idonei, Enti di formazione in agricoltura riconosciuti dalla Regione, imprenditori agricoli (esclusivamente per le iniziative formative individuali descritte nel paragrafo 3), imprese che introducono sistemi di qualità a norma della Misura 13, il cui personale partecipa a corsi di formazione o ad altre iniziative di aggiornamento.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'importo dell'aiuto alle iniziative formative collettive sarà correlato a parametri quali il costo orario della formazione, il costo per giornata, il numero dei partecipanti e viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei corsi, anche fino al 100% della spesa ammessa, comunque al netto dell'eventuale contributo di partecipazione richiesto all'utente. Qualora il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico sono considerate ammissibili esclusivamente i costi esplicitamente sostenuti per la realizzazione delle iniziative formative, con l'esclusione comunque di qualsiasi costo relativo al personale dipendente.

Nel caso di iniziative formative individuali, viene previsto un contributo a favore del singolo imprenditore, fino al 60% della spesa ammessa per la partecipazione all'azione formativa, e comunque fino ad un importo massimo di 1550 EUR per ciascun imprenditore. Tale contributo può essere percepito dal singolo beneficiario una sola volta durante il periodo di programmazione del presente Piano.

L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi della presente misura non può superare i 100.000 EUR per beneficiario finale per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di aiuti erogati a piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili.

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

Per la realizzazione dell'attività di formazione collettiva sono previsti due livelli procedurali. Per le iniziative formative a favore del personale tecnico e degli operatori agricoli non imprenditori, ma comunque coinvolti nelle misure del Piano, è prevista l'assegnazione dei fondi mediante procedura concertata, di cui al successivo capitolo 12 del Piano, a favore dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura. La realizzazione dell'attività viene svolta, per conto della Regione, dall'azienda regionale Veneto Agricoltura.

Per le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, la realizzazione dell'attività formativa sarà svolta sulla base di un programma di corsi approvati dalla Giunta regionale e realizzati dai beneficiari previsti selezionati con appositi bandi, secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

Per quanto riguarda le iniziative formative individuali, i singoli imprenditori agricoli beneficiari del contributo per la partecipazione alle specifiche azioni formative previste saranno definiti, previa presentazione di apposita istanza, sulla base di criteri di priorità stabilite dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, che prevedono anche le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'impatto della misura va valutato nell'ambito dell'analisi generale sulla ricaduta della globalità delle misure del regolamento, in quanto l'azione formativa rappresenta un intervento trasversale atto ad accompagnare ed assecondare la realizzazione delle singole iniziative, promuovendone e facilitandone l'attuazione ed elevando il livello qualitativo dei risultati finali.

Il livello dell'impatto va considerato sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali, economici e sociali, in relazione all'effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni singola misura per la quale venga previsto il supporto formativo.

In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:

- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori coinvolti,
- l'aumentata consapevolezza, da parte degli operatori, circa l'ampia e diversificata valenza del ruolo svolto nell'ambito economico e sociale,
- il generale e diffuso consolidamento degli orientamenti e dei principi della nuova politica comunitaria,
- il consolidamento dell'assetto socio-economico delle aree rurali, premessa indispensabile per il relativo sviluppo.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Gli indicatori che saranno utilizzate per la misura sono:

- numero corsi, stages, seminari, azioni di tutoraggio realizzati,
- numero totale operatori interessati dall'attività formativa,
- rapporto imprenditori partecipanti alle attività formative/totale imprenditori che applicano misure previste dal regolamento,
- rapporto costo azione formativa/spesa totale della misura,
- rapporto costo totale attività formative/partecipazione finanziaria degli utenti.

11. Monitoraggio e controlli

Viene prevista l'attivazione di una specifica azione di monitoraggio, attuata direttamente dalla Regione, sugli aspetti quali-quantitativi dell'azione formativa, sulla base di un programma predefinito e di strumenti di rilevazione e verifica sottoforma di schede informatizzate.

Un controllo generale di carattere amministrativo sarà eseguito su tutte le iniziative finanziate, mentre verifiche a campione riguarderanno anche gli aspetti tecnici dell'attività.

SOTTOMISURA 3B): Formazione nel settore forestale

1. Illustrazione dei motivi

Gli imprenditori forestali, gli addetti ed i tecnici che operano nel settore forestale necessitano di costante miglioramento professionale per affrontare la complessità delle innovazioni tecniche, strumentali e di comportamento allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.

Le linee di politica forestale adottate in Veneto fanno riferimento a forti contenuti di progettualità e professionalità che rappresentano le uniche garanzie per il conseguimento di una reale gestione forestale sostenibile. A tal riguardo la Regione ha istituito il Patentino di idoneità forestale, da

assegnare alle imprese boschive che operano sul territorio prevedendo esplicitamente che il possesso dei requisiti di idoneità sia legato anche alla frequenza di corsi ad elevati contenuti di specializzazione.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La misura si prefigge pertanto i seguenti obiettivi:

- migliorare le conoscenze e le competenze delle persone coinvolte nelle attività forestali,
- aggiornare e riconvertire la formazione dei lavoratori addetti alle attività forestali finalizzata all'applicazione di pratiche di gestione sostenibile delle foreste.

3. Tipologie di azioni

Le iniziative prevedono l'attivazione di corsi di formazione relativi alle seguenti materie:

- utilizzazioni forestali;
- tecnologie del legno;
- colture specializzate (tartuficoltura e piccoli frutti, castanicoltura, arboricoltura da legno);
- qualificazione dei prodotti con particolare attenzione alla certificazione di qualità;
- gestione selvicolturale ecocompatibile;
- valorizzazione delle aree marginali;
- protezione delle foreste dagli incendi;
- tutela della sicurezza e della salute degli operatori e prevenzione degli infortuni;
- ripristino ambientale di aree forestali degradate;
- pianificazione forestale e gestione delle risorse forestali.

Le spese ammissibili per la realizzazione delle attività formative potranno prevedere:

- compensi e rimborsi al personale docente,
- acquisto e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico,
- produzione di supporti didattici ed informativi,
- affitto o noleggio di aule e strutture didattiche,
- spese generali relative all'organizzazione delle attività formative.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura istituisce un nuovo regime di aiuti diretto ai soggetti che operano nel settore forestale che viene notificato con il presente Piano.

La tipologia d'azione costituisce un collegamento con le altre misure di carattere agroambientale e forestale, assicurando il supporto per la corretta attuazione degli interventi previsti finalizzato all'ottimizzazione della loro efficacia.

Per assicurare la massima sinergia tra i diversi interventi, potranno essere previste priorità per i soggetti che risulteranno coinvolti nell'applicazione di altre misure incluse nel presente Piano.

Non sono ammesse forme di cumulo di finanziamento con altre azioni formative, in particolare con quelle previste dal Fondo Sociale Europeo.

Sono escluse dalle presenti iniziative formative i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

La sottomisura persegue inoltre gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" nonché quelli definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale").

6. Categoria di beneficiari

Imprenditori forestali o loro associazioni, Enti Pubblici, Enti di formazione nel settore agro-forestale, Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute, Cooperative.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'importo del contributo, da definirsi sulla base dei costi documentati sostenuti dal beneficiario può arrivare fino al 100% della spesa ammessa qualora la partecipazione al corso non comporti esborsi a carico delle persone frequentanti. Qualora il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, sono considerati ammissibili esclusivamente i costi esplicitamente sostenuti per la realizzazione delle iniziative formative, con l'esclusione comunque di qualsiasi costo relativo al personale dipendente. L'importo del contributo non può eccedere il massimale di 100.000 EUR per progetto e per azienda.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Per la realizzazione dell'attività di formazione sono previsti tre livelli procedurali. Per le iniziative a favore del personale tecnico e degli operatori forestali coinvolti dalle misure del Piano, è prevista la gestione diretta dei fondi da parte della Regione del Veneto o l'assegnazione dei fondi mediante procedura concertata, di cui al successivo capitolo 12 del Piano, a favore dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura. Per le iniziative a favore degli imprenditori agricoli e forestali, la realizzazione dell'attività formativa sarà svolta sulla base di un apposito programma di corsi approvato dalla Giunta regionale e realizzati dai beneficiari previsti selezionati con appositi bandi, secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'impatto della misura va valutato nell'ambito dell'analisi generale sulla ricaduta della globalità delle misure agroambientali e forestali previste dal Piano, in quanto l'azione formativa rappresenta un intervento trasversale atto ad accompagnare la realizzazione delle singole iniziative, elevando il livello qualitativo dei risultati.

In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:

- crescita della capacità professionale dei tecnici e degli operatori coinvolti nel settore;
- riduzione dei costi sociali legati all'incidenza di infortuni sul lavoro;
- riduzione dei danni ai soprassuoli boschivi dovuti a negligenza o imperizia degli addetti ai lavori;
- creazione di nuove opportunità di lavoro per specialisti del settore, che verranno anche recepite nell'ambito normativo regionale.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Si prevedono i seguenti indicatori:

- numero di corsi attivati,
- numero di allievi frequentanti,
- ore di durata dei corsi,
- numero di nuove imprese specializzate nella formazione.

11. Monitoraggio e controlli

Il monitoraggio consisterà nella valutazione periodica, effettuata attraverso la compilazione di un questionario specifico, degli effetti dell'investimento in termini di sicurezza nell'ambiente di lavoro, nel sostanziale miglioramento della professionalità degli operatori forestali, nella opportunità della creazione di nuove professionalità in ambito forestale.

Verrà inoltre assicurato un controllo amministrativo su tutte le iniziative finanziate, mentre verranno eseguiti delle verifiche a campione relativamente agli aspetti tecnici dell'attività.



Per entrambe le sottomisure considerate si esplicitano i seguenti valori di costo:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **6,40 MEURO**

Spesa pubblica totale: **5,76 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **2,88 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **45%**

MISURA 4: PREPENSIONAMENTO
(articolo 10-12) cod. U.E. (d)**ASSE 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.****SOTTO ASSE 1: Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali****1. Illustrazione dei motivi**

L'invecchiamento della popolazione agricola ed il sempre crescente spopolamento delle zone rurali comportano uno sviluppo "non equilibrato" del settore. L'elevato grado di senilizzazione dell'occupazione agricola e il ridotto numero di nuovi ingressi contribuiscono a mantenere in forte squilibrio il rapporto tra classi d'età degli addetti.

La diminuzione degli occupati nel settore agricolo può essere attribuita, in parte, alla naturale evoluzione della manodopera agricola che viene sostituita dalle innovazioni tecnologiche, ma anche alla concorrenza dovuta all'apertura dei mercati mondiali. Le nuove tecniche produttive determinano infatti l'utilizzo di una sempre minore forza lavorativa; nelle piccole aziende a carattere familiare ciò porta inevitabilmente ad un aumento del lavoro a tempo parziale (part-time).

Le due tabelle che seguono rendono l'idea della progressiva senilizzazione degli addetti al settore agricolo e della dimensione estremamente ridotta delle imprese agricole operanti nel territorio regionale.

Tab. 1 - Addetti agricoli per classi d'età (ISTAT 1995)

CLASSI DI ETA'	DATI NAZIONALI		DATI REGIONALI	
	n° di aziende	%	N° di aziende	%
14-24	13.000	0,53	604	0,4
25-34	98.000	3,97	8.530	4,5
35-44	256.000	10,36	23.623	12,3
45-54	491.000	19,87	36.922	19,0
55-59	338.000	13,68	25.788	13,3
60-64	363.000	14,69	30.067	15,5
65 ed oltre	912.000	36,91	67.801	35,0
TOTALE	2.471.000	100,00	193.335	100,0

Tab. 2 - Aziende per classi di SAU (ISTAT 1995)

CLASSI DI ETA'	DATI NAZIONALI		DATI REGIONALI	
	n° di aziende	%	n° di aziende	%
meno di 5 ettari	1.935.000	78,34	156.637	80,6
da 5 a meno di 10 ettari	257.000	10,40	20.147	10,3
da 10 a meno di 20 ettari	139.000	5,63	10.563	5,4
da 20 a meno 50 ettari	103.000	4,17	5.606	2,9
50 ettari e oltre	36.000	1,46	1.509	0,8
TOTALE	2.471.000	100,00	194.462	100,0

In ambito regionale la diminuzione dell'imprenditoria agricola è da imputare anche ad una sempre più debole evoluzione dei redditi agricoli, alle limitazioni delle produzioni ed alle incerte prospettive che sono state offerte dalla recente politica agricola che hanno contribuito a far scegliere a molti giovani attività extra-agricole.

Dalla Tab. 1, si evince che più del 55% dei proprietari di aziende supera i 55 anni di età, e che meno del 10% degli agricoltori ha una età inferiore ai 35 anni. La situazione viene sovente aggravata anche dall'impossibilità di inserire un membro giovane della famiglia per la gestione dell'impresa.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è quello di incentivare la presenza di giovani conduttori in imprese agricole di dimensioni adeguate; in linea con la media delle superfici aziendali che caratterizzano le imprese europee.

Nel contesto dell'agricoltura regionale si possono individuare i seguenti **obiettivi specifici**:

- assicurare un reddito agli imprenditori agricoli di età avanzata che decidono di abbandonare la loro attività;
- adeguare e migliorare l'efficienza delle aziende agricole con l'insediamento di giovani agricoltori;
- promuovere ed agevolare la ristrutturazione delle aziende e delle imprese, in connessione con il territorio e l'ambiente, contribuendo ad ampliarne la superficie;
- promuovere la diversificazione dell'attività, riorientando superfici agricole verso usi extragricoli.

Obiettivi operativi sono quindi:

- attuare iniziative di svecchiamento degli addetti al settore agricolo,
- implementare politiche insediative adeguate alla moderna agricoltura,
- creare i presupposti per una "crescita dimensionale" delle imprese,
- accrescere le capacità d'innovazione in agricoltura attraverso i giovani imprenditori.

La misura tende a favorire anche la successione, nella gestione dell'impresa, tra padre e figlio.

L'insufficiente applicazione dell'analogo regolamento del precedente periodo di programmazione, è da attribuire a motivazioni connesse, da un lato, ai vincoli troppo restrittivi posti dal programma nazionale e dall'altro ad alcuni fattori caratterizzanti l'agricoltura veneta sotto il profilo sociale, economico e giuridico.

Per il superamento di tali fattori ostativi, nel presente programma, si formulano alcune proposte che potrebbero consentire un aumento rilevante dei potenziali beneficiari. Tali proposte sono di seguito sintetizzate:

- sostituzione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del cedente con il requisito di iscrizione nell'apposita gestione previdenziale dell'I.N.P.S.;
- eliminazione del requisito della superficie pre-posseduta per i rilevatori che abbiano meno di 40 anni e rapporti di parentela di primo grado con il cedente;
- aumento del livello di aiuto previsto;
- individuazione di incentivi per il rilevatorio nell'ambito di eventuali misure di ricomposizione fondiaria;

3. Tipologie di azioni previste

Il programma prevede aiuti agli imprenditori agricoli che cessano definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali, come previsto dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1257/1999.

Il sostegno al prepensionamento comprende anche misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli ed ai coadiuvanti famigliari che vengono ad essi equiparati.

Le azioni sono quelle espressamente previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 con le prescrizioni ed i vincoli dal medesimo previsti.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura potrà trovare applicazione sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

4. *Compatibilità e coerenza della misura*

La misura appare compatibile con la normativa comunitaria e con la legislazione nazionale in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori del settore agricolo; appare inoltre in sintonia con gli orientamenti comunitari in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente e con i limiti e vincoli previsti dalle singole Organizzazioni Comuni di Mercato.

Per gli specifici obiettivi che la misura persegue risulta interagire con diverse misure del Piano che di seguito si elencano:

Misura 1: i rilevatori di età inferiore ai 40 anni hanno preferenza di finanziamento qualora presentino contestuale richiesta di sostegno agli investimenti,

Misura 2: i rilevatori di età inferiore ai 40 anni hanno preferenza di finanziamento qualora presentino contestuale richiesta di primo insediamento,

6. *Categoria di beneficiari*

Il regime di aiuti al prepensionamento individua due soggetti principali: il cedente e il rilevatorio.

Il cedente cessa definitivamente l'attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti; può però continuare a svolgere attività agricole ai soli fini di autoconsumo familiare e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare. Al momento della cessazione il cedente ha almeno 55 anni di età e non deve aver compiuto il 60° anno, nonchè aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione, con iscrizione all'Ente previdenziale. Ove l'azienda sia ceduta da più soggetti, il sostegno globale sarà limitato all'ammontare previsto per un solo cedente.

La superficie aziendale ceduta non deve essere inferiore a:

- **0,5** ha se destinata a colture protette in via permanente;
- **2** ha per le ortive da pieno campo;
- **3** ha per le colture permanenti;
- **6** ha per i seminativi e i pascoli.

In caso di affitto di fondi rustici, l'affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che, sia il cedente che il rilevatorio, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 paragrafo 1) e 2) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Il rilevatorio è la persona che subentra al cedente nella conduzione dell'azienda oppure l'imprenditore che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria azienda; il rilevatorio può essere anche non agricolo, in tal caso i terreni rilevati devono essere destinati alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche.

Il rilevatorio agricolo deve dimostrare, entro un triennio dalla data del subentro, che:

- a) l'azienda necessita per la conduzione di un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo,
- b) otterrà un aumento del reddito netto aziendale,
- c) possiede sufficiente capacità professionale come descritta nella Misura 1 del Piano.

Il rilevatorio si impegna inoltre ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno 5 anni.

E' accordata priorità ai rilevatori che non presentano rapporto di parentela fino al terzo grado con il cedente e preferenza ai rilevatori di età inferiore ai 40 anni che presentino contestuale richiesta di primo insediamento e/o aiuti agli investimenti aziendali, ai sensi delle misure 1 e 2 del presente Piano

Nel regime si inserisce anche la figura del lavoratore dipendente che è rappresentato dal salariato o coadiuvante familiare che si trova nell'azienda del cedente prima del prepensionamento e che cessa definitivamente ogni attività agricola. Per questa iniziativa si fa riferimento a quanto stabilito al punto 3) dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'intervento pubblico è distinto in funzione del soggetto beneficiario e si riconoscono le due seguenti tipologie:

- a) aiuti a favore dei cedenti:
- 15.000 EUR/anno per un massimo di 10 anni nel caso di cessione di azienda con superficie equivalente alle superfici aziendali minime di cui al punto 6) della presente misura.
 - 21.400 EUR/anno per un massimo di 7 anni nel caso di cessione di superfici superiori ad almeno 3 volte le superfici aziendali minime di cui al punto 6).
- b) aiuti a favore dei lavoratori agricoli e coadiuvanti famigliari:
- 3.500 EUR/anno per un massimo di 10 anni.

Nel caso in cui al cedente sia corrisposta una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto degli importi della pensione normale.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **4,02 MEURO**

Spesa pubblica totale: **4,02 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **2,01 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

Presentazione di domande del cedente, dei coadiuvanti e dei salariati agricoli alla autorità responsabile della gestione, corredate dalla proposta di subentro del rilevatario e dalla scheda riepilogativa relativa ai terreni resi disponibili dal cedente.

L'autorità responsabile della gestione provvede: a definire l'ammissibilità della domanda, ad applicare le eventuali priorità e preferenze, ad elencare per ordine le richieste ammissibili ed i fabbisogni.

La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti attesi dalla applicazione della misura sono particolarmente rilevanti dal punto di vista sociale in quanto gli interventi possono effettivamente determinare un progressivo ricambio generazionale dell'imprenditoria agricola, consentendo agli agricoltori anziani di cedere i fondi in loro possesso ad imprenditori giovani, professionalmente preparati.

L'impatto ambientale è in relazione alla prevedibile possibilità di incentivare azioni di tutela e di salvaguardia dell'ambiente con l'applicazione della presente misura.

L'impatto economico non assume particolare rilievo anche se, evidentemente, l'incremento delle "maglie poderali" delle imprese dei rilevatari agricoli potrà avere effetti positivi per le aziende interessate.

Si possono prevedere 80-150 operazioni annue.

10. Indicatori fisici di realizzazione

I parametri che potranno essere utilizzati per la rilevazione della realizzazione sono:

- numero di cedenti per ampiezza di superfici cedute,
- numero di aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva,
- superfici agricole interessate dalla misura,
- tipologia di destinazione delle superfici cedute,
- numero di lavoratori agricoli ed equiparati eventualmente interessati,
- numero di aziende ampliate,
- tipologia delle ampliate,
- superficie destinata ad usi extra-agricoli.



11. Monitoraggio e controlli

L'applicazione della misura comporta la realizzazione del 100% dei controlli tecnico-amministrativi delle istanze presentate con la verifica della documentazione che verrà richiesta a supporto della domanda.

I controlli in loco saranno realizzati nella misura minima del 5%, prevedendo controlli anche su un campione sufficientemente rappresentativo a 5 anni di distanza dalla liquidazione degli aiuti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

Ogni anno è previsto il monitoraggio delle iniziative realizzate con la rilevazione degli indicatori fisici e finanziari più rappresentativi, al fine di verificarne l'andamento della realizzazione in relazioni alle previsioni operative formulate per ciascun anno e per l'intero periodo di programmazione.

**MISURA 5 ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A
VINCOLI AMBIENTALI**

(articolo 13) cod. U.E. (e)

**ASSE 3: Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio rurale****SOTTO ASSE 1 Miglioramento delle condizioni ambientali, naturali e
paesaggistiche dei territori agricoli**

Sottomisura 5 A) Aree soggette a svantaggi di tipo naturale**1. Illustrazione dei motivi**

Nelle zone di montagna l'attività agricola è fortemente limitata da fattori quali l'altitudine, la pendenza, la moderata fertilità del suolo, la scarsa densità della popolazione e la frammentazione della struttura fondiaria.

Tali svantaggi rendono difficile la sopravvivenza delle piccole aziende agricole che non sono in grado di affrontare adeguatamente gli svantaggi di tipo naturale e contemporaneamente assicurare una competitività sui mercati analoga ad imprese ubicate in aree più favorevoli. Detti limiti provocano inoltre il progressivo spopolamento, a causa dell'invecchiamento della popolazione montana per la scarsa attrattiva dell'insediamento per i giovani, che vengono scoraggiati da insufficienti livelli di reddito, dall'isolamento e dalle dure condizioni di vita.

Le indennità compensative, sommate agli interventi incoraggianti le iniziative locali volte a promuovere uno sviluppo endogeno e quelli diretti al potenziamento delle infrastrutture di base, possono avere un effetto positivo per rallentare l'esodo della popolazione agricola dalla montagna.

2. Obiettivi e strategie d'azione

Obiettivo globale della misura è quindi quello di mantenere l'attività agricola anche nelle aree svantaggiate, al fine di garantire il presidio territoriale. Vengono considerate tali le zone di montagna che hanno limitazioni nell'utilizzo del suolo ed aumento del costo del lavoro derivante da un periodo vegetativo abbreviato e/o dalla clivometria accentuata.

A tale scopo gli interventi sono finalizzati ai seguenti **obiettivi specifici**:

- garantire un uso continuato delle superfici;
- conservare lo spazio naturale;
- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili;
- stabilizzare la popolazione rurale.

3. Tipologie di azioni

Nell'ambito delle possibili utilizzazioni agricole del territorio montano, viene data priorità all'allevamento zootecnico e, quindi, al conseguente utilizzo foraggero delle superfici agricole. Ciò in quanto:

- determina una produzione tipica e tipicizzante;
- coinvolge territori che, per caratteristiche altimetriche e clivometriche, non possono essere convenientemente utilizzati ad altro scopo e dove risulta importante la cura e manutenzione ambientale;
- è inserito in una produzione di filiera.

Viene pertanto corrisposta una indennità compensativa per ettaro di superficie utilizzata per l'allevamento del bestiame, denominata superficie foraggera, in zona montana.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura è applicata alle zone montane, come già definite dalla Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni ed integrazioni, per l'intero periodo di programmazione del Piano 2000-2006, secondo bandi di concorso annuali.

A partire dall'anno 2000 si richiede la concessione dell'indennità compensativa anche per le aree svantaggiate di montagna definite nel capitolo 6.3.2 del presente Piano, ai sensi dell'art 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura è compatibile con gli orientamenti e gli indirizzi di politica agricola comune e segue le linee operative già adottate nel precedente periodo di programmazione.

6. Categorie di beneficiari

Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. che, anche in forma associata:

- a) conducano aziende agricole con Superficie Agricola Totale - S.A.T. - ubicata per almeno il 51% in zona montana;
- b) coltivino terreni agricoli con Superficie Agricola Utilizzabile - S.A.U. - minima, anche pro quota, di 3 Ha. in zona montana;
- c) allevino bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, per la cui gestione dispongano, per un periodo minimo di 5 mesi all'anno, delle superfici foraggere per cui viene richiesta l'indennità;
- d) si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dalla prima domanda di aiuto;
- e) utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale, secondo quanto definito dall'allegato 3 al presente Piano "NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA".

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

In relazione agli svantaggi (allegato n. 7 "Aiuti zone svantaggiate di montagna") sofferti dalle aziende agricole operanti nelle aree svantaggiate della montagna veneta, agli agricoltori di tali zone è accordato l'importo massimo previsto per l'indennità compensativa.

L'aiuto viene concesso per ettaro di superficie foraggera come precedentemente definita, ed in correlazione con la presenza di allevamento.

Il premio viene concesso in forma decrescente secondo la seguente graduazione:

- 200 EUR per ettaro sino a 45 ettari di superficie foraggera,
- 150 EUR per ettaro sino a 60 ettari di superficie foraggera,
- 0 EUR per ettaro per la parte eccedente i 60 ettari di superficie foraggera.

E' data priorità alle domande presentate dalle imprese agricole nelle quali la superficie dell'azienda coltivata a foraggiere è correlata con un carico di bestiame, posseduto dall'azienda stessa, fino ad un massimo di 2 UBA/ha.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **46,20 MEURO**

Spesa pubblica totale: **46,20 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **23,10 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Le domande dovranno essere presentate alla Comunità Montana, Ente territoriale competente alla gestione della materia, che provvederà all'istruttoria delle stesse.



Nella domanda devono essere indicate tutte le superfici (particelle identificate singolarmente), e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non è richiesto l'aiuto.

I provvedimenti di proposta di liquidazione dell'indennità, completi degli elenchi dei beneficiari, verranno trasmessi all'organismo pagatore dalla autorità responsabile della gestione.

I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi alle indennità compensative afferenti all'anno 1999, continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La misura risulta avere caratteristiche tali da incidere sugli aspetti sociali favorendo il permanere dell'agricoltura nelle zone svantaggiate di montagna, suscettibili di abbandono e di degrado ambientale.

Si può prevedere la partecipazione alla misura di circa 3.300 - 3.500 imprenditori per anno di programmazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori della misura sono:

- numero di indennità concesse,
- superfici interessate alla misura,
- numero di capi allevati interessati dalla misura,
- area geografica.

11. Monitoraggio e controlli

Parametri di monitoraggio:

- rapporto fra superficie totale in zona svantaggiata e superficie agricola interessata dall'intervento,
- numero di aziende beneficiarie in rapporto alle aziende totali.

Per quanto concerne i limiti di controllo e le modalità di svolgimento dei medesimi si ribadisce che per la presente misura si rispetteranno le procedure di controllo e verifica descritti al capitolo 12.2 del Piano di Sviluppo Rurale (pag. 373), anche in ordine a quanto all'uopo stabilito dal regolamento (CEE) n. 3887/92.



MISURA 6 AGROAMBIENTE

(articoli 22-24) cod. U.E. (f)

ASSE 3: Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale

SOTTO ASSE 1: Miglioramento delle condizioni ambientali, naturali e paesaggistiche dei territori agricoli

SOTTOMISURA 6.1 – Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità:

Azione 2: Agricoltura integrata (AI);

Azione 3: Agricoltura biologica (AB);

Azione 4: Fasce tampone (FT).

SOTTOMISURA 6.2 – Conservazione delle risorse:

Azione 5: Colture intercalari di copertura (CC);

Azione 6: Incentivazione delle colture a fini energetici (CE).

SOTTOMISURA 6.3– Mantenimento della biodiversità:

Azione 7: Allevamento razze in via di estinzione (RE);

Azione 8: Ripristino e conservazione biotopi e zone umide (BZU);

Azione 9: Messa a riposo pluriennale (MR);

Azione 10: Interventi a favore della fauna selvatica (FS).

SOTTOMISURA 6.4 – Cura e conservazione del paesaggio agrario:

Azione 11: Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili (PPS);

Azione 12: Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP);

Azione 13: Siepi e boschetti (SB);

Azione 14: Elementi del paesaggio rurale (PR).

Ai sensi dell'articolo 3, punto 3 del regolamento (CE) n. 2603/1999 del 9 dicembre 1999, si specifica che con il presente Piano di Sviluppo Rurale si intende esercitare la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) 2078/92, anteriormente al 1° gennaio 2000.

In particolare, l'autorità responsabile della gestione assicura che sarà rispettato dai produttori che aderiscono alle azioni quanto indicato dall'articolo 3, punto 2, comma b) del regolamento (CE) n. 2603/1999.

Ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e della direttiva 92/43/CEE "Habitat", del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nei siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) e nelle zone di protezione speciali (ZPS), i cui elenchi, anche per la Regione Veneto, sono stati pubblicati con D.M. 3 aprile 2000, i produttori si attengono alle previsioni normative indicate, in particolare, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), che sono presenti nel territorio della Regione Veneto e che sono stati pubblicati con D.M. 3 aprile 2000 nel supplemento ordinario alla G:U: n. 95 del 22 aprile 2000 Serie generale, vengono allegati al Piano di Sviluppo Rurale.

Per la presente misura si considerano le seguenti voci complessive di costo:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **190,06 MEURO**

Spesa pubblica totale: **190,06 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **95,03 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

SOTTOMISURA 6.1 – Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità.

AZIONE 2. AGRICOLTURA INTEGRATA (AI).

1. Illustrazione dei motivi

L'azione muove dalla necessità di diminuire l'impatto ambientale di un'agricoltura condotta con tecniche convenzionali intensive, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola.

Si intende perseguire, inoltre, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore.

2. Obiettivi e strategia di azione

- Gestione sostenibile delle risorse naturali.
- Aumento della stabilità ecologica degli agro-ecosistemi.
- Introduzione e/o mantenimento di pratiche agronomiche a impatto limitato, allo scopo di sfruttare gli effetti sinergici dell'impiego di una combinazione di vari interventi migliorativi della compatibilità ambientale.
- Ottimizzazione e conseguente riduzione dell'impiego di fitofarmaci e diserbanti.
- Riduzione impiego concimi azotati e fosfatici.
- Aumento della qualità e salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore.
- Introduzione della assistenza tecnica in azienda al fine di garantire la corretta esecuzione e la razionalizzazione delle pratiche agronomiche.

3. Contenuti dell'azione

L'azione prevede l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata. Il beneficiario dovrà attenersi al rispetto delle norme tecniche definite nei disciplinari di produzione integrata, approvati dalla Regione Veneto, relativi a tutte le fasi del ciclo produttivo di ciascuna coltura (concimazioni, difesa, diserbo, rotazioni, scelta delle cultivar, irrigazione, lavorazioni, ecc.).

Impegni previsti per le aziende

Assistenza tecnica obbligatoria: le aziende dovranno aderire ad un programma di assistenza tecnica istituito ad hoc, che usufruisca dei Servizi tecnici regionali esistenti.

Il costo dell'assistenza tecnica, specificato nell'Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente", di cui beneficeranno le aziende sarà sostenuto dai singoli produttori, non potendo, lo stesso, rimanere a carico della Regione.

Lo strumento tecnico applicativo sarà il *Piano Aziendale Agroambientale (PAA)*, che consiste nella redazione di un documento di programmazione economica e ambientale degli obiettivi, degli impegni e dei benefici conseguenti alla introduzione delle pratiche previste dall'azione. Tale strumento sarà composto da:

- il *Piano di Concimazione* redatto secondo i criteri contenuti negli appositi disciplinari;
- il *Registro degli Interventi* di difesa e diserbo eseguiti sulla base delle indicazioni degli appositi disciplinari e degli avvisi redatti dai servizi tecnici regionali, diffusi per mezzo di *Bollettini Agronomici*;
- il *Bilancio Idrico Semplificato* redatto sulla base delle informazioni agrometeorologiche diffuse dai servizi tecnici regionali;
- il *Piano di Rotazione quinquennale*, da aggiornarsi annualmente sulla base degli avvicendamenti previsti.

Avvicendamenti colturali e agricoltura integrata: è prevista la redazione di un piano di rotazione quinquennale, per classe di coltura, e di un piano colturale annuale, in cui siano riportate le colture programmate nei singoli appezzamenti. Le pratiche agronomiche ispirate ai concetti dell'agricoltura integrata sono identificate negli appositi disciplinari. In particolare, per le rotazioni sono previsti i seguenti vincoli:

- vietate tutte le monosuccessioni;
- avvicendamento almeno quadriennale per la bietola, il pomodoro da industria e la patata;
- avvicendamento almeno biennale per le oleoproteaginose;
- intervallo di almeno 24 mesi per fragola e orticole, all'interno della stessa famiglia, in piena aria; e di almeno 18 mesi in coltura protetta.

Fertilizzazione e lotta ai parassiti animali e vegetali e alle malerbe: la coltivazione delle colture agrarie dovrà seguire le prescrizioni contenute negli appositi *Disciplinari di Produzione*, che riguardano epoche, modalità, quantità distribuibili di fertilizzanti e principi attivi ammessi, nel rispetto delle indicazioni fornite, tramite i bollettini agrometeorologici, in funzione degli andamenti climatici e delle caratteristiche pedoagronomiche dei terreni, per zone omogenee e per coltura.

Le quantità massime di fertilizzanti distribuibili, che saranno previste dai *Disciplinari di Produzione*, dovranno essere inferiori di almeno il 20% rispetto alle quantità medie previste per le singole colture dalla Normale Buona Pratica Agricola, che è descritta nello specifico allegato al Piano.

Nelle zone vulnerabili individuate dal D.Lgs. 152/99, ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dovranno essere rispettati i limiti di fertilizzazione azotata imposti dal medesimo D.Lgs. 152/99.

La difesa delle colture dovrà essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile e solo se necessario, i prodotti a più basso impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente. Gli stessi saranno scelti tra quelli in possesso delle caratteristiche di efficacia sufficienti alla difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili, considerando, altresì, la persistenza d'azione. Si adotteranno, pertanto, i principi e i criteri definiti per la difesa fitosanitaria integrata assunti con la Decisione del Comitato STAR C (96) n. 3864 del 30/12/1996, che a loro volta fanno riferimento alle linee guida contenute nel documento "Integrated production - Principles and technical guidelines" pubblicato sul bollettino IOBC/WPRS, Vol. 6 (1), 1993.

In particolare, si fa divieto di utilizzare prodotti fitosanitari ad elevata tossicità, fatte salve eventuali deroghe per eventi eccezionali.

Applicazione effluenti zootecnici: l'utilizzazione di reflui di allevamenti zootecnici deve essere integrata nel piano di concimazione, adottando il criterio della sostituzione dei fertilizzanti chimici con pari quantità di nutrienti di origine animale, tenendo conto delle perdite e dell'efficienza specifica del refluo utilizzato e delle modalità di conservazione e applicazione. Il contenuto di nutrienti dei reflui applicati andrà documentato.

Irrigazione: va praticata seguendo le indicazioni dei bollettini agrometeorologici. Sono esclusi i metodi irrigui a bassa efficienza. Fanno eccezione i prati permanenti e le colture arboree in presenza di inerbimento completo della superficie.

E' richiesta in ogni caso una riduzione dei consumi idrici di almeno il 20% rispetto alla NBPA.

Lavorazioni: obbligo di lavorazioni superficiali (profondità massima 30 cm) solo in casi particolari individuati dai disciplinari colturali.

Gestione eco-compatibile delle tare.

Pascolo: limiti di carico di peso vivo pari a 1,4 UBA per ettaro con adozione di tecniche pascolative razionali.

Inerbimento obbligatorio per le colture arboree: su tutta la superficie dell'appezzamento, ad eccezione delle file, dove, per il controllo delle malerbe, si può far ricorso al diserbo con l'utilizzo di principi attivi non residuali, a basso impatto ambientale.

Condizioni per l'adesione:

- obbligo adesione per tutta la SAU;
- superficie minima per l'adesione: 1 ha di SAU;
- durata impegno: 5 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006. Ai fini dell'applicazione dell'Azione AI, si considerano le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- bacino scolante in Laguna di Venezia;
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).

5. Compatibilità dell'azione

Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Effetti sinergici: combinazione con le azioni: FT, BZU, MR, FS, CC, PPS, PP, SB, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell'Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente". In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l'Azione AI "Agricoltura Integrata" è riportata alle pagine 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 73 dell'allegato n. 4 al Piano.

Tabella dei premi:

Tipi di colture	Azione AI (Eur/ha)	Incentivo per adesione aggregata (Eur/ha)
Colture erbacee in rotazione	295	50
Olivo, vite, fruttiferi a impegno minore	720	50
Altre arboree a impegno maggiore	800	50
Prati permanenti e pascoli	Criteria e premi azioni 11 e 12	

- Non è consentito il superamento dei massimali di premio previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.
- Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
- Viene riconosciuta priorità nell'ordine:
 1. per l'adesione aggregata nelle aree preferenziali;
 2. per l'adesione singola nelle aree preferenziali;
 3. per l'adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
 4. per l'adesione singola nelle aree non preferenziali.
- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a. almeno 15 aziende che aderiscano alle azioni AI o AB;
 - b. superficie aziendale complessiva di almeno 500 ettari;
 - c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
 - d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo costante ad ettaro pari a Euro 50 fino ad un massimo di 50 ettari per azienda, compatibilmente con i massimali previsti dall'articolo 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Allo scopo di considerare le economie di scala che si realizzano nell'adesione all'azione all'aumentare della superficie interessata, si determina un fattore di regressione del premio, che viene individuato secondo la seguente progressione:

SUPERFICIE INTERESSATA ALL'AZIONE	FATTORE DI REGRESSIONE
sino a 50 ettari	- 0%;
da 50 a 150 ettari	- 5%;
da 150 a 250 ettari	- 10%;
da 250 a 350 ettari	- 15%;
oltre 350 ettari	- 20%.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Le misure inerenti la sensibile riduzione dei concimi e fitofarmaci, nel primo quinquennio di impegni previsti dal Reg. (CEE) 2078/92, hanno riscontrato il maggiore interesse da parte dei produttori agricoli della Regione, che hanno fatto ricorso a tecniche di minor impatto ambientale particolarmente nel settore frutticolo.

L'azione AI, Agricoltura Integrata, che costituisce un impegnativo livello di pratiche a favore dell'agricoltura ecocompatibile nell'ambito della Misura 6 Agroambiente all'interno del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006, può determinare la conferma, per migliaia di aziende e, conseguentemente, per decine di migliaia di ettari di superficie agricola, della significativa riduzione del ricorso a diserbanti, a presidi fitosanitari di sintesi e a fertilizzanti minerali di origine industriale. Le ricadute attese, in termini di salvaguardia delle componenti naturali dell'ambiente, sono rilevanti, potendo far conto sulla mancata distribuzione di migliaia di quintali di prodotti chimici di sintesi, i cui effetti, frequentemente, non sono ben conosciuti e che incidono in maniera rilevante sugli equilibri ambientali. Anche la salute dei consumatori ne trarrà vantaggio, vedendo migliorata la qualità delle produzioni alimentari e diminuita l'incidenza dei residui di principi attivi.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Impiego di prodotti fitosanitari.
- Impiego di fertilizzanti.
- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
- Impiego di acqua per irrigazione.
- Residui di principi attivi nei prodotti.
- N. di aziende coinvolte.
- Ha di SAU interessati per tipologia di coltura.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).

Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete idrografica e a mappe tematiche esistenti.

E' prevista l'individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale, tecnico-economici (analisi del bilancio aziendale) su una rete di aziende campione, rispetto ad aziende testimone, distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e valutazione di impatto. Esse serviranno inoltre a perfezionare le conoscenze scientifiche utili allo affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli:

Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.

Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 3. AGRICOLTURA BIOLOGICA (AB).

1. Illustrazione dei motivi

L'azione muove dalla necessità di diminuire l'impatto ambientale di un'agricoltura condotta con tecniche convenzionali intensive, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola.

Si intende perseguire, inoltre, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore.

2. Obiettivi e strategia di azione

- Gestione sostenibile delle risorse naturali.
- Aumento della stabilità ecologica degli agro-ecosistemi.
- Introduzione e/o mantenimento di pratiche agronomiche a impatto limitato allo scopo di sfruttare gli effetti sinergici dell'impiego di una combinazione di vari interventi migliorativi della compatibilità ambientale.
- Riduzione dell'impiego di fitofarmaci e diserbanti.
- Riduzione dell'impiego di concimi chimici.
- Aumento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli.
- Incremento della diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica.
- Valorizzazione dei circuiti di commercializzazione dei prodotti biologici.

3. Contenuti dell'azione

L'azione prevede l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica.

Condizioni per l'adesione:

- introduzione o mantenimento dei metodi di produzione definiti dal Regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- adesione per una superficie minima di Ha 1; sulla restante superficie aziendale, obbligatoria l'adesione all'Azione AI;
- assistenza tecnica obbligatoria;
Il costo dell'assistenza tecnica, specificato nell'Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente", di cui beneficeranno le aziende sarà sostenuto dai singoli produttori, non potendo, lo stesso, rimanere a carico della Regione.
- durata impegno: 5 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale è interessato dall'azione per il periodo 2000-2006.

5. Compatibilità dell'azione

Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Possibilità combinazione con altre azioni: FT, BZU, MR, FS, CC, PPS, PP, SB, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell'Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente". In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l'Azione AB "Agricoltura Biologica" è riportata alle pagine 49, 50, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 dell'allegato n. 4 al Piano.

Tabella premi:

Tipi di colture	Introduzione (periodo di conversione) (Eur/ha)	Mantenimento (Eur/ha)	Incentivo per adesione aggregata (Eur/ha)
Colture erbacee in rotazione	600	480	50 (compatibile solamente con il regime di mantenimento)
Olivo, vite, fruttiferi a impegno minore	900	810	50 (compatibile solamente con il regime di mantenimento)
Altre arboree a impegno maggiore	900	900	La corresponsione dello incentivo determinerebbe il superamento dei massimali.
Prati permanenti	Criteri e premi azioni 11 e 12		

- Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
- Viene riconosciuta priorità nell'ordine:
 1. per l'adesione aggregata nelle aree preferenziali;
 2. per l'adesione singola nelle aree preferenziali;
 3. per l'adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
 4. per l'adesione singola nelle aree non preferenziali.
- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a. almeno 15 aziende che aderiscano alle azioni AI o AB;
 - b. superficie aziendale complessiva di almeno 500 ettari;
 - c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km ;
 - d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo costante ad ettaro pari a Euro 50 fino ad un massimo di 50 ettari per azienda, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Come emerge dal capitolo "Impatto del precedente periodo di programmazione", l'applicazione del Programma Pluriennale di Attuazione del Reg. (CEE) 2078/92 per quanto riguarda l'adesione alla misura A3, Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica, ha visto il conseguimento di risultati che, se possono essere definiti soddisfacenti in termini di paragone alle previsioni iniziali, non possono essere ritenuti tali in termini di valori assoluti.

La differenziazione dei premi operata per le diverse azioni del Piano di Sviluppo Rurale, che ha previsto, tra il resto, l'eliminazione della condizione di diversificazione del premio tra le Aree preferenziali e quelle non preferenziali contenuta nel precedente Programma Pluriennale di Attuazione del Reg. (CEE) 2078/92, dovrebbe consentire un'adesione maggiormente significativa, in termini assoluti, per l'azione Agricoltura Biologica, con l'estensione di tale metodica colturale a diverse centinaia di aziende.

All'azione AB, Agricoltura Biologica, programmata come terzo e più impegnativo livello della Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006, sono riconosciuti, nel rispetto dei massimali previsti dall'allegato al Reg. CE 1257/99, i più alti effetti di premio.

Se si può osservare che con tale orientamento si vuole dare atto dell'assoluta compatibilità ambientale che è propria dell'Agricoltura biologica, nel contempo si deve evidenziare che, come emerge dalle valutazioni economiche inerenti il sostegno, che sono state condotte a termini dell'art. 24 del citato Regolamento e degli articoli 17 e 18 del Reg. CE 1750/99, in diversi casi le componenti inerenti il mancato guadagno e i costi aggiuntivi, proprie di tale tipologia di agricoltura nel Veneto, superano i massimali di premio consentiti dal medesimo Reg. CE 1257/99. Si crede, pertanto, che nel corso di validità del Piano, in presenza di un orientamento della Commissione ad adeguare i massimali già definiti, i premi e gli impegni corrispondenti all'azione AB, Agricoltura Biologica, potranno essere adeguati ai sensi dell'articolo 20, punto 2., del Reg. CE 1750/99.

Tale adeguamento, che è auspicato, conseguirà l'obiettivo di veder praticate da migliaia di aziende le tecniche produttive ad impatto ambientale zero.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

- Impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
- Impiego di acqua per irrigazione.
- Residui di principi attivi nei prodotti.
- N. di aziende coinvolte.
- Ha di SAU ad agricoltura biologica e in regime di conversione per tipologia di coltura.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).

Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete idrografica e a mappe tematiche esistenti.

E' prevista l'individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale, tecnico-economici (analisi del bilancio aziendale) su una rete di aziende campione rispetto ad aziende testimone distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e valutazione di impatto. Esse serviranno inoltre a perfezionare le conoscenze scientifiche utili all'affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli: controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99 .

AZIONE 4 – FASCE TAMPONE (FT).

1. Illustrazione dei motivi

L'azione muove dalla necessità di diminuire il fenomeno di deriva di elementi inquinanti di vario tipo (chimico, pulviscolare, acustico) nell'ambiente rurale. Essa considera l'esigenza di contenere due categorie di inquinamento diffuso:

- l'inquinamento dovuto all'impatto ambientale di un'agricoltura condotta con tecniche convenzionali intensive;
- la diffusione di pulviscolo, di particelle chimiche e di inquinamento acustico nelle aree agricole, che sono contermini ad insediamenti industriali e vie di comunicazione a traffico intenso.

Risulta inoltre opportuno perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali (miglioramento della qualità ambientale e del paesaggio).

2. Obiettivi e strategia di azione

- Riduzione dei rilasci di fitonutrienti nelle acque superficiali e sottosuperficiali, tramite lo sfruttamento della capacità depurativa della vegetazione erbacea e/o arborea, prevedendo la realizzazione di fasce tampone con copertura vegetale.
- Riduzione della deriva di particelle inquinanti propagantesi da insediamenti industriali e dalla rete viaria a forte intensità di traffico, tramite la formazione di barriere vegetali filtranti e fonoassorbenti.
- Nelle zone in declivio, l'azione mira anche ad un contenimento dell'erosione idrica superficiale.
- L'attuazione di questi interventi avrà anche un effetto positivo sulla qualità paesaggistica e sull'aumento della complessità ecosistemica dell'ambiente rurale.

3. Contenuti dell'azione

L'intervento si configura come impegno a realizzare e/o mantenere le opere di seguito descritte:

- Realizzazione di fascia tampone di larghezza compresa tra i 5 ed i 30 m inerbite e/o con presenza di siepe o di banda boscata.
- Nell'ipotesi di presenza di siepe o banda boscata, si distinguono i casi di:
nuova introduzione (nuovo impianto e impianti con meno di 5 anni);
conservazione (siepe esistente da più di 5 anni).

Condizioni:

- durata impegno: 5 anni;
- la superficie interessata non potrà superare il 20% della SAU; sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- le fasce tampone dovranno essere, a seconda della finalità specifica per la quale sono adibite:
 - decorrenti lungo corsi d'acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica di emungimento con le aree coltivate;
 - decorrenti lungo una rete viaria traffico intenso;
 - site nell'area contermina ad una fonte inquinante localizzata;
- presentazione di un progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Il periodo di programmazione è di sette anni dal 2000 al 2006 e le aree preferenziali di applicazione sono:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- bacino scolante in Laguna di Venezia;
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.);
- rete viaria ad alta intensità di traffico.

Sono escluse le zone montane così come classificate dall'ISTAT

5. Compatibilità dell'azione

Priorità ad interventi coordinati con le altre azioni della sottomisura 3.6.1 e con l'azione CC, finalizzati secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Tabella dei premi.

AZIONI	MANCATI REDDITI E GESTIONE PRATO (Eur/mq/anno)	SIEPE (Eur/mq/anno)	SIEPE (Eur/mq/anno)	MODALITA' DI CALCOLO (Eur/mq/anno)
		IMPIANTO	CONSERVAZIONE	
F.T. inerbita	0,13			0,13 x Sp
F.T. inerbita con siepe (impianto)	0,13	1,5		0,13 x Sp 1,5 x L
F.T. inerbita con siepe (conservazione)	0,13		0,5	0,13 x Sp 0,5 x L
F.T. inerbita con banda boscata	0,13	1,5	0,5	0,13 x Sp 1,5x L x N (introduzione) 0,5x L x N (mantenimento)
Banda boscata (impianto)	0,13	1,5		0,13 x Sp 1,5 x L x N
Banda boscata (esistente)	0,13		0,5	0,13 x Sp 0,5 x L x N

Legenda:

Sp: Superficie a prato.

L: lunghezza filare.

N: numero dei filari.

(1 metro di siepe = 1 mq).

- Non è consentito il superamento dei massimali di premio previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
- Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
- Viene riconosciuta priorità nell'ordine:
 1. per l'adesione aggregata nelle aree preferenziali;
 2. per l'adesione singola nelle aree preferenziali;
 3. per l'adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
 4. per l'adesione singola nelle aree non preferenziali.
- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a. almeno 15 aziende che aderiscano all'azione FT;
 - b. lunghezza complessiva di sponde di corsi d'acqua, o di asse viario interessato, di
 - c. almeno km. 5;
 - d. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
 - e. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La diversificazione delle azioni agroambientali, che il Piano di Sviluppo Rurale prevede rispetto al Programma Pluriennale di Attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92, corrisponde alla finalità di suggerire ai produttori una varietà di strumenti d'intervento e di sostegni che consenta, in diverse condizioni pedologiche, agrometeorologiche e ambientali, di qualificare, al meglio, le tecniche colturali a finalità ecologiche. In tale prospettiva si deve leggere l'inserimento tra le azioni del Piano di un impegno specifico, qual'è la costituzione di fasce tampone, che prevede la riduzione, tramite la formazione di barriere vegetali filtranti, della diffusione degli inquinanti, siano essi di origine agricola, industriale o veicolare. Nel contempo, le fasce tampone, assorbendo i fitonutrienti dilavati dai terreni agricoli e contenuti nelle acque di sgrondo, concorreranno alla riduzione della presenza di elementi che determinano l'alterazione della composizione della risorsa idrica superficiale e profonda, con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento.

I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, ma, altresì, delle acque che si riversano nei bacini, nella laguna e nel vicino mare Adriatico. Anche il risultato paesaggistico-ambientale, che può essere rappresentato dalla ricostituzione di quegli elementi tipici dell'orizzonte veneto, quali sono le formazioni vegetali intercalate ai campi, non è estraneo alle attese del Piano. Tali interventi, oltre ad apportare effetti benefici in termini microclimatici, contribuiranno alla riqualificazione a fini agrituristici delle contrade rurali venete.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
- N. di aziende coinvolte.
- Ha di SAU interessati.
- Lunghezza della rete idrica o viaria interessate.
- Km di siepi e ha di bande boscate realizzate e/o conservate.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).

Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete idrografica e a mappe tematiche esistenti.

E' prevista l'individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale tecnico-economici (analisi del bilancio aziendale...) su una rete di aziende campione rispetto ad aziende testimone distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e valutazione di impatto. Esse serviranno, inoltre, a perfezionare le conoscenze scientifiche utili all'affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli:

Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.

Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99 .

SOTTOMISURA 6.2 – Conservazione delle risorse

AZIONE 5: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA (CC).

1. Illustrazione dei motivi

Migliorare la fertilità del suolo, contenere i fenomeni di erosione e le perdite di fitonutrienti. Ridurre l'impatto sull'ambiente dell'agricoltura intensiva.

2. Obiettivi e strategia di azione

- Ridurre il fenomeno della percolazione e del dilavamento di composti azotati nelle acque superficiali e profonde.
- Arricchire il terreno di sostanza organica, migliorandone le caratteristiche di fertilità.
- Contrastare il fenomeno dell'erosione superficiale.

3. Contenuti dell'azione

Coltivazione di colture intercalari nel periodo autunno-invernale, con semina entro il 31 ottobre e mantenimento obbligatorio in campo fino al 28 febbraio.

Impegni accessori:

- divieto di concimazione chimica od organica tra le due colture principali;
- divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;
- obbligo di semina con lavorazioni superficiali;
- divieto di pascolo;
- divieto di asportazione del prodotto e obbligo d'interramento dello stesso;
- adesione minima di un ettaro, con possibilità di rotazione e di riduzione massima del 25% rispetto all'impegno iniziale;
- obbligo di contestuale adesione ad una delle seguenti azioni: AI, AB.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006, con le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- bacino scolante in Laguna di Venezia;
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).

5. Compatibilità dell'azione

Effetti sinergici con le azioni AI, AB, FT, FS.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio pari a 270 EUR/ha /anno, fermo restando il massimale di 600 euro/ha, comprensivo dei premi per le azioni AI o AB, calcolato come media degli aiuti su tutta la SAU aziendale.

Resta fermo, altresì, quanto stabilito per le azioni AI, AB riguardo ai criteri e incentivi per l'adesione aggregata.

Il premio è determinato come media, arrotondata per eccesso, dei costi di adesione minimi e massimi, che sono stati definiti secondo la metodologia indicata negli allegati al Piano.

(Si veda, in proposito, le pagine 74 e 75 dell'allegato n. 4 al Piano.)

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'azione CC, Colture intercalari di copertura, seppur con un'altra denominazione era presente nel Programma Pluriennale di Attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92. La valutazione del primo periodo di programmazione ha consentito di definire i risultati conseguiti come molto limitati.

Nella riproposizione di tale azione all'interno del Piano di Sviluppo Rurale si è posta attenzione alla rimozione di quei fattori che, secondo gli operatori, hanno contribuito all'insuccesso della prima proposta.

La scelta di ribadire l'impegno nella diffusione delle colture intercalari di copertura corrisponde, anche in questo caso, alla finalità di sottoporre ai produttori una varietà di strumenti d'intervento e di sostegni che consenta, in diverse condizioni pedologiche, agrometeorologiche e ambientali, di qualificare, al meglio, le tecniche colturali a finalità ecologiche. Le Colture intercalari di copertura assorbendo i fitonutrienti che vengono dilavati dai terreni agricoli nei periodi autunno-invernali e che sono allontanati con le acque di sgrondo, concorrono alla riduzione della presenza di elementi che determinano l'alterazione della composizione della risorsa idrica superficiale e profonda, con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento.

L'apporto di sostanza organica al terreno, che è caratteristico della colture di copertura, consentirà, altresì, di migliorarne la struttura e la fertilità, riducendo il ricorso all'utilizzo di concimi minerali di sintesi.

I risultati attesi consistono, pertanto, nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, ma, altresì, delle acque che si riversano nei bacini, nella laguna e nel vicino mare Adriatico.

Con la permanenza di una copertura vegetale nelle stagioni meno ricche di colori e di varietà di forme, ci si attende un risultato anche sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, allo scopo di motivare la frequentazione turistica degli ambienti rurali.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
- Sostanza organica nel suolo.
- N. di aziende coinvolte.
- Ha di SAU interessati.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (perdite di nitrati, aumento sostanza organica, contenimento perdite per erosione) in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

Controlli:

Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 6: INCENTIVAZIONE DELLE COLTURE A FINI ENERGETICI (CE).

1. Illustrazione dei motivi

Lo sviluppo di colture poliannuali erbacee e arboree a fini energetici contribuisce al raggiungimento di alcuni obiettivi stabiliti al Cap. I art. 4 del reg. 1257/99 :

- favorire la riconversione della produzione agricola;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale (contribuendo alle azioni contrastanti i cambiamenti climatici e migliorando la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da inputs chimici di origine agricola).

Lo sviluppo di colture energetiche su terreni agricoli nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, viene proposto solamente nella presente Azione. La proposta è motivata anche per il contributo che tali colture rappresentano, in sostituzione dei combustibili fossili, nel determinare una significativa riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra (anidride carbonica in primis) il cui repentino incremento determina rischi per la stabilità del clima. Successivamente alla conferenza sui cambiamenti climatici di Kyoto, l'UE ha accettato di imporsi legalmente una riduzione dell'emissione dei gas serra dell'8%. L'Italia conseguentemente ha accettato di effettuare riduzioni del 8 %, che ancora devono essere conseguite.

L'Italia opera, inoltre, per raggiungere una quota del 12% di energia proveniente da fonti rinnovabili. L'obiettivo è conseguente al piano sviluppato dalla UE nel 1998 con il "Libro Bianco sulle fonti energetiche rinnovabili", e la successiva "Campagna per il decollo ". Alcune colture agricole a scopo energetico poliannuali (Arundo donax e Mischantus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida) hanno acquisito negli areali della pianura padana , una lunga sperimentazione e sono, quindi, pronte per la coltivazione a livello commerciale. Esse rappresentano un'opportunità di riconversione per gli agricoltori della pianura veneta senza richiedere modifiche degli ordinamenti colturali. Ciò può essere tanto più efficace a livello di mitigazione dell'impatto delle attività agricole.

Ci sono inoltre delle importanti esternalità positive derivanti dalla coltivazione su superfici agricole di pianura delle colture a scopo energetico. Innanzitutto esse svolgono, rispetto ai terreni circostanti investiti a seminativi, un effetto tampone efficace per la riduzione della lisciviazione di nitrati e biocidi nelle acque di falda e superficiali. Esse, inoltre, prevedono un limitato ricorso a fertilizzanti azotati, pesticidi ed in particolare erbicidi nei confronti delle ordinarie coltivazioni praticate nel Veneto. Nelle condizioni pedologiche della pianura veneta contribuiscono al miglioramento del tenore dei terreni in sostanza organica e favoriscono la diversificazione del paesaggio agrario. Incentivano infine lo sviluppo della biodiversità e la disponibilità di habitats per l'avifauna e la fauna selvatica.

L'attivazione della filiera energetica nell'ambito dell'azienda agricola può avere utili benefici per l'intero territorio rurale creando opportunità di lavoro per la produzione dell'energia.

2. Obiettivi e strategia d'azione.

Diffusione di colture agricole poliennali specializzate a fini energetici.

Riduzione della diffusione dei nitrati e dei residui dei principi attivi nelle acque di falda e superficiali

Incremento del tenore in sostanza organica dei terreni

Miglioramento della diversificazione del paesaggio agrario

Incremento della biodiversità e della disponibilità di "habitat" per la fauna selvatica.



3. Contenuti dell'azione.

Impianto e mantenimento di colture agricole specializzate poliennali a fini energetici, quali Arundo donax 0, Miscanthus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida ecc.

Condizioni:

superficie minima: 5.000 mq di SAU

Durata impegno: *colture erbacee poliennali: 10 anni;*
colture arboree: 20 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006, con le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- bacino scolante in Laguna di Venezia;
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).

5. Compatibilità dell'azione

Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
Effetti sinergici: combinazione con le azioni FT, BZU, MR, FS, PPS, PP, SB, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio:

colture erbacee **poliennali:** 600 Eur/ha/anno + incentivo del 20% pari a 120 Eur/ha/anno;

colture arboree: 900 Eur/ha/anno per i primi 10 anni;

700 Eur/ha/anno per i successivi 10 anni.

I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell'Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo "Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente". In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l'Azione CE "Incentivazione delle colture a fini energetici" è contenuta alle pagine 75, 76 e 77 dell'Allegato n. 4 al Piano.

Ai sensi dell'articolo 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità."

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Risparmio tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

Riduzione emissioni di CO₂ in atmosfera.

Riduzione rilascio nutrienti e residui di principi attivi nel terreno.

Formazione di nuovi posti di lavoro in aziende agricole, che dedicano terreni alle colture a fini energetici, e nella filiera delle biomasse.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) ottenibili dalla biomassa prodotta.
- Riduzione emissioni di CO₂ in atmosfera.
- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
- Sostanza organica nel suolo.
- N. di aziende coinvolte.
- Ha di SAU interessati.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione presenze faunistiche, aumento delle specie vegetali ecc.), in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

SOTTOMISURA 6.3: Mantenimento della biodiversità

AZIONE 7: ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (RE)

1. Illustrazione dei motivi

La salvaguardia del patrimonio genetico delle razze locali minacciate di estinzione trova fondamento nell'esigenza di assicurare la conservazione della variabilità e peculiarità genetica, particolarmente per il mantenimento delle caratteristiche di adattabilità all'ambiente di origine. L'azione considera, altresì, il valore scientifico e culturale che il patrimonio genetico delle razze locali può rappresentare.

La conservazione delle razze indigene favorisce, inoltre, la riduzione dei fenomeni di abbandono colturale di aree marginali e declivi in contesti territoriali interessati da tendenziale spopolamento, ed il mantenimento di un intervento antropico a difesa e gestione del territorio.

2. Obiettivi e strategia di azione

Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine, che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione. La tutela avviene tramite il sostegno all'allevamento di razze animali locali, tipiche dell'ambiente agricolo veneto, che svolgano funzioni positive nel mantenimento delle caratteristiche ambientali.



3. Contenuti dell'azione

Allevamento di razze animali locali in via di estinzione, riconosciute da organismi internazionali (FAO).

Bovini: razza Rendena, razza Burlina;

Equini: cavallo agricolo italiano da T.P.R., cavallo di razza Norica, cavallo Maremmano, cavallo di razza Murgese;

Ovini: razza Alpagota, Brogna, Lamonese, Brentegana, Vicentina.

La mancata citazione della razza ovina Brogna negli elenchi FAO non è dovuta all'elevata consistenza della stessa, che è ben inferiore ai 1.000 capi, ma alla non conoscenza della stessa razza da parte della FAO.

Avicoli: Gallina Polverara.

Condizioni:

Iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di razza.

Riproduzione in purezza.

Periodo di impegno: 5 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Applicazione in tutto il territorio regionale nel periodo dal 2000 al 2006.

5. Compatibilità dell'azione

L'azione è compatibile con tutte le restanti azioni previste dalla misura.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Aiuto: 120 EUR/UBA/anno.

Per la Gallina Polverara il coefficiente di trasformazione da capi a UBA è pari a 71 capi adulti per UBA.

Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario sono indicati, ai sensi dell'articolo 24, punto 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e in conformità all'art. 17 del Regolamento (CE) 1750/99, dall'allegato al medesimo regolamento.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'impatto atteso con la diffusione dell'azione RE, Allevamento razze in via di estinzione, consiste nella tutela e nella conservazione di quella diversità genetica, che è propria di razze animali appartenenti alle specie bovine, equine, ovine da tempo allevate nel Veneto e a rischio di estinzione.

I risultati prospettati riguardano l'incremento del patrimonio numerico di ogni singola razza animale individuata dall'azione, che consenta di caratterizzare anche ai fini ambientali la tipicità del paesaggio rurale veneto.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Stato demografico delle razze in estinzione.
- N. UBA, n. fattrici e n. capi per specie e razza.
- N. allevamenti per specie e razza.

11. Monitoraggio e controlli

Monitoraggio del "trend" quantitativo dei capi e degli allevamenti interessati all'azione.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 8: RIPRISTINO E CONSERVAZIONE BIOTOPPI E ZONE UMIDE (BZU).

1. Illustrazione dei motivi

La diversità genetica, che rappresenta un importante fattore di preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, è in fase di depauperazione, a livello internazionale, a causa di talune attività umane. Una parte dell'opinione pubblica ritiene che l'attività agricola partecipi al processo di depauperamento indicato e, seppure sulla scorta dell'esigenza di approfondimento delle conoscenze in materia, si può riconoscere che certune forme estreme di pratica agricola possono comportare conseguenze non desiderate sull'ambiente, sulla perdita di siti o specie particolarmente significativi dal punto di vista della diversità genetica.

2. Obiettivi e strategia di azione

Conservare la diversità genetica attraverso il mantenimento di ambienti ad alto valore naturale (biotopi, zone umide) inseriti in aree agricole, tutelando la fauna selvatica e la flora autoctona. L'impegno è, altresì, rivolto a ristabilire una situazione di equilibrio ambientale attualmente minacciata.

3. Contenuti dell'azione

Interventi di salvaguardia e manutenzione di:
risorgive e fontanili;

bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale;

colonie di nidificazione e dormitori per l'avifauna;

biotopi di rilevanza naturalistica: torbiere, prati umidi, paleoalvei, residui di antichi sistemi dunali ed altri.

Condizioni:

- la superficie massima ammissibile: è pari ad ha 2. Tale superficie nell'ambito lagunare vallivo è estensibile a ha 10;
- sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- presentazione di un progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato;
- durata impegno: 10 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Applicazione per il periodo 2000-2006 con le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- aree di valenza faunistica (L. 157/92 e L.R.50/93).

5. Compatibilità dell'azione

Priorità ad interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, MR, FS, PPS, PP, SB, PR, finalizzati secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del C.C..

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio pari a 450 Eur/ha.

Il premio è limitato alla superficie del biotopo o della zona umida con relative fasce di rispetto.

Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni, AI; AB beneficerà, in aggiunta al premio previsto per la stessa azione BZU, dell'incentivo del 10% del premio per gli altri impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Nel presente Piano di Sviluppo Rurale, rispetto al Programma Pluriennale di Attuazione del Reg. (CEE) 1978/92, gli interventi di ripristino e conservazione di biotopi e zone umide assumono la dignità di azione allo scopo di distinguerli e valorizzarli rispetto agli altri interventi di ricostituzione del paesaggio rurale e di salvaguardia della diversità genetica. Ci si attende, infatti, che le risorgive, i fontanili, i bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale, le torbiere, i prati umidi, i paleoalvei, i residui di antichi sistemi dunali siano individuati, mantenuti e tutelati. Attraverso tale opera di rilevamento e conservazione si rende possibile quella difesa delle caratteristiche di naturalità dell'ambiente agrario, che da un lato comporta il mantenimento di ambienti adatti alla vita di specie animali e vegetali rare e, dall'altro lato, consente il riconoscimento delle peculiarità del paesaggio rurale veneto.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Ricchezza di specie vegetali ed animali.
- Specie rare e/o minacciate.
- N. aziende coinvolte.
- Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione presenze faunistiche, presenze dell'artropodofauna, aumento delle specie vegetali ecc.), in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 9: MESSA A RIPOSO PLURIENNALE (MR).

1. Illustrazione dei motivi

La diversità genetica, che rappresenta un importante fattore di preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, è in fase di depauperazione, a livello internazionale, a causa di talune attività umane. Una parte dell'opinione pubblica ritiene che l'attività agricola partecipi al processo di depauperamento indicato e, seppure sulla scorta dell'esigenza di approfondimento delle conoscenze in materia, si può riconoscere che certune forme estreme di pratica agricola possono comportare conseguenze non desiderate sull'ambiente, sulla perdita di siti o specie particolarmente significativi dal punto di vista della diversità genetica.

L'integrazione della funzione ambientale con le normali pratiche agricole tramite la messa a riposo di terreni anche a scopo didattico – ambientale e per turismo naturalistico potrà inoltre contribuire alla diffusione di una cultura ecologica e di conoscenza degli aspetti naturalistici del territorio rurale veneto.

2. Obiettivi e strategia di azione

La messa a riposo di terreni precedentemente coltivati è finalizzata a:

- ridurre la presenza di residui di fitofarmaci nutrienti di origine agricola (N in particolare) nelle acque sotterranee e di superficie, a tutela della risorsa idrica e idropotabile e per la prevenzione di fenomeni di eutrofizzazione;
- ripristinare habitat per la sopravvivenza e la riproduzione di uccelli (Direttiva 79/409) e la salvaguardia della biodiversità (92/43/CEE);
- incentivare la realizzazione di attività di tipo didattico-culturale-turistico mediante la rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di superfici agricole e/o la realizzazione di percorsi e itinerari naturalistici.

3. Contenuti dell'azione

Messa a riposo per 10 anni di terreni precedentemente coltivati con destinazione a scopi di carattere ambientale quali:

- destinazione aree per fitodepurazione e casse di espansione per attenuare i fenomeni di piena;
- destinazione a prato permanente delle aree di rispetto dei punti di approvvigionamento idropotabile;
- destinazione superfici a finalità agricola - didattico - ambientale all'interno di aziende agricole;
- destinazione aree per rinaturalizzazione ambientale a finalità faunistica;
- creazione di reti ecologiche;

Condizioni:

- progetto di intervento redatto da un tecnico qualificato, comprensivo di un programma di gestione e conservazione;
- divieto utilizzo fitofarmaci, diserbanti, concimi chimici e reflui zootecnici;
- durata impegno: 10 anni;
- possono essere oggetto di messa a riposo pluriennale le superfici che nell'ultimo triennio sono state coltivate;
- non è consentita la produzione di reddito nelle superfici interessate alla presente Azione;
- i proprietari non possono presentare domanda per altri aiuti a carico delle superfici interessate alla presente Azione.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006.

Ai fini dell'applicazione dell'Azione MR nel territorio regionale, si considerano le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- bacino scolante in Laguna di Venezia;

- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- aree di valenza faunistica (L. 157/92 e L.R.50/93).
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).

5. Compatibilità dell'azione

Effetti sinergici per interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, BZU, FS, PPS, PP, SB, PR, finalizzati secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio **600 EUR/ettaro/anno**, in analogia con i mancati redditi definiti dall'art. 31 Reg. (CE) 1257/99.

Ad evitare il completo insuccesso dell'Azione, il premio è stato posto in relazione al contributo per la messa a riposo annuale. La giustificazione economica è riportata alle pagine 77 e 85 dell'allegato n. 4 al Piano. La tabella n. 1 di pagina 85 dell'allegato n. 4 evidenzia quale perdita di reddito lordo deve essere compensata dal premio, mentre il grafico indica la curva di concentrazione del reddito lordo dei seminativi, che costituiscono una delle più diffuse alternative praticate dagli agricoltori.

Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AI, AB beneficerà, in aggiunta al premio previsto per la stessa azione MR, dell'incentivo del 10% del premio per gli altri impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Come emerge dalla lettura del capitolo "Impatto del precedente periodo di programmazione" l'adesione alla misura F, Ritiro dei seminativi dalla produzione, ha interessato appena 24 beneficiari per una superficie totale di 162 ettari.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Ricchezza di specie vegetali ed animali.
- Specie rare e/o minacciate.
- N. aziende coinvolte.
- Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (qualità delle acque, valutazione presenze faunistiche, aumento delle specie vegetali ecc.), in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 10: INTERVENTI A FAVORE DELLA FAUNA SELVATICA (FS).

1. Illustrazione dei motivi

Conservare e aumentare la biodiversità nel territorio rurale, contrastando il fenomeno di depauperamento delle zoocenosi legate agli ambienti rurali.

2. Obiettivi e strategia di azione

Migliorare le disponibilità alimentari, di aree di rifugio e di siti riproduttivi per la fauna selvatica. Limitare le cause di mortalità della fauna selvatica dovute ad alcune pratiche agricole.

3. Contenuti dell'azione

- sfalcio tardivo di prati polifiti permanenti;
- aratura tardiva delle stoppie;
- semina di erbai invernali da sovescio;
- colture a perdere;
- creazione di unità biotiche polifunzionali.

Condizioni:

- sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- prati polifiti permanenti a sfalcio tardivo: 1° sfalcio non prima del 15 luglio, anticipabile al 15 giugno nell'anno d'impianto;
ultimo sfalcio entro il 15 settembre;
divieto d'utilizzo di diserbanti e fitofarmaci;
divieto di procedere ad operazioni colturali diverse dallo sfalcio;
- aratura tardiva delle stoppie: aratura non precedente il 15 marzo dell'anno successivo;
ai conduttori dei fondi è concessa l'aratura parziale delle stoppie dopo il 31 dicembre, per una percentuale massima del 50%, realizzata a fasce alterne;
divieto d'utilizzo di diserbanti e fitofarmaci dopo la mietitura;
- semina di erbai invernali: semina di erbai sui residui di colture primaverili;
aratura e sfalcio non precedenti il 15 marzo dell'anno successivo;
- colture a perdere: semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15 marzo dell'anno successivo;
divieto d'utilizzo di diserbanti e fitofarmaci;
- creazione di unità biotiche polifunzionali: costituite da fasce di colture a perdere alternate a fasce di foraggiere; le fasce avranno larghezza massima di 10 mt.;

le colture a perdere devono rimanere in campo sino al 15 marzo dell'anno successivo;
le foraggere non dovranno essere sfalciate prima del 15 luglio; nell'anno d'impianto anticipabile al 15 giugno;
ultimo sfalcio entro il 15 settembre.

Superficie interessata: minimo mq 2000, massima 10 % della SAU; l'appezzamento massimo accorpato non può essere maggiore di 2 ha.

Progetto redatto da tecnico qualificato.

Durata impegno: 5 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Area di applicazione: pianura.

Periodo 2000-2006.

Ai fini dell'applicazione dell'Azione MR nel territorio regionale, si considerano:

A) Aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali e provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, aree di protezione rotte di migrazione ai sensi della L.157/92;
- oasi faunistiche individuate dai piani faunistici provinciali;
- aree di rispetto degli A.T.C. previste dalla L.R. 50/93 (art. 21, c.13).

B) Aree escluse:

- zone montane e collinari (classificazione Istat)

5. Compatibilità dell'azione

Effetti sinergici con le azioni AB, FT, BZU, PPS, PP, MR, CC, SB.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Premio di Eur/mq./anno:

- prati polifiti permanenti a sfalcio tardivo: 0,017;
- aratura tardiva delle stoppie: 0,013;
- semina di erbai invernali da sovescio: 0,03;
- colture a perdere: 0,125;
- creazione di unità biotiche polifunzionali: 0,14.

I calcoli analitici per l'individuazione dei premi sono riportati alle pagine 77, 78, 79 e 80 dell'allegato n. 4 al Piano.

I premi sono corrisposti per metro quadrato di superficie interessata. Il livello dei premi, commisurato ad ettaro di superficie aziendale, non deve superare i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AB FT, BZU, MR, CC, SB beneficerà dell'incentivo del 10% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a) almeno 5 aziende contigue che aderiscano all'azione FS;
 - b) superficie interessata di almeno 50 ha;
 - c) esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto coordinato e finalizzato alla costituzione di reti ecologiche a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Si prevede un incremento delle specie animali diffuse nel territorio agrario e del numero di soggetti per ogni specie. Tali azioni potranno favorire la riproduzione in ambienti agricoli di specie altrimenti non rappresentate e ricreare un equilibrio biologico di tipo naturale.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Ricchezza di specie animali.
- Specie rare e/o minacciate.
- N. aziende coinvolte.
- Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione presenze faunistiche, aumento della biodiversità ecc.), in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

SOTTOMISURA 6.4: Cura e conservazione del paesaggio agrario.

AZIONE 11 - CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI IN PRATI STABILI (PPS).

1. Illustrazione dei motivi

Inversione della tendenza in atto, che vede come pratica diffusa la rottura dei prati stabili, a salvaguardia della presenza storica degli stessi prati stabili, nelle zone a maggiore vocazione zootecnica.

Salvaguardia delle risorse idropotabili.

Riduzione dell'apporto di concimi chimici e fitofarmaci.

Razionalizzazione dell'uso della fertilizzazione azotata e conservazione della sostanza organica.

Conservazione e incremento della biodiversità.

2. Obiettivi e strategia di azione

- Tutela delle risorse idriche e potabili a servizio delle popolazioni della pianura padano-veneta.
- Salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee.
- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Promozione sistemi di coltivazione estensivi.
- Conservazione ed incremento della presenza storica dei prati stabili.
- Diminuzione delle superfici interessate a seminativo ed incremento delle superfici a prato.

3. Contenuti dell'azione

- Conservazione delle superfici investite a prato permanente.
- Conversione dei seminativi in prati polifiti permanenti.
- Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:

- obbligo di adottare sistemi di lotta contro le infestanti;
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno, dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga. Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione degli organi di taglio in modo da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale devono essere allocate all'esterno dell'azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- divieto di concimazione lungo i corsi d'acqua in una fascia della larghezza di m 5;
- la presenza di siepi, per la lunghezza minima di 80 metri lineari per ha di prato, comporta il riconoscimento di un incentivo pari a 70 Eur/ettaro/anno;
- le attività di mantenimento devono essere descritte in un apposito piano aziendale agroambientale e il beneficiario deve tenere un registro aziendale dove annotare sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, la quantità e il tipo di prodotti impiegati e le produzioni ottenute.

Condizioni conversione. Oltre alle condizioni previste per la conservazione si aggiungono le seguenti:

- i terreni debbono essere stati coltivati a seminativo nel triennio precedente a quello di impegno;
- il beneficiario deve realizzare la riconversione entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere la stessa destinazione d'uso per tutto l'impegno previsto (5 anni);
- presentazione piano di ripristino;
- semina miscuglio polifita

- secondo le indicazioni che saranno impartite con le "Norme tecniche";
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Periodo 2000-2006. Ambiti territoriali di applicazione: nella pianura padano-veneta le Zone Omogenee di Programmazione n. 3 e n. 4, così come definite dal Programma Pluriennale Regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92, che corrispondono alle zone di ricarica degli acquiferi e alle aree di risorgiva.

Ai fini dell'applicazione dell'Azione PPS si considerano le seguenti aree preferenziali:

- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.);
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

5. Compatibilità e coerenza della misura

Effetti sinergici: combinazione con le azioni BZU, FS, SB, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

VOCI DI COSTO	IMPORTO PREMIO Eur/ha/anno	AIUTO SUPPLEMENTARE PER LA PRESENZA DI SIEPI (art. 52 Reg. 1257/99) Eur/ha/anno
Conservazione prati	450	70
Conversione dei seminativi in prati	600	

Nella conversione dei seminativi in prati il premio medio, determinato sulla base dei costi di adesione, risulterebbe superiore al massimale indicato dal Reg. (CE) 1257/99 e, pertanto, come premio è stato assunto lo stesso massimale.

Con nota del 08 giugno 2000 è stato comunicato agli Uffici della Regione Veneto il parere in materia di conversione dei seminativi in prati, che è stato adottato il 07.6.2000 dall'Unità Giuridica della D.G. VI Agricoltura della Commissione Europea. Tale parere indica che il montante massimo dell'aiuto per la conversione dei seminativi in prati può arrivare a 600 Eur/ettaro.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a. almeno 5 aziende che aderiscano all'azione PPS;
 - b. superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari;
 - c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
 - d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali indicati dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Ci si attende di invertire la tendenza alla rottura dei prati stabili in favore dei seminativi e conseguentemente si prevede di salvaguardare i siti di emungimento delle risorse idriche destinate alle popolazioni della pianura padano-veneta. E' atteso quindi un favorevole impatto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche di alcune zone di pregio (Alta e media pianura delle provincie di Vicenza e Padova).

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
- Sostanza organica nel suolo.
- N. aziende coinvolte.
- Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione qualitativa del cotico, perdite di nitrati, aumento sostanza organica) in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione. Monitoraggio del trend delle superfici interessate da prati.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 12 - CONSERVAZIONE E RECUPERO DI PRATI E PASCOLI DI COLLINA E MONTAGNA (PP).

1. Illustrazione dei motivi

I prati e pascoli di collina e montagna sono soggetti al sottoutilizzo o all'abbandono con evidenti conseguenze in termini di avanzamento del bosco e di maggior esposizione agli incendi. In tale situazione la Normale Buona Pratica Agricola rappresenta un'ipotesi del tutto teorica.

L'Azione è, pertanto, giustificata dalle sottoelencate motivazioni in termini di difesa dell'ambiente.

Tutela e conservazione dei prati e pascoli di collina e montagna dall'abbandono, dall'avanzamento del bosco, dal degrado idrogeologico e paesaggistico.

Salvaguardia dei valori paesaggistici e funzionali del territorio.

Mantenimento della fruibilità turistica.

Riduzione dell'apporto di concimi chimici.

Razionalizzazione dell'uso della fertilizzazione azotata e conservazione della sostanza organica.

2. Obiettivi e strategia di azione

- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Conservazione della fruibilità del territorio a fini turistico-ambientali.
- Tutela del territorio dai fenomeni dell'abbandono, dell'erosione e del dissesto idrogeologico.
- Regimazione dello scorrimento delle acque meteoriche attraverso la cura dei prati e dei pascoli.

3. Contenuti dell'azione

- Conservazione e recupero delle superfici a pascolo e prato-pascolo.
- Conservazione delle superfici investite a prato permanente.

- Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:

Pascoli e prati pascoli:

- pulizia annuale da erbe e arbusti infestanti;
- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque.

Le condizioni di seguito elencate differenziano l'Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola; quest'ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete rappresenta un'ipotesi del tutto teorica:

- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- carico massimo pascolamento 1,4 UBA;
- divieto di fertilizzazione chimica;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.

Prati:

- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale devono essere allocate all'esterno dell'azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- Le condizioni di seguito elencate differenziano l'Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola; quest'ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete rappresenta un'ipotesi del tutto teorica:
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda;
- divieto di concimazione lungo i corsi d'acqua in una fascia della larghezza di m 5;

Condizioni recupero prati-pascoli e pascoli abbandonati:

- obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno. In alternativa, è consentito il recupero mediante pascolamento con animali di sufficiente rusticità e adattabilità;
- obbligo di ripulire da arbusti il terreno, nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dai Servizi Forestali, Enti Parco o altri Enti preposti;
- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Periodo 2000-2006. Ambiti territoriali di applicazione: collina e montagna.

Ai fini dell'applicazione dell'Azione PP nel territorio regionale, si considerano aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

5. Compatibilità e coerenza della misura

Effetti sinergici: combinazione con le azioni BZU, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.. Associazioni di proprietari privati e cooperative.

In caso di recupero di prati-pascoli e pascoli di montagna abbandonati il premio può essere concesso a beneficiari sostitutivi del proprietario, qualora lo stesso sia non identificabile o irreperibile.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

VOCI DI COSTO	IMPORTO PREMIO €/ha/anno	
	Giaciture pianeggianti o poco acclivi	Giaciture a pendenza elevata
Conservazione pascoli	45	84
Ripristino pascoli	78	129
Conservazione prati pascoli e prati	75	145
Ripristino prati pascoli e prati	104	173

- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a. almeno 5 aziende che aderiscano all'azione PP;
 - b. superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari;
 - c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
 - d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali indicati dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Si prevede il contenimento della diffusione del bosco in terreni un tempo agricoli. Da questa azione ci si attende la riduzione dei fenomeni legati agli incendi di terreni incolti ed abbandonati, nonché il recupero delle malghe non più attive.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Rapporto superfici foraggere/UBA.
- N. aziende coinvolte.
- Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione qualitativa del cotico, perdite di nitrati, aumento sostanza organica, contenimento perdite per erosione) in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione. Monitoraggio del trend delle superfici interessate da prati e pascoli.

Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 13: INTRODUZIONE E CONSERVAZIONE SIEPI E BOSCHETTI (SB).

1. Illustrazione dei motivi

Conservazione di elementi caratteristici del paesaggio agricolo veneto e salvaguardia degli elementi naturali e seminaturali dell'ambiente rurale.

Risulta, altresì, opportuno perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali (miglioramento della qualità ambientale ed incremento della biodiversità).

2. Obiettivi e strategia di azione

Conservazione e ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici dell'ambiente rurale, quali siepi, bande boscate, boschetti.

3. Contenuti dell'azione

Interventi:

- Introduzione di siepi, con fascia di rispetto o bande boscate.
- Conservazione di siepi o bande boscate.
- Introduzione di boschetti.
- Conservazione di boschetti.

Condizioni:

Superficie: minimo 5%; massimo 10% della SAU.

nelle valli da pesca il limite minimo può essere inferiore al 5% della SAU.

Per i boschetti: estensione minima 500 mq, massima 10.000 mq, non contigui ad altra superficie a bosco.

Durata impegno: 5 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Periodo 2000-2006.

Ai fini dell'applicazione dell'Azione SB nel territorio regionale, si considerano le seguenti aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- bacino scolante in Laguna di Venezia;
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante). L'elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e integrazione, con il relativo programma d'azione, e l'elenco delle aree sensibili saranno resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d'azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi nell'individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
- aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.);
- aree di valenza faunistica ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 50/93;
- aree tutelate ai sensi della L. 1497/1939.

Sono escluse le zone collinari e montane (classificazione ISTAT).

5. Compatibilità dell'azione

Effetti sinergici: combinazione con le azioni AI, AB, FT, CC, CE, BZU, MR, FS, PPS, PP, PR.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Le voci di costo di cui tiene conto il premio, come esposte nella tabella sottostante, possono essere le seguenti.

Siepi:

- compenso per la gestione nella fascia di rispetto inerbita;
- compenso per spese inerenti all'introduzione e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per siepi esistenti da oltre 5 anni.

Il compenso per le fasce di rispetto si calcola sulla loro superficie, ad esclusione di quella interessata dalla siepe, pari a 1 mq per ogni metro lineare.

Le spese inerenti all'introduzione della siepe, calcolate come media dei costi di impianto e manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate ad una superficie di 1 mq per metro lineare di siepe.

Il compenso per costi di manutenzione, applicabile a impianti esistenti da almeno 5 anni (conservazione), va calcolato per una superficie pari ad 1 mq per metro lineare di siepe.

Per le siepi di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per conservazione.

Boschetti:

- compenso per spese inerenti all'impianto e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per boschetti esistenti da oltre 5 anni.

Le spese inerenti all'introduzione del boschetto, calcolate come media dei costi di impianto e manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate alla superficie del boschetto stesso, comprensiva della fascia di rispetto.

Per i boschetti di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per conservazione.

I premi sono corrisposti per metro quadrato di superficie interessata all'intervento, computando anche le necessarie fasce di rispetto, che sono considerate parte integrante dell'intervento stesso. Le superfici interessate sono correlate alla superficie aziendale; infatti, esse devono riguardare un'incidenza minima del 5%, che assicura un'efficace ricaduta ambientale. Il limite massimo è dato dalla necessità che il livello dei premi, commisurato ad ettaro di superficie aziendale, non superi i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Tabella dei premi.

VOCI DI COSTO	Costi di gestione per la fascia di rispetto (€/mq/anno)	IMPIANTO e manutenzione nei primi 5 anni (€/mq/anno)	MANUTENZIONE Dopo il 5° anno (€/mq/anno)	MODALITA' DI CALCOLO
Conservazione siepi	0,1		0,5	0,5 x L x N + 0,1x f.r..
Introduzione siepi	0,1	1,5		1,5 x L x N + 0,1 x f.r.
Conservazione boschetti			0,15	0,15 x S.b.
Introduzione boschetti		0,24		0,24 x S.b.

Legenda:

L: lunghezza siepe.

N: numero di filari.

f.r. fascia rispetto.

n: numero di piante messe a dimora.

S.b: superficie boschetto.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 1. almeno 15 aziende che aderiscano all'azione SB;
 2. lunghezza complessiva di formazioni lineari di almeno km. 5;
 3. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
 4. esistenza di un soggetto aggregante, che presenti un progetto complessivo finalizzato alla costituzione di reti ecologiche, a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.
- Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'azione ha connotazioni di carattere prevalentemente ambientale mediante la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio rurale veneto, con la manutenzione e l'incremento di elementi vegetali sia lineari che a superficie varia.

10. Indicatori fisici di realizzazione

- Numero aziende coinvolte.
- Superficie interessata per le diverse tipologie.
- Km. di siepi, Ha di bande boscate e boschetti realizzati e/o conservati.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (valutazione presenze faunistiche, presenze dell'artropodofauna, valutazione dell'impatto dell'impianto/conservazione di siepi e boschetti a livello territoriale) in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli.

Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

AZIONE 14: MANTENIMENTO DI ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE VENETO (PR).

1. Illustrazione dei motivi

La salvaguardia del paesaggio agrario costituisce uno degli obiettivi delle misure agroambientali previste dal Reg. (CE) 1257/99.

Si individuano come elementi caratteristici e tradizionali del paesaggio rurale veneto negli ambiti di pianura e di collina e montagna:

paesaggio di pianura:

“piantate” di vite maritata, grandi alberi isolati, tracciati interpoderali tipici denominati localmente "careson", filari di gelsi;

paesaggio di collina e montagna:

cigionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, lastre, roccoli;

paesaggio vallivo lagunare: manutenzione dei canneti.

2. Obiettivi e strategia di azione

Obiettivo dell'azione è la tutela delle rare testimonianze del paesaggio agrario tradizionale del Veneto, attraverso il riconoscimento economico dei costi necessari per il mantenimento di opere, di sistemazioni agrarie ed elementi naturali la cui conservazione dipende direttamente dall'intervento e dalle cure costanti dell'uomo.

3. Contenuti dell'azione

Mantenimento dei seguenti elementi del paesaggio:

paesaggio di pianura:

mantenimento piantata, grandi alberi isolati, "careson", filari di gelsi, "siepe a gelosia";

paesaggio di collina e montagna:

cigionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, lastre, roccoli.

paesaggio vallivo lagunare: canneti.

Condizioni e criteri:

durata impegno: 5 anni;

la superficie oggetto di aiuto viene calcolata come di seguito specificato:

piantata, filari di gelsi, "siepe a gelosia": si considera una fascia della larghezza di m 3 per ogni ml. di elemento lineare;

grandi alberi isolati: si considera una superficie pari ad una circonferenza del raggio di m 10 che abbia come centro l'albero stesso;

"careson": si considera la larghezza del tracciato, che non deve essere inferiore a m 6, comprensiva di almeno un filare alberato;

cigionamenti, roccoli, lastre, terrazzamenti, lunette, muretti a secco: il premio è erogato in ragione della superficie sistemata;

canneti nel paesaggio vallivo lagunare: il premio è erogato in ragione della superficie interessata alla manutenzione.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006. Ai fini dell'applicazione dell'Azione PR nel territorio regionale, si considerano aree preferenziali:

- parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
- siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- aree di valenza faunistica ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 50/93;
- aree tutelate ai sensi della L. 1497/1939.

5. Compatibilità e coerenza della misura

Effetti sinergici: combinazione con le azioni AI, AB, FT, CC, CE, BZU, MR, FS, PPS, PP, RE, SB.

6. Categoria dei beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Il sostegno è rapportato alla superficie coinvolta nelle operazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti e ai mancati redditi connessi alla superficie sottratta o non ricondotta alla coltivazione, compresi gli eventuali costi accessori.

Piantata, filari di gelsi, "siepe a gelosia", "careson", grandi alberi isolati, alberature interpoderali, roccoli: il premio corrisposto è pari a 0,24 euro/mq per la superficie interessata.

Ciglionamenti: il premio corrisposto è pari a 600 euro/ha per la superficie interessata.

Terrazzamenti, lunette, lastre muretti a secco: il premio corrisposto è pari a 0,9 Eur/metro lineare di lunghezza dei terrazzamenti, delle lunette, delle lastre o dei muretti a secco.

Canneti nel paesaggio vallivo lagunare: per la manutenzione dei canneti il premio è pari a 450 €/ha/anno.

Superficie minima interessata pari a 200 mq., superficie massima 5 ettari.

I premi indicati dovranno rispettare i massimali previsti dall'art.24 del Reg. (CE) 1257/99.

Non sono ammessi elementi all'interno di giardini.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2., del Regolamento (CE) 1750/99 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.

I calcoli analitici per l'individuazione dei premi sono riportati alle pagine 85 e 86 dell'allegato n. 4 al Piano.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Si prevede di poter salvaguardare la presenza nel territorio regionale di quegli elementi tipici delle caratteristiche di ruralità della cultura ambientale veneta.

La memoria storica di tali elementi paesaggistici ha rilevanza ai fini della conoscenza e della riscoperta dei principi costitutivi della tradizione produttiva e rurale del Veneto.



10. Indicatori fisici di realizzazione

- Numero aziende coinvolte.
- Superficie interessata.
- N. e dimensioni degli elementi conservati suddivisi per tipologia.

11. Monitoraggio e controlli

Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori in aree di monitoraggio permanente all'interno di aziende campione.

I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno georeferenziati per un'analisi territoriale dell'adesione e per perfezionare le valutazioni.

Controlli.

Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.

Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell'art. 47 del Reg. (CE) 1750/99.

SCHEMI RIEPILOGATIVI DELLE AZIONI DELLA MISURA 6 - AGROAMBIENTE

Obiettivi della misura	Sottomisure	Obiettivi specifici	Azioni	Obiettivi operativi dell'azione	Indicatori di realizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Contenere dispersione sostanze tossiche • Ridurre l'inquinamento delle risorse idriche Tutelare il consumatore	Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuire residui principi attivi nei prodotti. • Diminuire residui principi attivi nello ambiente, con particolare riguardo alle acque superficiali e sotterranee • Ridurre i nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee. 	AI	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzare e ridurre l'impiego di fitofarmaci e diserbanti • Ridurre l'impiego di concimi azotati e fosfatici • Migliorare la qualità e la salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di prodotti fitosanitari. • Impiego di fertilizzanti. • Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e di fitofarmaci. • Impiego di acqua per irrigazione. • Residui di principi attivi nei prodotti. • N. aziende. • Ha di SAU interessata per tipologia di coltura.
			AB	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre l'impiego di fitofarmaci e diserbanti • Ridurre l'impiego di concimi chimici • Aumentare la qualità e la salubrità dei prodotti agricoli • Incrementare la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica • Valorizzare i circuiti di commercializzazione dei prodotti biologici 	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. • Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e di fitofarmaci. • Impiego di acqua per irrigazione. • Residui di principi attivi nei prodotti. • N. aziende. • Ha di SAU ad agricoltura biologica e in regime di conversione per tipologia di coltura.

Obiettivi della misura	Sottomisure	Obiettivi specifici	Azioni	Obiettivi operativi dell'azione	Indicatori di realizzazione
			FT	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre i rilasci di fitonutrienti nelle acque superficiali e sottosuperficiali • Ridurre la deriva di particelle inquinanti propagantesi da insediamenti industriali e dalla rete viaria a forte intensità di traffico. • Contenere la erosione idrica superficiale. • Aumentare la qualità paesaggistica e la complessità ecosistemica dell'ambiente rurale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdite di fitonutrienti per lisciviazione. • N. aziende coinvolte. • Ha di SAU interessati. • Lunghezza della rete idrica o viaria interessate. • Km di siepi e ha di bande boscate realizzate e/o conservate
<ul style="list-style-type: none"> • Conservare le risorse • Ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera • Conservare e incrementare la biodiversità • Tutelare e 	Conservazione delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Salvaguardare il suolo dall'erosione • Mantenere e aumentare la fertilità del suolo • Utilizzare materie prime rinnovabili per scopi energetici 	CC	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il fenomeno della percolazione e del dilavamento di composti azotati nelle acque superficiali e profonde • Arricchire il terreno di sostanza organica, migliorandone le caratteristiche di fertilità • Contrastare il fenomeno dell'erosione superficiale 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdite di fitonutrienti per lisciviazione. • Sostanza organica nel suolo. • N. aziende coinvolte. • Ha di SAU interessati.

Obiettivi della misura	Sottomisure	Obiettivi specifici	Azioni	Obiettivi operativi dell'azione	Indicatori di realizzazione
Diversificare il paesaggio		<ul style="list-style-type: none"> Ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera 	CE	<ul style="list-style-type: none"> Incentivare la diffusione delle colture energetiche di tipo pluriennale Ridurre il fenomeno della percolazione e del dilavamento di composti azotati nelle acque superficiali e profonde Arricchire il terreno di sostanza organica, migliorandone le caratteristiche di fertilità Contrastare il fenomeno dell'erosione superficiale Aumentare la biodiversità e la disponibilità di siti per la fauna selvatica Diversificare il paesaggio Ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera 	<ul style="list-style-type: none"> Tonnellate equivalenti di petrolio ottenibili dalla biomassa prodotta. Riduzione emissioni di CO2 in atmosfera. Perdite di fitonutrienti per lisciviazione. Sostanza organica nel suolo. N. di aziende coinvolte. Ha di SAU interessati.
	Mantenimento della biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> Conservare la diversità genetica Tutelare la flora e la fauna selvatica Mantenere ambienti ad alto valore naturalistico 	RE	<ul style="list-style-type: none"> Tutelare e conservare la diversità genetica di razze locali appartenenti alle specie bovine, equine, ovine, 	<ul style="list-style-type: none"> Stato demografico delle razze in estinzione. N. UBA, n. fattrici e n. capi per specie e razza. N. allevamenti per specie e razza.
		<ul style="list-style-type: none"> Mantenere e aumentare la fertilità del suolo Ridurre l'emissione di CO2 nell'atmosfera 	BZU	<ul style="list-style-type: none"> Conservare la diversità genetica attraverso il mantenimento di ambienti ad alto valore naturale (biotopi, zone umide) inseriti in aree agricole Tutelare la fauna selvatica e la flora autoctona. 	<ul style="list-style-type: none"> Ricchezza di specie vegetali e animali. Specie rare e/o minacciate. N. aziende coinvolte. Superficie interessata.

Obiettivi della misura	Sottomisure	Obiettivi specifici	Azioni	Obiettivi operativi dell'azione	Indicatori di realizzazione
			MR	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre il fenomeno della percolazione e del dilavamento di composti azotati nelle acque superficiali e profonde Contenere l'impiego di fitofarmaci e diserbanti Arricchire il terreno di sostanza organica, migliorandone le caratteristiche di fertilità. Aumentare la biodiversità e la disponibilità di siti per la fauna selvatica. Incrementare la qualità paesaggistica e la complessità ecosistemica dell'ambiente rurale. 	<ul style="list-style-type: none"> Ricchezza di specie vegetali e animali. Specie rare e/o minacciate. N. aziende coinvolte. Superficie interessata.
			FS	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare le disponibilità alimentari, di aree di rifugio e di siti riproduttivi per la fauna selvatica. Limitare le cause di mortalità della fauna selvatica dovute ad alcune pratiche agricole. 	<ul style="list-style-type: none"> Ricchezza di specie animali. Specie rare e/o minacciate. N. aziende coinvolte. Superficie interessata.
	Cura e conservazione del paesaggio agrario	<ul style="list-style-type: none"> Riconvertire i seminativi al regime sodivo. Mantenere paesaggio tradizionale e paesaggio seminaturale. Tutelare la flora e la fauna selvatica. Prevenire gli incendi. 	PPS	<ul style="list-style-type: none"> Tutelare risorse idriche. Tutelare ambiti di rilevanza paesaggistica. Invertire la tendenza in atto di rottura dei prati stabili a salvaguardia della presenza storica degli stessi nelle zone di approvvigionamento idrico. Convertire seminativi in prati stabili. Promuovere foraggicoltura. Promuovere sistemi estensivi. 	<ul style="list-style-type: none"> Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e di fitofarmaci. Sostanza organica nel suolo. N. aziende coinvolte. Superficie interessata.

Obiettivi della misura	Sottomisure	Obiettivi specifici	Azioni	Obiettivi operativi dell'azione	Indicatori di realizzazione
		<ul style="list-style-type: none"> Recuperare terreni abbandonati. 	PP	<ul style="list-style-type: none"> Conservare e recuperare prati e pascoli in collina e montagna. Tutelare ambiti di rilevanza paesaggistica dai fenomeni dell'abbandono, della erosione e del dissesto idrogeologico. Mantenere la fruibilità turistica. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapporto superfici foraggere/UBA. N. aziende coinvolte. Superficie interessata.
			SB	<ul style="list-style-type: none"> Ripristinare, introdurre e mantenere siepi, bande boscate e boschetti. 	<ul style="list-style-type: none"> N. aziende coinvolte Superficie interessata Km di siepi e ha di bande boscate e boschetti realizzati e/o conservati
			PR	<ul style="list-style-type: none"> Ripristinare, introdurre e mantenere elementi del paesaggio rurale veneto 	<ul style="list-style-type: none"> N. aziende coinvolte. Superficie interessata. N. e dimensioni elementi conservati suddivisi per tipologia.

MISURA 7 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

(articolo 25) cod. U.E. (g)

**ASSE 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
Sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema**

**SOTTO ASSE 2: Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale
del comparto agroalimentare ed agroindustriale**

1. Illustrazione dei motivi

Il settore agroindustriale presente nel territorio regionale ha elementi di forte caratterizzazione strutturale ed organizzativa, più evidenti in alcuni settori rispetto ad altri. Come emerso nella prima parte tuttavia abbisogna di ammodernamento degli assetti strutturali e tecnologici, nonché di consolidamenti economici in grado di sviluppare concretamente le azioni di filiera e di internalizzazione del valore aggiunto proprio dei prodotti agroalimentari veneti.

La presenza in questo comparto, specie nei settori più tradizionali, dell'associazionismo dei produttori sotto forma di società cooperative o di Organizzazioni dei produttori costituite ai sensi delle vigenti normative comunitarie e statali, impone la massima attenzione a questo settore a valle del processo economico, in quanto in grado, se opportunamente coordinato e collegato con la fase a monte della produzione, di valorizzare appieno le caratteristiche qualitative dei prodotti.

Si tratta quindi di realizzare uno sviluppo coordinato ed un rafforzamento economico delle piccole e medie imprese operanti nell'agroalimentare fornendo loro quegli strumenti di supporto capaci di accrescere la loro competitività nelle auspiccate direzioni: commerciale, ambientale, occupazionale.

Punti di carenza evidenziati e che meritano di essere richiamati in quanto comuni al comparto sono:

- eccessiva frammentazione delle imprese di produzione e trasformazione con conseguentemente insufficiente modulo dimensionale,
- basso grado di capitalizzazione delle società cooperative,
- struttura dei costi ed organizzazione non competitiva,
- inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti,
- insufficiente grado di informatizzazione e di implementazione di sistemi di controllo della qualità e dei processi produttivi,
- ridotta innovazione di processo e di prodotto con conseguente ricaduta sugli aspetti di carattere ambientale,
- bassa propensione al marketing unitamente ad una gamma di prodotti spesso limitata e tendenzialmente tradizionale.

Nell'ambito della descrizione dei punti di criticità e di forza dell'agricoltura regionale sono emersi alcuni aspetti dell'agroalimentare che devono essere ripresi ed approfonditi, per fornire un quadro complessivo della situazione specificatamente distinta per ciascun settore. L'allegato 1 al presente Piano di Sviluppo Rurale VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITÀ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, ed in particolare le premesse alle schede di settore, fornisce un quadro sufficientemente ampio della situazione attuale delle produzioni agricole ad agroalimentari della Regione.

2. Obiettivi e strategia d'azione

L'**obiettivo globale** della misura si ritiene possa essere sintetizzato nel: miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito di sistemi integrati di filiera.

Obiettivi specifici della misura sono:

- partecipazione del settore agricolo al processo di trasformazione agroalimentare,
- integrazione economica di filiera mediante una razionalizzazione, concentrazione e differenziazione dell'offerta,
- promozione di uno sviluppo economico integrato che accresca l'orientamento competitivo delle imprese e la capacità concorrenziale dell'offerta,
- incentivare e salvaguardare l'occupazione e il lavoro nella filiera agroalimentare, favorendo il ricambio generazionale e le pari opportunità fra uomini e donne,
- favorire l'offerta di servizi ed attività per uno sviluppo economico locale,
- favorire la tutela delle risorse naturali e forestali ed il mantenimento dell'equilibrio ambientale.

Obiettivi operativi che si potranno perseguire con le azioni previste dalla presente misura sono:

- concentrare l'offerta dei prodotti agroalimentari,
- razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione mediante accordi di filiera o contratti di programma,
- differenziare l'offerta delle produzioni creando prodotti a forte carattere innovativo individuando nuovi sbocchi di mercato,
- innovare i processi produttivi mediante l'applicazione di nuove tecnologie,
- introdurre sistemi di controllo della qualità e delle condizioni igienico - sanitarie degli stabilimenti di lavorazione,
- adeguare e migliorare le condizioni di lavoro ed ergonomiche degli addetti,
- innovare i sistemi di confezionamento e di presentazione riducendo l'utilizzo di materiale inquinante o non più utilizzabile ed incentivare l'utilizzo di fonti energetiche alternative,
- migliorare e controllare l'inquinamento ambientale, acustico e paesaggistico adottando sistemi innovativi e di riduzione delle fonti inquinanti.

Tali obiettivi saranno modulati in funzione dei soggetti proponenti e dei diversi settori di intervento dove più evidenti sono le priorità e differenziazioni e dove è più necessario intervenire in alcuni punti della filiera rispetto ad altri, in dipendenza di sicuri sbocchi di mercato e conseguenti effetti positivi di natura economico-gestionali.

Per questa misura risulta necessario operare con strategie d'azione particolarmente innovative che consentano di centrare gli obiettivi in funzione del settore e del soggetto che attua l'azione in uno stretto rapporto fra aziende primarie fornitrici del prodotto e imprese che trasformano e commercializzano il prodotto derivato.

3. Tipologie di azioni

La descrizione dei singoli settori, unitamente al quadro d'insieme delle problematiche di presenza commerciale nei mercati esteri e delle azioni realizzate nei precedenti periodi di programmazione, nonché l'evidenziazione dei punti di debolezza delle singole filiere, unitamente agli obiettivi generali ed operativi della misura del Piano di Sviluppo Rurale, consentono di individuare una serie di azioni che sono necessariamente differenziate per settore, ed assumono, per ciascuno di essi, in relazione alle finalità specifiche, valenze operative e connotazioni organizzative, priorità necessariamente differenziate.

La tipologia degli investimenti ammissibili può essere ricondotta alla seguente elencazione:

- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente e con la eliminazione delle fonti inquinanti e dei reflui di lavorazione,



- investimenti per la ristrutturazione, l'ammodernamento e la razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
- acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione che innovino e razionalizzino il processo produttivo,
- acquisto di attrezzature informatiche e di programmi che migliorano l'efficienza produttiva,
- interventi di miglioramento della sicurezza nel lavoro e delle condizioni dei lavoratori,
- acquisizione di impianti e stabili di lavorazione da parte di imprese del settore per una concentrazione dell'offerta,
- realizzazione di interventi sulla base di accordi di programma e patti territoriali che aumentino la capacità occupazionale e razionalizzino le lavorazioni,
- introduzione di sistemi di controllo della qualità e certificazione di sistemi di gestione.

Sono ammissibili quindi, nei diversi settori produttivi, le spese per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, le nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici, nonché le spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ammessi a beneficio.

Tenuto conto della eleggibilità delle azioni stabilita dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e n. 1750/1999 e dei vincoli, prescrizioni e divieti introdotti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, nella valutazione degli interventi ammissibili all'aiuto previsto dalla presente Misura si fa esplicito riferimento all'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITÀ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, ed in particolare alle schede di settore che individuano le condizioni generali di ammissibilità, gli investimenti ammissibili a determinate condizioni e gli investimenti non ammissibili.

Si specifica che i settori per i quali è previsto l'intervento ai sensi della presente misura e alle condizioni, vincoli e prescrizione stabilite nell'allegato 1, sono:

- carne bovina,
- carne suina,
- carne avicola
- uova,
- latte bovino,
- vitivinicolo,
- ortofrutticolo,
- olio di oliva,
- cereali e riso,
- oleaginose,
- tabacco (con le limitazioni della scheda di cui all'allegato 1),
- zucchero (non sono ammessi investimenti).

Per i settori sopraindicati valgono quindi le limitazioni, prescrizioni e i vincoli indicati nelle specifiche schede riportate nell'allegato 1 del Documento Normativo di Integrazione al Piano di Sviluppo Rurale, e comunque non è possibile prevedere un aumento della capacità di trasformazione a meno di una riduzione della capacità totale abbandonata nel territorio regionale.

Per i seguenti settori, per i quali non sono state esplicitate le specifiche schede, in quanto di rilevanza marginale per l'economia agricola regionale:

- vivaismo,
- floricoltura
- fungicoltura,
- allevamenti minori,
- piante officinali,
- sementi,
- piccoli frutti,

- piante da fibra (canapa),
- patate,
- prodotti di nicchia intesi come prodotti non contingentati e non soggetti ad alcuna organizzazione comune di mercato,

sono ammesse le seguenti tipologie di investimenti:

- investimenti di adeguamento igienico-sanitario e delle condizioni di sicurezza del lavoro negli stabilimenti,
- adeguamento, costruzione ed ammodernamento degli impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti trattati,
- interventi di tutela dell'ambiente e di trattamento dei reflui e dei sottoprodotti della lavorazione,
- introduzione di certificazioni del sistema qualità del processo produttivo,
- acquisizione di impianti preesistenti se funzionali al piano di sviluppo dell'impresa, adeguamenti informatici,
- acquisto di macchine ed attrezzature al servizio di una pluralità di aziende per il miglioramento qualitativo nella fase di raccolta e prima conservazione.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Tenuto conto che la misura interessa imprese che operano nel territorio e sono con esso strettamente connesse, la misura va applicata a tutto il territorio regionale per una durata pari all'intero periodo di programmazione 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza degli aiuti

Gli interventi previsti dalla misura rientrano fra quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 n. 1750/1999 e compatibili con le prescrizioni e i vincoli stabiliti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato a cui possono fare riferimento.

Ciascun progetto dovrà dimostrare che i prodotti per i quali intende realizzare gli investimenti hanno concreti sbocchi di mercato, mediante una analisi delle prospettive commerciali dell'impresa e delle collocazioni sul mercato che il prodotto potrà avere nel breve-medio periodo. Unitamente a ciò si richiede a supporto della documentazione istruttoria contratti o impegni di commercializzazione che garantiscano il collocamento sul mercato dei prodotti lavorati.

L'inserimento di iniziative agroindustriali nella filiera produttiva comportano un collegamento stretto con le iniziative "a monte" del processo di trasformazione: verrà pertanto creata ed incentivata una connessione funzionale e di innovazione fra le iniziative oggetto di finanziamento in questa misura e quelle che beneficiano di aiuto pubblico ai sensi della Misura 1. Tale effetto sinergico sarà maggiormente realizzabile nei rapporti sociali fra imprese agroalimentari costituite in forma di società cooperativa e i soci titolari di imprese che producono prodotti di base.

6. Categoria dei beneficiari

Soggetti beneficiari sono coloro che sostengono l'onere finanziario degli investimenti e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dall'attuazione degli interventi medesimi.

Dal punto di vista giuridico quindi potranno beneficiare degli interventi sia le imprese cooperative che le altre imprese costituite nelle forme societarie o individuali previste dal Codice civile.

L'aiuto è concesso alle imprese che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. In tal senso, quindi, l'elenco delle normative di cui allegato 2 al presente Piano di Sviluppo Rurale "Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, e benessere degli animali"

costituiranno obbligo per le imprese ed elemento di valutazione delle istanze dalle medesime presentate.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Per la tipologia degli interventi è da privilegiarsi una programmazione, anche pluriennale, degli investimenti aziendali che corrispondano ed identifichino una progettualità integrata dell'impresa. La programmazione degli interventi deve articolarsi in un organico piano aziendale redatto sulla base delle condizioni dell'impresa, dalla natura e congruità economico-finanziaria degli investimenti da realizzare, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di settore.

La redditività dell'impresa è individuata rilevando dai bilanci delle imprese una redditività complessiva positiva nonché la solidità patrimoniale, ponendo a confronto le voci più significative dei bilanci approvati e di quelli di previsione. A titolo di esempio si potranno considerare alcune voci dello stato patrimoniale: immobilizzazioni, crediti, attivo circolante, patrimonio netto, utili o perdite di esercizio, il grado di indebitamento e la tipologia dei debiti, e del conto economico: valori della produzione, costi della produzione, proventi ed oneri finanziari, ecc.. Si procederà inoltre ad una riclassificazione del bilancio con l'individuazione degli indici più significativi di solidità, elasticità, liquidità e di sviluppo.

Una medesima impresa può beneficiare di interventi pubblici, ai sensi della presente misura, per un volume complessivo di investimenti aziendali che è determinato nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in correlazione con:

- la sopportabilità della partecipazione alla spesa da parte del richiedente,
- la determinazione dell'indotto economico derivante dalla realizzazione dell'investimento.

L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al massimo del 40% della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere graduata con il bando di apertura termini di presentazione domande, in funzione delle valutazioni di priorità che la Giunta regionale potrà determinare.

In correlazione con gli obiettivi e le strategie definite dalla Regione con il presente Piano, ed in accordo con quanto previsto dalla Misura 1, nell'ambito di attività di filiera, potranno essere attivati bandi riservati per tipologia d'investimento o per settori di produzione.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **170,20 MEURO**

Spesa pubblica totale: **68,08 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **25,53 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **15%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Tenuto conto dell'organizzazione attuale propria della Regione si ritiene che alla medesima debbano essere affidati i compiti di predisposizione dei programmi che di gestione dei medesimi, anche in ordine alla implementazione delle istanze e alla realizzazione delle iniziative da parte dei soggetti beneficiari.

Anche in presenza di eventuali norme di delega, la valenza regionale o comunque interprovinciale delle iniziative e della base produttiva, la omogeneizzazione delle procedure e dei criteri valutativi, la gestione unitaria dei processi di spesa, va mantenuta una centralità gestionale ed operativa della misura e delle azioni che la compongono.

Tra i criteri di valutazione delle singole iniziative ammissibili alla misura andranno considerati :

quelli strutturali: tipologia delle iniziative, prodotti trattati, funzionalità degli impianti in connessione con le linee produttive, innovazione dei sistemi,

quelli commerciali: sbocchi di mercato, prodotti lavorati, tipi di lavorazioni, accordi di programma commerciale e di penetrazione nel mercato,

quelli economici: vitalità dell'impresa, stabilità patrimoniale e gestionale del bilancio d'impresa, sopportabilità finanziaria ed economica dell'iniziativa, disponibilità dei fondi di parte privata e finanziabilità dell'azione, economicità dell'investimento in termini produttivi, commerciali e di ampliamento o consolidamento dell'attività.

Lo strumento amministrativo principale di attuazione è la deliberazione di Giunta regionale con cui viene data esecuzione alla misura che fissa altresì i tempi, i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la concessione degli interventi

Potranno essere assunte più deliberazioni di apertura termini di presentazione delle domande di contributo in funzione del numero delle istanze presentate, dei settori interessati, della tipologia degli interventi previsti, dei ritmi di spesa in funzione della programmazione annuale.

L'impresa che intende usufruire di provvidenze pubbliche dovrà corredare l'istanza oltre che della documentazione relativa all'andamento di bilancio e alla disponibilità del prodotto, anche da un piano aziendale degli investimenti che dovrà definire da un lato il quadro strutturale, produttivo ed economico attuale ed all'altro proiettarne l'operatività alla conclusione del piano medesimo.

L'accomunarsi di strategie private con quelle di indirizzo pubblico dovrà emergere dal piano medesimo che dovrà analizzare le possibilità commerciali, garantire un reale sbocco nei mercati, assicurare stabilità dei produttori di base e salvaguardare i livelli occupazionali, in linea con gli orientamenti programmatici definiti dalla Regione nel presente Piano.

L'analisi di tale piano da parte della Struttura regionale responsabile della gestione della misura dovrà determinare la sopportabilità dell'investimento in relazione all'attività, i bilanci e la gestione economica e patrimoniale, i reali sbocchi commerciali dei prodotti considerati dall'intervento, i contratti commerciali, ecc.. L'istruttoria riguarderà tutte le istanze presentate e sarà svolta dall'autorità competente alla gestione preventivamente alla ammissione dell'iniziativa presentata dall'impresa in causa ai benefici pubblici.

La liquidazione dei benefici pubblici è sempre subordinata alla preventiva acquisizione di tutti i documenti, le autorizzazioni, le certificazioni e concessioni previste dalla vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza su lavoro, di prevenzione degli incendi, ecc.

In presenza di modesti adattamenti o acquisiti di attrezzature non inserite in un piano organico di interventi, i soggetti richiedenti il beneficio pubblico dovranno dimostrare una utilità ergonomica, ambientale, di prevenzione o di riduzione delle fonti inquinanti, ovvero una convenienza in termini di innovazione nell'utilizzo delle fonti energetiche, di risparmio energetico, ecc.

Potranno essere introdotte **priorità** o **precedenze** sulla base dei seguenti elementi:

- imprese che adottano sistemi di controllo della qualità UNI EN ISO,
- imprese che trattano in prevalenza prodotti provenienti da agricoltura biologica o produzioni agricole a riconoscimento di denominazione e di qualità,
- imprese che adottano interventi di protezione dell'ambiente e tutela del paesaggio,
- imprese che dimostrano un incremento dei livelli occupazionali in misura superiore ad una determinata percentuale o che garantiscono attività lavorativa in aree a forte criticità,
- imprese che operano in ambienti svantaggiati o che nelle stesse aree per attività specifiche si individuano come volano di attività collaterali in distretti agroalimentari,

Tenuto conto del nuovo regime dei pagamenti comunitario potrà essere accordata preferenza ai progetti che abbiano concreta e reale fattibilità temporale e i tempi di esecuzione degli interventi siano contenuti.

L'autorità responsabile della gestione verificherà che le imprese rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali in base alla vigente normativa.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La concessione di aiuti per le iniziative di miglioramento delle condizioni di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ha impatti che interessano i diversi aspetti, economici, sociali ed ambientali delle aree rurali. Infatti essi si possono così riassumere:

- miglioramento della qualità delle produzioni e della salubrità delle medesime,
- incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli di base,
- innovazioni di processo e di prodotto per il mercato,
- garanzia di salubrità ed igenicità per i consumatori
- razionalizzazione e stabilizzazione delle imprese agroalimentari ubicate nel territorio regionale,
- espansione economica e gestionale delle imprese cooperative con un'ampia e duratura ricaduta sui produttori di base,
- rafforzamento delle economie indotte e dei rapporti con le PMI dell'area collegate all'attività agroalimentare,
- salvaguardia dell'ambiente nei processi di trasformazione agroindustriali,
- tutela delle risorse idriche e prevenzione dell'inquinamento derivante da reflui di lavorazione,
- miglioramento delle condizioni di lavoro e consolidamento dell'occupazione, anche extracomunitaria.

Il periodo di programmazione futura potrà rappresentare l'occasione per il consolidamento delle realtà agroalimentari del Veneto, che avranno l'opportunità di una razionalizzazione ed ammodernamento del processo produttivo, mediante, pure, opportune aggregazioni societarie o commerciali in grado di costituire unità di trasformazione che per i volumi e la variabilità delle produzioni sono in grado di rapportarsi con la Grande Distribuzione.

Si può prevedere la realizzazione di 80-100 progetti di ammodernamento agroindustriale di dimensioni di investimento variabili da 50.000 euro a 1.000.000 euro fino a 4-5 milioni di euro.

10. Indicatori fisici di realizzazione

I principali indicatori fisici dell'attività programmata possono essere i seguenti:

- numero di cooperative e di altre imprese agroalimentari, loro ubicazione territoriale,
- numero di produttori di base interessati ed aree geografiche di pertinenza,
- settori produttivi interessati dagli interventi,
- numero e tipo di contratti di cessione dei prodotti per il mercato,
- numero di lavoratori interessati, prima e dopo gli interventi, loro provenienza,
- volumi di prodotti trattati, fatturato delle imprese, stato patrimoniale e gestionale.

11. Monitoraggio e verifiche

Le rilevazioni circa lo stato di avanzamento dei progetti, degli impegni assunti e gli indicatori di attività più significativi saranno oggetto di rilievo a cadenza trimestrale in modo tale da poter monitorare costantemente le iniziative finanziate. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria dell'aiuto pubblico notificare all'autorità responsabile della gestione tale rilevazione trimestrale.

Le verifiche dei lavori eseguiti saranno operate sulla documentazione prodotta dal beneficiario nel corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza alla Regione in una percentuale pari al 100% delle domande presentate.

Precedentemente alla liquidazione per stato di avanzamento lavori o per conclusione dei medesimi viene svolto il controllo in loco per il 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una



verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la "validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta e in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte dell'impresa.

MISURA 8 FORESTAZIONE
(articolo 31) cod. U.E. (h)**ASSE 2:** **Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali****SOTTO ASSE 2:** **Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali****1. Illustrazione dei motivi**

L'Unione Europea, e l'Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura di materia prima regolare, di elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L'imboschimento dei terreni agricoli può contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.

Alle finalità produttive degli impianti andranno, ove possibile, anche associate le finalità ambientali e di difesa del suolo allo scopo di ripristinare gli habitat naturali che lo sfruttamento del territorio ha talvolta compromesso, creando le condizioni per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

2. Obiettivi e strategie d'azione

La misura si prefigge i seguenti obiettivi generali e specifici:

- incrementare l'estensione delle superfici boschive;
- migliorare e valorizzare le produzioni legnose, contribuendo a ridurre le importazioni;
- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
- lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica;
- ridurre le produzioni agricole eccedentarie;
- favorire la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva;
- recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;
- favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;
- creare nuove nicchie ecologiche per favorire l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
- ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l'estensione delle aree boscate.

3. Tipologie di azioni

La misura intende incentivare la realizzazione di interventi di imboschimento su superfici agricole.

Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1750/1999, le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo comprendono seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti che risultino:

- coltivate almeno per una annata agraria nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- coltivate al momento della presentazione della domanda.

Possono essere finanziati interventi volti a costituire:

- impianti con finalità ambientale: imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi naturaliformi;
- impianti con finalità produttiva: arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo; arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve; tartuficoltura; castanicoltura da frutto.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

L'imboschimento del terreno agricolo potrà essere autorizzato purchè esso sia adeguato alle condizioni locali e sia compatibile con le norme in materia di tutela dell'ambiente, in particolare con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat". In particolare, per le zone sensibili dal punto di vista ambientale (parchi e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno essere utilizzate esclusivamente le specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un apposito elenco definito dalla Regione.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99. La misura risulta inoltre in collegamento ed in sinergia con le altre sotto misure del sotto asse 3. Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, e con la misura 6 Agroambiente.

6. Categorie dei beneficiari

Ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1750/1999 viene definito agricoltore il soggetto che dedica almeno il 25% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e ne ricava almeno il 25% del proprio reddito da lavoro. Il sostegno agli investimenti viene concesso sulla base della seguente tabella:

MISURA	SOGGETTI BENEFICIARI	CASI DI ESCLUSIONE
CONTRIBUTI ALLE SPESE DI IMBOSCHIMENTO	PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE PROCEDONO ALL'IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE AUTORITA' PUBBLICHE	AGRICOLTORI CHE BENEFICIANO DEL SOSTEGNO AL PREPENSIONAMENTO IMPIANTO DI ABETI NATALIZI
PREMIO ANNUO PER I COSTI DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE	PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO CHE PROCEDONO ALL'IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO (NON INFERIORE A 15 ANNI)	AUTORITA' PUBBLICHE IMPIANTI CON SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO
PREMIO ANNUO DI COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO DERIVANTI DALL'IMBOSCHIMENTO	IMPRENDITORI AGRICOLI O GRUPPI DI IMPRENDITORI AGRICOLI CHE HANNO COLTIVATO LE TERRE PRIMA DELL'IMBOSCHIMENTO E CHE PROCEDONO ALL'IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO (NON INFERIORE A 15 ANNI) ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO CHE PROCEDONO ALL'IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO (NON INFERIORE A 15 ANNI)	AUTORITA' PUBBLICHE IMPIANTI CON SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo per l'imboschimento delle superfici agricole viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 5000 EUR/ha.

Il tasso di contributo può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in funzione degli obiettivi ambientali dell'impianto da realizzare.

Per gli impianti effettuati dagli Enti pubblici, viene riconosciuta, nei limiti del massimale di 5000 EUR/ha, una maggiorazione del 10% della spesa sostenuta per l'imboschimento per le successive operazioni di risarcimento delle piantine morte e le cure colturali iniziali.

Sono considerate ammissibili all'aiuto per l'imboschimento tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione dell'impianto. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

Oltre ai costi d'impianto, potranno essere riconosciuti anche i seguenti premi:

- un premio annuale fino a 600 EUR per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione, concesso ai soggetti che realizzano impianti con specie a ciclo lungo erogato sulla base della documentazione giustificativa delle spese.
- un premio annuale a ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni.

Il premio destinato a compensare le perdite di reddito dei terreni imboschiti viene concesso ai soggetti che realizzano impianti con specie a ciclo lungo, nei seguenti importi:

Beneficiario	Importo del premio	Finalità impianto	Durata del premio
Imprenditore agricolo	725 EUR/ha/anno	Arboricoltura da legno	20 anni
		Bosco naturaliforme	20 anni
		Castanicoltura	10 anni
		Tartuficoltura	8 anni
Altri privati	185 EUR/ha/anno	Arboricoltura da legno	20 anni
		Bosco naturaliforme	20 anni
		Castanicoltura	10 anni
		Tartuficoltura	8 anni

Dalla tabella allegata alla presente Misura, si evince che per ciascun orientamento economico produttivo aziendale, ad eccezione degli OTE 44 e 82 di aziende localizzate in zona montana, il reddito netto ad ettaro percepito dall'imprenditore agricolo risulta superiore all'importo massimo del premio per le perdite di reddito fissato dal regolamento (CE) n. 1257/99.

Il premio per le perdite di reddito verrà pertanto determinato in base alla qualifica del beneficiario ed alle finalità dell'impianto. Tuttavia, per le aziende ricadenti nelle zone montane classificate con OTE 44 e 82, l'importo del premio non potrà superare gli importi di reddito netto indicati nella tabella allegata alla presente Misura.

Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1685/2000 e dai prezzi di riferimento stabiliti dalla Regione.

La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l'80% ed il 100%. La quota a carico dell'Unione europea risulta pertanto pari al 50% della spesa pubblica in linea con la precedente normativa comunitaria di settore.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **20,86 MEURO**

Spesa pubblica totale: **20,86 MEURO**



Cofinanziamento FEOGA: **10,43 MEURO**
Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande; istruttoria tecnica e amministrativa; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'imboschimento dei terreni agricoli consentirà di riconvertire le eccedenze di prodotti agricoli, incrementando le produzioni legnose e contribuendo, nel medio periodo, a ridurre le importazioni di prodotti della selvicoltura.

La misura inoltre favorirà una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente, riducendo l'effetto serra e diffondendo la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva. Molto importante risulta poi la valenza storica-paesaggistica delle iniziative proposte che consentiranno di recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale, favorendo la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali. L'estensione delle superfici boscate consentirà inoltre di ridurre i rischi di dissesto idrogeologico del territorio, consentendo nel contempo la creazione di siti per l'insediamento e la riproduzione della fauna selvatica.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propongono i seguenti indicatori:

- ettari di superficie imboschita (differenziati per tipologia d'impianto e per localizzazione territoriale);
- numero di aziende coinvolte (differenziate per qualifica del beneficiario e localizzazione territoriale).

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi. Potranno peraltro essere utilizzati i sistemi e le procedure già definiti con l'analogo regolamento del precedente periodo di programmazione.

Allegato alla misura 8

Reddito netto dell'agricoltore per unità di superficie in base all'orientamento tecnico economico principale (OTE) dell'azienda agricola

OTE principale	Reddito netto/ha (importi in EURO)		
	Pianura	Collina	Montagna
11. Cereali	955	-	-
12. Altre coltivazioni	1109	952	-
20. Ortofloricoltura	9758	4846	6221
31. Vite	3307	2953	-
32. Frutta e altre colture permanenti	2602	2039	837
34. Colture permanenti diverse	3044	1977	-
41. Bovini latte	5985	4052	1029
42. Bovini carne	2862	1076	1126
43. Bovini misti	4201	-	-
44. Altri erbivori	-	-	507
50. Suini	8731	-	-
60. Ortofloricoltura e coltivazioni permanenti	1747	1617	-
71. Erbivori p.d.	3620	2616	-
72. Altri poliallevamenti	-	-	2578
81. Agricoltura generale ed erbivori	1788	-	897
82. Altre coltivazioni ed allevamenti	2129	2033	639

Fonte: "RICA Italia - Strutture e redditi delle aziende agricole - Veneto 1992-1995" Istituto Nazionale di Economia Agraria 1997.



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA MISURA 9 – ALTRE MISURE FORESTALI

Sottomisura	Principali tipologie d'intervento	Contributo totale % A=B+C	Contributo UE % B	Contributo Stato % C	Partecipazione beneficiari %
9.1 Imboschimento dei terreni non agricoli (art. 30, 1 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti con finalità ambientale • Impianti con finalità produttiva 	80-100	40-50	40-50	20-0
9.3. Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste (art. 30, 2 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi selvicolturali • Investimenti a prevalente finalità ecologica • Interventi di razionalizzazione della gestione delle foreste • Viabilità forestale • Aree attrezzate e rete sentieri • Recupero infrastrutture storiche e tecniche selvicolturali tradizionali 	80-100	40-50	40-50	20-0
9.4. Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (art. 30, 3 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto macchinari ed attrezzature • Strutture per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi • Miglioramento della commercializzazione 	40	15	25	60
9.5 Progetti di filiera ed ecocertificazione (art. 30, 4 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti per l'utilizzo energetico delle biomasse • Ecocertificazione forestale 	80	40	40	20
9.6 Associazionismo forestale (art. 30, 5 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di associazioni di I° e II° grado • Gestione ed assistenza tecnica alle associazioni 	Decrescente da 100 a 20	Decrescente da 50 a 10	Decrescente da 50 a 10	Crescente da 0 a 80
9.7. Ricostituzione boschi danneggiati (art. 30, 6 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi selvicolturali in boschi danneggiati da disastri • Sistemazioni idraulico-forestali • Interventi straordinari di lotta fitopatologica 	100	50	50	0
9.8 Strumenti di prevenzione (art. 30, 6 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione monitoraggi e banche dati • Acquisizione attrezzature, strumenti e procedure informatiche • Infrastrutture per la prevenzione incendi boschivi 	100	50	50	0
9.9 Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste (art. 32, 1 e 2 trattino)	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento stabilità ecologica delle foreste • Mantenimento fasce tagliafuoco 	100	50	50	0

MISURA 9 ALTRE MISURE FORESTALI

(articoli 30 e 32) cod. U.E. (i)

ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali

SOTTO ASSE 2: Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali

SOTTOMISURA 9.1: Imboschimento dei terreni non agricoli

(articolo 30, par. 1, primo trattino)

1. *Illustrazione dei motivi*

L'Unione Europea, e l'Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura di materia prima regolare, di elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L'imboschimento dei terreni non agricoli può inoltre contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.

Le condizioni esposte nella precedente Misura 8 assumono valore anche per questa sottomisura che viene applicata sulle superfici che non possiedono i requisiti dei terreni agricoli.

2. *Obiettivi e strategie d'azione*

La misura si prefigge i seguenti obiettivi:

- incrementare l'estensione delle superfici boschive;
- migliorare e valorizzare le produzioni legnose;
- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
- integrare gli effetti positivi sull'ambiente previsti dalla Misura 8;
- creare nuove nicchie ecologiche per favorire l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
- ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l'estensione delle aree boscate.

3. *Tipologie di azioni*

La misura intende incentivare la realizzazione di interventi di imboschimento su superfici diverse da quelle agricole già descritte nella precedente misura 8. Non viene considerato ammissibile il rimboschimento delle superfici forestali a seguito del taglio colturale.

Possono essere finanziati interventi volti a costituire:

- impianti con finalità ambientale (imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi naturaliformi; forestazione urbana e periurbana)
- impianti con finalità produttiva (arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo; arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, anche per la produzione di biomassa; tartuficoltura; castanicoltura da frutto).

4. *Estensione territoriale e periodo di programmazione*

La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006. Gli interventi di forestazione urbana e periurbana saranno localizzati esclusivamente nei comuni rientranti in zona rurale.

5. Compatibilità e coerenza della misura

L'imboschimento del terreno potrà essere autorizzato purchè esso sia adeguato alle condizioni locali e sia compatibile con le norme in materia di tutela dell'ambiente, in particolare con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat". In particolare, per le zone sensibili dal punto di vista ambientale (parchi e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno essere utilizzate esclusivamente le specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un apposito elenco definito dalla Regione.

La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99. La sottomisura appare conforme a quanto disposto dal Programma Forestale Regionale adottato ai sensi del par. 4 dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1257/99 e riportato al capitolo 6. "Descrizione delle strategie e degli obiettivi" del presente Piano.

La sottomisura risulta inoltre in collegamento ed in sinergia con le altre misure e sottomisure del sottoasse 3. Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, e con la misura 6 Agroambiente.

6. Categorie dei beneficiari

Proprietari privati e loro associazioni; Comuni e loro associazioni.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo per l'imboschimento delle superfici non agricole viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Il tasso di contributo può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in funzione degli obiettivi ambientali dell'impianto da realizzare e comunque non potrà eccedere il massimale di 5000 Euro/ha con l'esclusione degli interventi di forestazione urbana e periurbana. Sono considerate ammissibili all'aiuto per l'imboschimento tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione dell'impianto e le successive operazioni di risarcimento delle fallanze. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1685/2000 e nel provvedimento regionale di fissazione dei prezzi medi e dei costi.

La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l'80% ed il 100%.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande; istruttoria tecnica e amministrativa; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'imboschimento dei terreni non agricoli consentirà di incrementare le produzioni legnose e contribuirà, Onel medio periodo, a ridurre le importazioni di prodotti della selvicoltura.

La misura inoltre favorirà una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente, riducendo l'effetto serra e diffondendo la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva. Molto importante risulta poi la valenza storica-paesaggistica delle iniziative proposte che consentiranno di recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale, favorendo la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali. L'estensione delle superfici boscate consentirà inoltre di ridurre i rischi di dissesto idrogeologico del territorio, consentendo nel contempo la creazione di siti per l'insediamento e la riproduzione della fauna selvatica.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propongono i seguenti indicatori:

- ettari di superficie imboschita (differenziati per tipologia d'impianto e per localizzazione territoriale);
- numero di aziende coinvolte (differenziate per qualifica del beneficiario e localizzazione territoriale).
- tipologia delle aree recuperate all'imboschimento

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi. Potranno peraltro essere utilizzati i sistemi e le procedure già definiti con l'analogo regolamento del precedente periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste

(articolo 30, par. 1, secondo trattino)

1. Illustrazione dei motivi

L'abbandono del territorio rurale della montagna ed il progressivo invecchiamento della popolazione hanno comportato una notevole riduzione nella cura delle foreste, favorendo la diffusione spontanea del bosco nelle aree non più soggette ad attività agricole. Il recupero del patrimonio silvicolo risulta pertanto uno dei fattori essenziali su cui puntare per frenare l'esodo della popolazione e contribuire ad uno sviluppo armonico del territorio. Il concentramento dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria e l'aumento dei costi di taglio, allestimento ed esbosco, hanno comportato l'abbandono, da parte di una selvicoltura attiva, di aree boscate sempre più vaste e bisognose di interventi selvicolturali.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere una gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle superfici forestali;
- migliorare la qualità delle produzioni legnose;
- garantire una gestione attiva ad aree marginali dal punto di vista selvicolturale;
- contribuire a mantenere e valorizzare le risorse della selvicoltura;
- favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali tramite attività turistiche e di gestione del verde ambientale.

3. Tipologie di azioni

La sottomisura è stata articolata in tre azioni sulla base degli obiettivi previsti dagli investimenti.

Azione 1: Investimenti forestali a prevalente finalità economica

L'azione intende incentivare la realizzazione delle operazioni tese al recupero della funzionalità degli ecosistemi forestali ai fini di una loro normalizzazione culturale.

Possono essere finanziate le seguenti azioni:

- ricostituzione di boschi degradati;
- diradamenti e cure culturali nei boschi cedui e nelle fustaie;
- conversioni dei boschi cedui in boschi d'altofusto;
- trasformazioni nei boschi cedui e nelle fustaie;
- interventi di recupero della produttività nei castagneti da frutto degradati;
- razionalizzazione della gestione economica delle foreste, mediante la programmazione pluriennale attuata con piani di diversa tipologia e livello.

Azione 2: Interventi forestali a prevalente finalità ecologica

La presente azione intende promuovere gli interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la biodiversità delle foreste con particolare riferimento alle aree a prevalente funzione protettiva, ambientale.

Viene previsto un sostegno per le seguenti azioni:

- miglioramento ecologico della foresta (rispetto del legname morto; impiego di materiale genetico locale; rispetto della flora arbustiva ed erbacea; tutela di particolari micro-habitat, ecc.) con particolare riferimento alle aree protette;
- interventi finalizzati a stimolare la capacità di rinnovazione naturale dell'ecosistema forestale;
- ripristino e riassetto delle zone boschive, delle specie, dei popolamenti, degli habitat e degli ecosistemi degradati attraverso la sostituzione di specie forestali alloctone con specie autoctone;
- creazione di zone protette per la conservazione di siti di particolare interesse ecologico (riserve forestali ai sensi delle conferenze interministeriali);
- creazione di arboreti per la conservazione ed il miglioramento genetico del materiale forestale di propagazione;
- razionalizzazione della gestione ecologica delle foreste, mediante la programmazione pluriennale attuata con piani di diversa tipologia e livello.

Azione 3: Interventi forestali a prevalente finalità sociale

L'azione 3 intende sostenere gli interventi di valorizzazione delle funzioni turistico-ricreative e culturali delle aree forestali. Oltre a ciò, verranno promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni di accesso alle foreste, rendendone possibile un'adeguata valorizzazione economica nel rispetto della tutela dell'ambiente.

Possono essere ammessi i seguenti investimenti:

- costruzione e adeguamento della viabilità forestale, anche con funzione antincendio;
- costruzione e manutenzione aree di sosta e attrezzate (punti di avvistamento fauna e per lo studio della flora);
- costruzione e manutenzione straordinaria di sentieri e segnaletica finalizzati alla realizzazione di itinerari turistico-ricreativi e culturali;
- interventi straordinari di tutela e di valorizzazione degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale;
- recupero rifugi e bivacchi a uso degli operatori forestali;
- recupero, anche a fini culturali, di infrastrutture storiche legate ad antiche tecniche selvicolturali (es. aie carbonili, risine in pietra, fili a sbalzo, ecc.);
- interventi selvicolturali attuati con tecniche tradizionali che meritano di essere conservate come "heritage" culturale.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda le superfici silvicole esistenti nel territorio regionale.

Sarà data priorità di finanziamento agli interventi da eseguire sulle zone incluse nei piani di assestamento o di riordino forestale nonché nei Piani regionali di coordinamento forestale, parchi naturali; zone incluse nella rete "Natura 2000" ed agli investimenti che hanno la maggior ricaduta sociale e che possono dare la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro. Il periodo di programmazione della sottomisura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto della tutela della biodiversità, ponendo una particolare cura nella difesa delle specie e dei siti minacciati di estinzione.

Nel progetto dovranno essere previsti, qualora necessario, i lavori di sistemazione e recupero ambientale dell'area oggetto degli interventi.

Le operazioni selvicolturali dovranno essere conformi alle linee guida ed ai principi della selvicoltura naturalistica formalizzati sulla base delle tipologie forestali esistenti nel Veneto.

La sottomisura risulta in linea con gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categoria di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni ed ai comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni, agli imprenditori agricoli e forestali che operino esclusivamente su terreni di proprietà di privati o di comuni.

Limitatamente agli interventi indicati nell'Azione 1, i beneficiari dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- redditività dell'impresa: per i privati proprietari, viene dimostrata tramite contratti di vendita di lotti boschivi oppure attraverso verbali di assegno e stima, con esclusione del legname utilizzato internamente all'azienda; per le associazioni di privati proprietari, esistenza di un piano di gestione forestale e bilancio dell'associazione da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale; per i Comuni e loro associazioni, il bilancio da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale oppure le assegnazioni di legname per uso civico ai privati; per i soggetti che si assumono l'onere degli investimenti sulla base di un mandato loro conferito, si fa riferimento ai requisiti di redditività e professionalità previsti nella seguente sottomisura 9.4.
- rispetto dell'ambiente: viene dimostrato attraverso il rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, delle norme indicate nei Capitolati Tecnici, oppure attraverso il rispetto dei parametri di selvicoltura sostenibile definiti dagli accordi interministeriali di Lisbona ed Helsinki oppure attraverso il conseguimento dell'ecocertificazione forestale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC.
- capacità professionale: nel caso di privati proprietari, viene dimostrata attraverso la convenzione con un tecnico forestale abilitato all'esercizio professionale che venga incaricato della direzione dei lavori; per le associazioni di privati proprietari, i Comuni e le loro associazioni, dichiarazione che attesti la disponibilità di un tecnico forestale abilitato all'esercizio professionale che verrà incaricato della direzione dei lavori.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli interventi a finalità ecologica e sociale e quelli realizzati da Enti pubblici possono beneficiare di una percentuale di contributo fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito significativo. Per gli altri interventi a finalità economica e per quelli realizzati da privati e imprenditori agricoli e forestali il contributo può arrivare fino al 80% della spesa ammessa.

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1685/2000.

La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l'80% ed il 100%.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Le azioni ecologiche rivestono essenzialmente un significato ambientale legato alla conservazione del bosco, della biodiversità e all'incremento delle biomasse vegetali. A tal riguardo si attendono impatti positivi per quanto concerne l'incremento della provvigione boschiva ed il miglioramento delle condizioni strutturali del soprassuolo con inevitabili risvolti positivi dal punto di vista della massimizzazione delle funzioni multiple, di protezione, ambientali e paesaggistiche della foresta. Tali funzionalità avranno un indiretto significato in termini economici con effetti di auto ed etero protezione dal punto di vista idrogeologico. Gli interventi a finalità sociale intendono invece promuovere un nuovo tipo di turismo consapevole e rispettoso delle tradizioni locali, sviluppando nuove opportunità di lavoro per la montagna veneta

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Si ritiene di valutare come indicatori fisici:

- superficie forestale sottoposta ad interventi selvicolturali;
- tipologia d'intervento;
- lunghezza della viabilità forestale e della rete di sentieri costruiti o adeguati;
- numero degli interventi di costruzione di piazzole di sosta e di avvistamento;
- volume degli edifici ristrutturati ad uso turistico-culturale.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

Per la presente sottomisura si seguiranno le procedure di monitoraggio già adottate nel precedente periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.4: Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura

(art. 30, par. 1, terzo trattino – art. 33, decimo trattino)

1. Illustrazione dei motivi

L'esercizio della selvicoltura è possibile attraverso la compresenza sullo scenario forestale di più attori fra cui, oltre al tecnico selvicoltore vero e proprio, anche gli operatori forestali con il compito di provvedere materialmente all'esecuzione delle utilizzazioni e dei tagli colturali. Per razionalizzare il settore risulta necessario sviluppare la costituzione di imprese boschive con operatori specializzati e dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull'ambiente forestale.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere modalità di utilizzazione compatibili con l'ambiente della foresta;
- migliorare la qualità delle produzioni legnose;
- razionalizzare l'organizzazione del lavoro boschivo;
- migliorare la sicurezza degli operatori forestali;
- incentivare lo sviluppo di sistemi razionali di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura adeguando e rinnovando il parco macchine degli operatori forestali.
- acquisizione di macchinari per l'approvvigionamento ed il conferimento di biomasse forestali a fini energetici.
- promuovere investimenti che garantiscano l'integrazione verticale dei processi di prima e di seconda lavorazione.

3. Tipologie di azioni

La sottomisura si articola su due tipologie principali di azione: gli investimenti in macchine e mezzi delle imprese forestali e gli investimenti infrastrutturali.

Nei primi sono compresi e favoriti tutti i dispositivi per il taglio, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti legnosi atti a garantire anche ottimali condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella seconda categoria sono compresi gli investimenti finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi. Gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima saranno limitati alle operazioni che precedono la trasformazione industriale. Possono essere finanziati, con la presente misura, anche gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del legname.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006. Saranno considerati prioritari gli investimenti che garantiscano l'integrazione verticale dei processi di prima e di seconda lavorazione finanziati anche ai sensi dell'articolo 33, decimo trattino del Reg. 1257/99.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui

Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categorie di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso ai seguenti beneficiari:

- imprese boschive dotate del Patentino di idoneità forestale qualora gli investimenti comprendano operazioni che si svolgono in bosco purché l'utilizzo interessi un'adeguata economia di scala;
- Comuni proprietari di boschi e loro associazioni, nonché privati proprietari di boschi e loro associazioni purché l'utilizzo interessi un'adeguata economia di scala;
- Microimprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese in cui si specifica che per microimpresa si intende quel tipo di azienda che occupa meno di 10 dipendenti, che effettuino anche lavorazioni artigianali successive purché in un'ottica di integrazione verticale e di valorizzazione del legname locale.

Tutti i soggetti di cui al capoverso precedente devono inoltre dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- redditività dell'impresa: per le imprese boschive, produzione di contratti di vendita di lotti boschivi oppure convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzazione boschiva; per i privati proprietari, esistenza di un piano di gestione forestale e produzione di contratti di vendita di lotti boschivi oppure verbali di assegno e stima, con esclusione del legname utilizzato internamente all'azienda; per le associazioni di privati proprietari, esistenza di un piano di gestione forestale e bilancio dell'associazione da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale; per i Comuni e loro associazioni, e bilancio da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale oppure le assegnazioni di legname per uso civico ai privati.
- rispetto dell'ambiente: viene dimostrato attraverso il rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, delle norme indicate nei Capitolati Tecnici, oppure attraverso il rispetto dei parametri di selvicoltura sostenibile definiti dagli accordi interministeriali di Lisbona ed Helsinki oppure attraverso il conseguimento dell'ecocertificazione forestale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC; per le imprese boschive e le microimprese, certificazione ISO 9002 e ISO 14001.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario ed in ogni caso verranno rispettate le regole previste per gli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione Europea (100.000 EURO a triennio).

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

Il contributo potrà arrivare sino al 40% della spesa ritenuta ammissibile con un massimale di 250.000 Euro per le spese dotazionali.

La spesa complessiva di parte pubblica è pari al massimo al 40% del costo totale, per le iniziative realizzate da imprese la partecipazione dell'Unione Europea è pari al 15 % delle spese d'investimento.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli investimenti previsti consentiranno un miglioramento della produttività interna dell'azienda e minori impatti sul suolo per l'utilizzo di mezzi di esbosco razionali. L'ammodernamento delle attrezzature (riduzione dell'età media del parco automezzi) consentirà inoltre la riduzione degli infortuni specifici ed il miglioramento della qualità del lavoro, con un parziale incremento della capacità produttiva del settore.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori adottati sono:

- età media del parco macchine per azienda,
- qualità del lavoro e indicatori di sicurezza sul luogo di lavoro,
- numero di macchinari acquistati,
- superfici di stoccaggio realizzate,
- numero di impianti di trasformazione realizzati.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

Per i controlli si utilizzeranno i sistemi già adottati nel precedente periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.5: Progetti di filiera ed ecocertificazione (art. 30, par. 1, quarto trattino)

1. Illustrazione di motivi

L'impegno dell'Italia in ambito internazionale per una selvicoltura sostenibile e per l'incremento della biodiversità attuato con l'adesione al processo paneuropeo di Strasburgo, Helsinki e Lisbona, impone l'esercizio di una selvicoltura moderna in grado di competere per la fornitura di prodotti di pregio e per una migliore qualità dell'ambiente forestale e montano in generale. L'impegno e l'opportunità di aderire ad un programma di gestione ambientale o ad un processo di acquisizione di "eco label" nel settore del "green market" rappresentano una occasione essenziale per la rivitalizzazione del settore forestale che può trovare sbocco in un processo di filiera basato sui principi dell'ecocertificazione forestale secondo le norme in vigore (ISO 14000, EMAS, FSC, ecc.).

2. Obiettivi

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:

- incentivare lo sviluppo e l'integrazione orizzontale e verticale del settore bosco-legno;
- promuovere nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.

3. Tipologie di azioni

Sono previste le seguenti azioni:

- Interventi colturali straordinari di messa a regime sui cedui abbandonati o sulle fustaie in cui non si è proceduto ad attivare le consuete cure colturali attraverso adeguati progetti che coinvolgano i diversi segmenti della filiera bosco-legno, anche al fine di garantire la produzione di biomasse a fini energetici.
- Investimenti per la promozione all'utilizzo di impianti collettivi per lo sfruttamento delle biomasse forestali ai fini energetici.
- Progetti di pianificazione, in funzione accessoria agli investimenti previsti ai punti precedenti, per l'approvvigionamento del conferimento del combustibile con possibili risvolti nei confronti della pianificazione forestale. Viene sancito il principio di garantire un equilibrio tra le varie azioni di miglioramento e di incentivazione dell'uso della biomassa a fini energetici.
- Promuovere azioni a favore dell'ecocertificazione forestale per l'adesione alle norme in vigore da parte delle imprese e/o dei proprietari boschivi prevedendo la possibilità di attivare il processo di ottenimento della certificazione, sia per la fase di consulenza e preparazione, sia per l'ottenimento vero e proprio della certificazione.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda le superfici boscate esistenti nel territorio regionale.

La politica delle biomasse verrà attuata prioritariamente nei boschi cedui e nelle fustaie bisognose di cure colturali e diradamenti e nei terreni non agricoli. Il periodo di programmazione della misura coincide con il periodo di programmazione 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categoria di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni ed ai comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario.

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

L'aiuto è così articolato:

- Gli interventi colturali straordinari di messa a regime sui cedui abbandonati o sulle fustaie possono beneficiare di un contributo massimo fino all'80% della spesa ammessa.

- Gli investimenti per la promozione all'utilizzo di impianti collettivi per lo sfruttamento delle biomasse forestali ai fini energetici possono beneficiare di un contributo massimo fino all'80% della spesa ammessa.
- La pianificazione delle operazioni di conferimento della biomassa ai fini energetici possono beneficiare di un contributo massimo fino all'80% della spesa ammessa.
- L'acquisizione dell'ecocertificazione forestale può beneficiare di un contributo massimo fino all'80% della spesa ammessa.

La giustificazione del premio e le relative garanzie sono in linea con quanto già finora attuato secondo quanto previsto dall'applicazione delle normative relative al precedente periodo di programmazione.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali:

- bando di apertura dei termini;
- presentazione domande da parte dei richiedenti;
- istruttoria tecnica e amministrativa;
- autorizzazione ai lavori;
- verifica finale a conclusione dei lavori;
- invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'attivazione di iniziative previste dalla sottomisura consentirà di creare di nuovi sbocchi di mercato per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, con particolare riferimento ai territori posti in condizioni marginali, per livelli di produttività, assortimenti ricavabili, o per motivi socio economici, che altrimenti risulterebbero abbandonati e privi di un regolare regime colturale.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti.

Gli indicatori che saranno utilizzati sono i seguenti:

- superficie di cure colturali;
- volume di legname prodotto dalle cure colturali,
- superficie forestale pianificata a fini energetici,
- superficie investita con imboschimenti per la produzione di biomassa.

11. Monitoraggio e verifiche

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

SOTTOMISURA 9.6: Associazionismo forestale (art. 30, par. 1, quinto trattino)

1. Illustrazione dei motivi

La frammentazione della proprietà forestale è uno dei fattori che maggiormente limitano lo sviluppo di intere zone del territorio della Comunità Europea, in particolare della montagna veneta.

L'associazionismo risulta pertanto un obiettivo prioritario da perseguire per costruire una efficace politica forestale e deve interessare sia i proprietari boschivi che gli imprenditori forestali.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:

- organizzare la proprietà forestale per consentire la gestione sostenibile delle foreste;
- incentivare lo sviluppo e l'integrazione orizzontale e verticale del settore bosco-legno;
- fornire adeguata assistenza tecnica ai proprietari boschivi;
- estendere la pianificazione forestale a tutte le superfici boscate.
- incentivare l'integrazione verticale tra proprietari boschivi ed imprenditori forestali al fine di attivare forme innovative di vendita del legname o di gestione in concessione dei patrimoni forestali, anche con la forma del mandato di vendita.

3. Tipologie di azioni

Sono previste le seguenti azioni:

- incentivi per la costituzione di associazioni di proprietari forestali;
- contributi per le spese di funzionamento amministrativo delle associazioni neo-costituite;
- contributi per l'assistenza tecnica-economica alle associazioni neo-costituite;
- incentivi per la costituzione di associazioni di secondo grado.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda le superfici boscate esistenti nel territorio regionale.

Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categorie di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati o ai comuni proprietari di foreste o di superfici boschive, che costituiscano le seguenti forme associative:

- Associazioni di proprietari che si impegnano a gestire le loro proprietà in base a criteri di una selvicoltura naturalistica e sostenibile, nell'ambito degli strumenti pianificatori di cui all'articolo 23 della L.R. 52/78.
- Associazioni di imprese boschive o miste (imprenditori e proprietari) che si impegnano ad utilizzare prioritariamente boschi pianificati, anche con la forma della concessione o del mandato di vendita, da parte dei proprietari. In tale contesto l'impegno delle imprese associate deve essere quello di provvedere all'intera gestione dell'area data in concessione, per il periodo di tempo definito, garantendo l'effettuazione di tutti gli interventi previsti dal piano forestale.
- Associazioni di imprenditori che hanno realizzato l'imboschimento dei terreni agricoli.
- Associazioni di secondo grado che raggruppino le associazioni di imprenditori di cui ai punti precedenti.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

La presenza, nello statuto dell'associazione tra proprietari, dell'impegno alla formazione di un piano di gestione forestale è condizione necessaria per accedere agli aiuti.

Per poter accedere ai contributi, dovranno essere rispettate le seguenti limitazioni:

- nel caso di associazione tra proprietari boschivi la superficie minima da porre in pianificazione non può essere inferiore a 100 ettari o superiore a 5000 ettari;
- il numero minimo dei soci non può essere inferiore a cinque.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi necessari per la costituzione dell'associazione (di primo e secondo grado) e può arrivare fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa.

Viene inoltre concesso un aiuto di durata quinquennale decrescente annualmente del 20%, per compensare le spese sostenute dall'associazione per la gestione amministrativa e per l'assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati a partire dalla data di prima costituzione.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La costituzione di associazioni di proprietari forestali consentirà di superare uno dei principali fattori che limitano lo sviluppo del settore e cioè il disinteresse e l'assenteismo dei piccoli proprietari boschivi. La gestione associata comporterà inoltre un miglioramento nella gestione del territorio, con positive ricadute nei riguardi della tutela della biodiversità delle formazioni forestali e favorirà anche la creazione di nuovi posti di lavoro in zone fragili dal punto di vista occupazionale.

La sottomisura favorirà inoltre l'organizzazione dell'offerta di prodotti legnosi, consentendo lo sviluppo della filiera bosco-legno.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori utilizzati sono:

- superficie forestale gestita in modo associato;
- numero di associazioni di proprietari forestali creati; numero di proprietari boschivi associati;
- numero di associazioni di proprietari forestali di secondo grado create.

11. Monitoraggio e verifiche

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

SOTTOMISURA 9.7: Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori catastrofici naturali e da incendi

(art. 30, par. 1, sesto trattino)

1. Illustrazione dei motivi

I fattori naturali di degrado che coinvolgono le foreste agiscono con una certa frequenza nel territorio alpino a causa delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche dei terreni come l'elevata pendenza, l'instabilità meccanica, ecc.. I danni che presentano la maggior incidenza sono dovuti a cause meteorologiche come gli schianti da neve o da vento, le frane e le esondazioni e da fattori biotici. Anche gli incendi boschivi, per la maggior parte dovuti all'azione antropica, costituiscono un ulteriore evento di perturbazione dell'equilibrio del territorio.

Il dissesto idrogeologico, generato da tali fenomeni, se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato dal dissesto.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:

- ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste danneggiate da fattori naturali e da incendi;
- ripristino delle aree interessate da dissesti idrogeologici;
- miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico.

3. Principali tipologie di azioni previste

Possono essere finanziate in particolare le seguenti tipologie di intervento:

- interventi selvicolturali per la ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi o danneggiate da fattori naturali anche di natura biotica;
- miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette ad alto rischio idrogeologico con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana che minaccino i boschi esistenti;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- adeguamento delle opere ed interventi sistematori esistenti;
- interventi di lotta fitopatologica nei boschi attaccati da parassiti purchè il danno interessi almeno il 30% della superficie forestale e sia stato riconosciuto da parte dell'Ente pubblico competente.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi

Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categoria di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso per iniziative pubbliche da parte della Regione Veneto e dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli interventi previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

La misura prevede azioni realizzate direttamente dalla Regione Veneto. La realizzazione dei lavori seguirà pertanto le procedure previste dalle norme in materia di opere pubbliche.

9. Impatti economici, ambientali, sociali, e risultati attesi

La sottomisura è finalizzata al miglioramento degli attuali ecosistemi dei corsi d'acqua già interessati dalla presenza di opere trasversali e longitudinali nei quali attivare un complesso di interventi volti a rendere equilibrati, stabili e maggiormente ricchi biologicamente i diversi ecosistemi che si succedono in forma continua e caratterizzanti il corso d'acqua montano e di collina con il fondovalle, il bosco con il corso d'acqua, il fiume con il lago e il mare.

La misura è inoltre finalizzata all'impedimento della distruzione di ecosistemi silvopastorali caratterizzati da degrado e fenomeni di franamento.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Si propongono i seguenti indicatori fisici:

- superfici boscate oggetto di intervento di ricostituzione,
- superfici consolidate,
- numero di opere sistematorie ripristinate,
- lunghezza dell'asta torrentizia sistemata.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale. Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

SOTTOMISURA 9.8: Strumenti di prevenzione

(art. 30, par. 1, sesto trattino)

1. Illustrazione dei motivi

I compiti istituzionali della Regione Veneto, richiamati nello statuto e negli strumenti programmatici di carattere generale, impongono una azione di coordinamento e di controllo che deve avere come supporto conoscitivo una forte capacità di monitoraggio delle vari componenti ambientali che concorrono a definire le caratteristiche strutturali del territorio regionale.

I motivi che spingono a ricondurre all'Amministrazione regionale la capacità di monitorare e di prevenire fenomeni di degrado vanno quindi ricercati nelle fonti istituzionali e nelle finalità statutarie della regione stessa.

2. Obiettivi e strategia d'azione

L'obiettivo di tali azioni è essenzialmente quello di porre le basi affinché la Regione Veneto svolga il proprio ruolo programmatico e di coordinamento a favore di altri o soggetti interessati alla corretta gestione del territorio.

3. Principali tipologie di azioni previste

Azione 1 - Area della difesa idraulico-forestale

- Monitoraggio e definizione dei parametri fisici, chimici e biologici dei corsi d'acqua prima e dopo la realizzazione degli interventi intensivi in alveo.

Azione 2 - Area della selvicoltura

- Effettuazione di rilievi dendro-crono-auxometrici finalizzati al monitoraggio delle foreste anche dal punto di vista fitopatologico;
- Inventari forestali regionali;
- Carte forestali regionali;
- Campagne di informazione e di educazione ambientale alle problematiche della selvicoltura e della corretta gestione forestale.

Azione 3 - Area della prevenzione degli incendi boschivi

- Campagne di informazione e di educazione ambientale alle problematiche degli incendi boschivi;
- Messa a punto di modellistica previsionale dei fenomeni pirologici;
- Potenziamento di sistemi integrati di telecomunicazione ed allarme;
- Potenziamento delle dotazioni speciali antincendio per il pronto intervento;
- Adeguamento delle strutture logistiche di supporto agli interventi di prevenzione ed estinzione di incendi di vegetazione;
- Realizzazione di punti di approvvigionamento idrico e di piazzole di atterraggio per elicotteri antincendio.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui

Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categoria di beneficiari

Il sostegno agli investimenti viene concesso per interventi di iniziativa pubblica, ai seguenti beneficiari: Regione Veneto e Azienda Regionale Veneto Agricoltura e, limitatamente all'Azione 1, Provincie e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto ARPAV.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli interventi previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

La misura prevede azioni realizzate direttamente dalla Regione. La realizzazione dei lavori seguirà pertanto le procedure previste dalle norme in materia di opere pubbliche.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Si prevedono impatti positivi in termini maggiore conoscenza e monitoraggio delle variabili che condizionano l'ambiente nonché una sensibile riduzione del fenomeno degli incendi di vegetazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Si propongono i seguenti indicatori fisici:

- numero di persone coinvolte nelle campagne informative,.
- superficie media per incendio,
- estensione della copertura radio,
- numero di mezzi ed attrezzatura antincendio di nuova acquisizione,
- parametri definiti negli accordi di Helsinki e Lisbona.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o sullo stralcio esecutivo finanziato.

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

SOTTOMISURA 9.9: Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste

(articolo 32)

1. Illustrazione dei motivi

Molti boschi posti in condizioni marginali dal punto di vista della suscettibilità alla gestione forestale attiva, risultano abbandonati alla evoluzione naturale, comportando, spesso, l'innescò di processi evolutivi che possono assumere anche connotati regressivi dal punto di vista della portanza strutturale dei soprassuoli arborei e dal punto di vista igienico sanitario. In tali contesti si rende necessario incentivare i proprietari boschivi a curare e a mantenere ad elevati standard di biodiversità le proprie foreste, evitando al contempo che l'abbandono rappresenti un fattore di rischio dal punto di vista idrogeologico, per la mancata rinnovazione naturale, per la vulnerabilità agli incendi accentuata dal mancato mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, o per la mancata opera di manutenzione dell'ambiente naturale indispensabile per garantire le funzioni protettive ed igienico-sanitarie che le foreste devono assolvere.

2. Obiettivi

La misura si prefigge i seguenti obiettivi:

- mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste, in zone nelle quali la funzione protettiva ed ecologica delle stesse sia di interesse pubblico con particolare riferimento ai territori boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
- incentivare le finalità di auto ed eso-protezione.
- guidare l'evoluzione strutturale dei boschi
- garantire il monitoraggio fitosanitario delle foreste
- attivare azioni di prevenzione dal punto di vista idrogeologica e di manutenzione ambientale.

3. Tipologie di azioni

Sono previste le seguenti tipologie di azione:

Azione 1 – Miglioramento della stabilità ecologica delle foreste

In questo contesto potranno rientrare le azioni legate al miglioramento boschivo ed alla manutenzione ambientale, idrogeologica e fitosanitaria con particolare riferimento a:

- Manutenzione del reticolo idrografico minore
- Interventi a favore della rinnovazione naturale
- Manutenzione della sentieristica minore locale
- Individuazione e salvaguardia di particolari biotopi
- Monitoraggio fitosanitario e dei danni della selvaggina
- Individuazione e salvaguardia di boschi "testimone"
- Individuazione e manutenzione della confinazione della proprietà e delle particelle forestali
- Altri impegni aggiuntivi

Azione 2 – Mantenimento delle fasce tagliafuoco

La misura è finalizzata al mantenimento di fasce tagliafuoco ai margini di strade, piste e sentieri, nonché nelle aree adiacenti zone boscate.

In linea con le indicazioni contenute nello specifico documento settoriale di programmazione (Piano regionale), non si ritiene di favorire la realizzazione di fasce tagliafuoco all'interno dei popolamenti forestali, sia per motivi paesaggistici, sia perché l'efficacia di tale soluzione, nel contesto ecologico vegetazionale delle foreste venete, risulta di dubbia efficacia.

Si ritiene invece particolarmente utile incentivare la riduzione del materiale vegetale combustibile (erba secca ed arbusti) nelle aree in prossimità del bosco, in quanto è dimostrato che frequentemente tali zone costituiscono punti di innescò di incendio.

Possono essere finanziate in particolare azioni riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

- sfalcio prati;
- ripuliture scarpate stradali;
- sgombero ramaglia ed altri materiali vegetali combustibili;

Il beneficiario dovrà inoltre impegnarsi, con apposito accordo contrattuale, ad effettuare gli interventi inseriti nei piani di cui all'art. 23 della L.R. 52/78, eventualmente integrati dalle azioni finalizzate alla manutenzione ambientale, alla prevenzione idrogeologica o fitosanitaria e al mantenimento delle fasce tagliafuoco, o in assenza di pianificazione forestale, sulla base di un "piano di coltura pluriennale", redatto da un tecnico qualificato, che individui le azioni 1 e 2.

Le condizioni contrattuali, da stabilirsi ai sensi del punto 3, paragrafo VIII dell'allegato al Reg. 1750/99, verranno puntualmente definite nel bando di apertura dei termini e verteranno essenzialmente:

- Sull'impegno del beneficiario ad eseguire tutte le operazioni previste dagli strumenti di pianificazione, ancorché integrati dall'eventuale piano di coltura, con riferimento alle azioni 1 e 2;
- Sulla durata dell'impegno da parte del beneficiario, pari a cinque anni;
- Sull'importo da corrispondere compreso tra i 40 ed i 120 EUR/Ha./anno variabile in funzione dell'onerosità e degli impegni aggiuntivi sottoscritti dal beneficiario.

A titolo esemplificativo, ai proprietari che si impegnino al mantenimento delle fasce tagliafuoco o alla manutenzione della sentieristica minore locale verranno erogati gli importi più elevati del premio, mentre per gli interventi a favore della rinnovazione naturale, che comportano minori costi di realizzazione, verranno corrisposti degli importi proporzionalmente più bassi.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare, con particolare riguardo per le superfici boscate incluse:

- negli strumenti di pianificazione forestale, redatti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 13.09.1978 n. 52;
- nei Parchi e nelle aree protette ed in ambiti di particolare rilevanza ambientale;
- nelle aree interessate dalla redazione dei Progetti di Coordinamento e Pianificazione Forestale;
- nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale") e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.

6. Categoria di beneficiari

I soggetti che possono accedere ai benefici della presente sottomisura sono i proprietari privati di foreste e superfici boschive o loro associazioni; i comuni o loro associazioni proprietari di foreste o superfici boschive.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica

Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

I pagamenti ai beneficiari sono compresi tra un minimo pari a 40 Euro per ettaro e per ciascun anno ed un massimo pari a 120 Euro per ettaro e per ciascun anno, in funzione degli interventi da realizzare.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali:

- bando di apertura dei termini;
- presentazione domande;
- istruttoria tecnica e amministrativa;
- autorizzazione ai lavori;
- verifica finale a conclusione dei lavori;
- invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti previsti di natura positiva fanno riferimento al minor indice di abbandono della montagna, alla minore incidenza di incendi di vegetazione, e degli attacchi parassitari, con risvolti in termini di migliori condizioni ambientali, maggiore fruibilità della foresta e migliore conoscenza del territorio.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Vengono proposti i seguenti indicatori fisici:

- entità delle superfici interessate dall'azione 1;
- entità delle fasce tagliafuoco realizzate;
- tipologia delle iniziative intraprese per singola azione.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale. Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

Per tutte le azioni considerate nella presente misura si evidenziano le seguenti voci di costo complessivo:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **64,48 MEURO**

Spesa pubblica totale: **54,80 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **25,79 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **40%**; per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione dell'U.E. è pari al **15%**.

MISURA 10 MIGLIORAMENTO FONDIARIO

(articolo 33, 1°) cod. U.E. (j)

ASSE 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del Sistema agricolo ed agroindustriale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema

SOTTO ASSE 1: Incremento della competitività dei sistemi agricoli

1. Illustrazione dei motivi

La sfida del mercato mondiale può essere accettata solamente da aziende agricole efficienti e competitive, dotate di adeguati mezzi di produzione ed operanti in un territorio dotato di un razionale assetto produttivo. Per le aree di montagna, dove maggiore è la fragilità del sistema agricolo, si dovranno incentivare tutte le opportunità offerte dal territorio che consentano lo sviluppo di attività agro-silvo-pastorali.

2. Obiettivi e strategie d'azione

La misura si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere una razionale gestione delle superfici agro-silvo-pastorali;
- ottimizzare l'impiego dei fattori della produzione agricola;
- migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori;
- migliorare le strutture agricole aziendali esistenti nelle zone montane

3. Tipologie di azioni

La misura intende incentivare nelle zone montane sottoposte a vincolo idrogeologico la realizzazione delle seguenti opere di miglioramento delle malghe e degli alpeggi:

- spietramento;
- miglioramento del cotico erboso;
- costruzione e ripristino pozze di abbeverata per bestiame;
- bonifica aree paludose;
- interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo dei fabbricati al servizio delle malghe;
- adeguamento igienico-sanitario alle norme recentemente introdotte dei locali ad uso collettivo adibiti o da adibire alla lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti del latte.
- allacciamento elettrico e/o produzione con sistemi ecocompatibili (tipo pannelli fotovoltaici).
- impianti per la potabilizzazione ed il riscaldamento dell'acqua finalizzata all'attività aziendale.
- costruzione di impianti di smaltimento e/o stoccaggio dei liquami prodotti nella malga.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'area interessata riguarda le zone svantaggiate di montagna definite ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99. Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione è pari al periodo di validità del presente Piano.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un regime di aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il

presente Piano. La misura appare strettamente connessa con quelle relative agli aiuti agli investimenti aziendali, all'insediamento dei giovani ed agroambientali.

6. Categorie di beneficiari

Per la presente misura soggetti beneficiari sono: gli Enti pubblici, le Associazioni di produttori, le Comunioni familiari, le cooperative.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

In linea generale, non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.

L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può arrivare fino al 50% della spesa ammessa. Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **7,60 MEURO**

Spesa pubblica totale: **3,80 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **1,52 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **20%**; per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione dell'U.E. è pari al **15%**.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali, e risultati attesi

La misura potrà consentire di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori che operano negli alpeggi e nelle malghe, conseguendo un miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti caseari tipici della montagna veneta. Inoltre verranno migliorate le condizioni di igiene e di benessere degli animali allevati.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori fisici proposti sono i seguenti:

- ettari di superficie agro-silvo-pastorale migliorata;
- numero di pozze d'abbeverata create o ripristinate;
- volume di fabbricati di pertinenza delle malghe oggetto di recupero

11. Monitoraggio e controlli

Le verifiche sulle istanze saranno eseguite sulla totalità delle domande presentate, controllando la corrispondenza dei dati dichiarati e i requisiti oggettivi e soggettivi dell'iniziativa.

Si effettuerà un controllo su un campione del 5%, a cinque anni di distanza dalla liquidazione degli aiuti, per verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

Sarà svolto un monitoraggio annuale delle iniziative realizzate con la rilevazione dello stato di avanzamento fisico della misura e l'efficacia degli interventi intrapresi.

MISURA 12 AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

(articolo 33, 3°) cod. U.E. (I)

ASSE 1: **Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo ed agroindustriale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema**

SOTTO ASSE 3: **Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle
imprese delle aree rurali**

SOTTOMISURA 12 A) SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELLE AZIENDE AGRICOLE

1. Illustrazione dei motivi

Ai fini di garantire uno sviluppo effettivo, anche sotto il profilo sociale e per quanto riguarda la qualità della vita delle aree rurali, risulta necessario favorire l'introduzione e l'affermazione di nuovi orientamenti culturali e strategie di gestione dell'impresa, che prevedano anche la possibilità di sostituzioni - più o meno limitate nel tempo- dei principali operatori.

2. Obiettivi e strategie d'azione

Favorire il raggruppamento di aziende agricole finalizzato al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, al miglioramento della qualità del lavoro agricolo e delle condizioni di vita degli operatori, in un'ottica di sviluppo ed integrazione con gli altri settori produttivi anche per quanto riguarda gli aspetti socio-culturali.

3. Tipologie di azioni

Viene previsto un aiuto all'avviamento a favore di associazioni di imprenditori agricoli e di cooperative che attivino un apposito servizio di sostituzione degli operatori delle aziende agricole interessate (conduttore, coniuge, coadiuvanti adulti, dipendenti fissi), nei casi previsti, che possono riguardare la malattia, l'infortunio, la maternità, la partecipazione ad attività di formazione, le ferie, il riposo settimanale, il servizio militare, l'assunzione di cariche elettive politiche o sindacali, l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

La sostituzione viene operata attraverso uno o più operatori qualificati - impiegati anche con contratto a tempo parziale- al servizio dell'organismo attuatore.

Gli organismi attuatori devono presentare una serie di requisiti e prevedere il servizio a livello di statuto, nonché di un apposito regolamento approvato dal competente organo esecutivo.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Viene interessata l'intera area soggetta all'applicazione delle misure previste dal regolamento, per l'intero periodo di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura risponde espressamente alle finalità del Piano di promuovere lo sviluppo della qualità della vita nelle aree rurali, mirando in particolare ad avvicinare il settore agricolo agli altri comparti

produttivi, anche in materia di organizzazione del lavoro e di miglioramento del capitale umano. L'attivazione della misura consentirebbe infatti di migliorare il livello socio-culturale degli agricoltori, in relazione alle nuove opportunità offerte per garantire l'accesso ad una serie di istituti considerati ormai irrinunciabili, quali le ferie, i periodi di malattia, l'assenza dal lavoro per motivi di aggiornamento e formazione professionale, la maternità, l'assunzione di cariche elettive esterne.

In generale, quindi, la misura risponde oltre che alle finalità generali del Piano, anche agli obiettivi specifici ed operativi del relativo asse, in quanto contribuisce al miglioramento dell'efficienza del sistema ed alla sua razionalizzazione, anche in relazione al collegamento diretto con le altre misure, tra le quali si segnalano quelle che prevedono appositi percorsi formativi ai fini della dimostrazione di specifici requisiti (capacità professionali) .

6. Categorie di beneficiari

Soggetti beneficiari della presente misura sono le associazioni di imprenditori agricoli costituite senza fini di lucro, sotto forma di società cooperativa, o di associazione, che prevedano a livello di statuto la specifica finalità oggetto dell'intervento.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Viene previsto un aiuto all'avviamento, per contribuire alla copertura dei costi sostenuti per l'attivazione del servizio, fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con riferimento al numero di operatori occupati, per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.

Le spese considerate ammissibili sono le seguenti:

- compensi e oneri per la retribuzione degli operatori di sostituzione, impiegati a tempo pieno o parziale,
- compensi per il personale di coordinamento (nel caso di almeno n. 5 operatori, o unità-lavoro corrispondenti, impiegati),
- spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento e alla realizzazione dell'attività,

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

- Bando approvato dalla Giunta regionale, con predefinitone dei criteri e delle priorità,
- Presentazione istanze,
- Istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze,
- Definizione di graduatorie dei soggetti attuatori aventi titolo,
- Approvazione progetti e finanziamento,
- Verifica avvio attività,
- Elenchi dei soggetti beneficiari all'organismo pagatore

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La ricaduta dell'iniziativa proposta deve essere valutata in particolare in termini di impatti economici e sociali, mentre per quanto riguarda l'ambiente si rileva un impatto neutrale.

Sotto il profilo economico-sociale, l'introduzione progressiva di forme di parziale sostituzione degli imprenditori agricoli non può che determinare un incremento - anche se ridotto- dell'occupazione nelle aree interessate, con particolare riferimento ai giovani operanti nel settore agricolo, per i quali la misura può offrire una importante opportunità di inserimento in ambiti lavorativi di specifico interesse. Effetti sicuramente positivi potranno rilevarsi in relazione alla accresciuta possibilità di partecipazione, da parte degli agricoltori, ad alcune attività socialmente e professionalmente rilevanti (formazione, cariche elettive, viaggi-studio, aggiornamento), oltretutto alla opportunità di usufruire effettivamente di alcuni diritti personali considerati irrinunciabili ai fini della qualità della vita (maternità, vacanze, malattia, ecc.).

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Gli indicatori utilizzati sono:

- numero di progetti attivati,
- numero imprenditori-operatori aderenti,
- numero agenti impiegati,
- rapporto n. imprenditori coinvolti/n. agenti impiegati,
- numero giornate oggetto di sostituzione,
- costo iniziativa/n. imprenditori-operatori aderenti,
- costo iniziativa/n.giornate oggetto di sostituzione,

11. Monitoraggio e controlli

Viene prevista un'azione di monitoraggio finanziario delle iniziative mediante specifica scheda, attraverso la quale gli importi di spesa vengono messi in relazione con una serie di parametri predefiniti.

La vigilanza sugli organismi associativi riconosciuti e finanziati e sulla corretta attuazione delle iniziative viene svolta dall'autorità responsabile della gestione, che provvede altresì alla definizione e codifica delle modalità di controllo attraverso le strutture regionali competenti.

Le verifiche riguarderanno tutte le istanze, in particolare per quanto riguarda:

- gli aspetti amministrativi correlati alla presentazione delle istanze,
 - il corretto impiego degli operatori addetti alle sostituzioni,
 - la gestione tecnico-finanziaria delle associazioni, con particolare riferimento al finanziamento specifico,
 - la rendicontazione finanziaria delle spese sostenute,
 - il mantenimento, da parte degli organismi associativi finanziati, dei requisiti di ammissione.
-

SOTTOMISURA 12 B) ASSISTENZA ALLA GESTIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE

1. Illustrazione motivi

In base all'esperienza acquisita nella realizzazione di interventi e misure analoghe, in particolare nel settore agroambientale, l'applicazione delle misure previste dal regolamento può essere favorita ed incentivata attraverso il supporto tecnico-scientifico ed informativo, fornito da un servizio di assistenza tecnica e consulenza in grado di indirizzare ed accompagnare gli imprenditori, soprattutto nella fase di avvio degli interventi e quando l'attuazione delle misure comporta un progressivo adeguamento - di tipo culturale e professionale- sia a livello di gestione aziendale che di rapporto con le fasi esterne del mercato e della società.

2. Obiettivi e strategia d'azione

L'obiettivo fondamentale dell'iniziativa è quello di favorire una corretta applicazione delle iniziative previste dal regolamento, per garantire operativamente il processo di sviluppo e di integrazione dell'impresa agricola con gli altri sistemi produttivi, promuovendo una maggior efficienza e competitività anche in relazione alla compatibilità con la conservazione ed il miglioramento del paesaggio e del territorio, con la tutela dell'ambiente, e con l'igiene ed il benessere degli animali.

A tale scopo, viene prevista l'attivazione di servizi di assistenza alla gestione, per i quale si individuano una serie di obiettivi prioritari, quali:

- assicurare il necessario supporto tecnico alla gestione aziendale, in particolare ai fini della corretta e funzionale applicazione delle misure previste dal regolamento,
 - favorire lo sviluppo e la diffusione dell'informazione tecnico-scientifica, con particolare riferimento all'innovazione, alla certificazione di qualità, alle buone pratiche agricole, alle condizioni di igiene e benessere degli animali e di tutela dell'ambiente;
-

- favorire lo sviluppo dei momenti di monitoraggio e verifica degli aspetti tecnico-economici afferenti alla gestione dell'impresa, anche ai fini della programmazione aziendale e regionale,
- promuovere l'elaborazione, l'analisi e l'impiego di strumenti e metodologie di valutazione economica-contabile e statistica delle attività agricole.

3. Tipologie di azioni previste

Viene previsto il finanziamento dei costi sostenuti nella fase di avviamento per la realizzazione di servizi di assistenza alla gestione e di consulenza all'impresa, orientati prioritariamente all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare:

- la gestione aziendale, anche con riguardo ai sistemi di contabilità aziendale ed all'analisi economica,
- la progettazione aziendale e interaziendale,
- la consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità,
- la consulenza tecnica di prodotto, connessa anche alle attività di trasformazione e commercializzazione,
- la consulenza di mercato e orientamento commerciale,
- la riconversione economico-produttiva delle attività aziendali,
- lo sviluppo delle nuove funzioni economiche, ambientali e socio-culturali dell'azienda agricola,

Le iniziative oggetto della misura riguardano la realizzazione di attività di consulenza alla gestione finalizzate all'informazione ed attuate attraverso incontri tecnici e seminari, attività dimostrative, conferenze, convegni, comunicati, opuscoli, studi, supporti informatici e tecnologici, nonché attraverso il contatto diretto con l'azienda agricola.

Le spese ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente le voci connesse con lo svolgimento delle iniziative, ovvero:

- compensi e stipendi per l'impiego di personale tecnico e di coordinamento,
- spese per consulenze tecnico-scientifiche,
- realizzazione, stampa e pubblicazione, diffusione di materiale e documentazione informativa,
- affitto ed allestimento sale per seminari, incontri, convegni, conferenze,
- programmi, strumentazione e collegamenti per l'informatizzazione,
- spese organizzative esplicitamente sostenute per la realizzazione delle iniziative,
- spese generali esplicitamente sostenute per la realizzazione delle iniziative,

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Le iniziative potranno riguardare tutte le aree interessate dall'applicazione del regolamento, con eventuale riferimento alle priorità previste dal medesimo. Il periodo di applicazione corrisponde al periodo di programmazione del Piano 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita della professionalità e della competenza degli operatori agricoli.

Il tipo di iniziative previste, oltre a garantire la divulgazione e diffusione dei principi generali e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita, assicura il collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative, costituendo il supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi programmati, anche ai fini dell'ottimizzazione della loro efficacia.

In questo senso, potranno essere anche previste priorità per i soggetti coinvolti nelle iniziative applicative del regolamento ritenute di particolare interesse e rilievo ai fini dello sviluppo rurale, soprattutto nell'ambito del medesimo asse.

Le misure direttamente collegate con l'attività di assistenza alla gestione, risultano prioritariamente quelle inserite nell'Asse 1, orientate al miglioramento della competitività e dell'efficienza complessiva delle imprese agricole, alla riduzione dei costi, al miglioramento dei redditi e delle capacità imprenditoriali e del capitale umano in generale.

6. Categorie di beneficiari

Società (comprese le società cooperative) ed associazioni che prevedano, a livello di statuto, la realizzazione di servizi di assistenza alla gestione e consulenza agricola.

Destinatari finali dei servizi previsti dalla misura sono le imprese agricole.

Al fine di non creare discriminazioni, viene garantito libero accesso a tutti gli imprenditori interessati; quindi i servizi previsti dalla presente misura, anche quando vengono offerti da soggetti costituiti in forma associativa, saranno accessibili a tutti gli agricoltori.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Il livello dell'aiuto previsto è pari al 70% della spesa ammessa riferita ai costi sostenuti per l'avviamento per un periodo massimo di cinque anni.

Viene inoltre stabilita l'incompatibilità del presente aiuto con aiuti analoghi erogati sulla base delle Organizzazioni Comuni di Mercato, e la non cumulabilità del finanziamento con analoghi interventi previsti da normative nazionali, regionali o comunitarie.

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

- bando approvato dalla Giunta regionale, con predefinizione dei criteri e delle priorità,
- presentazione istanze,
- istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze,
- definizione di graduatorie dei soggetti attuatori aventi titolo,
- approvazione progetti e finanziamento,
- verifica avvio attività,
- elenchi dei soggetti beneficiari all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'impatto della misura può essere valutato nell'ambito della ricaduta dell'insieme delle misure attivate dal regolamento, in quanto l'attività di assistenza alla gestione costituisce azione trasversale atta a promuovere ed accompagnare la realizzazione delle singole iniziative, diffondendo le innovazioni, facilitandone l'attuazione ed aumentando altresì il livello qualitativo dei risultati finali.

Il grado di impatto va considerato e valutato quindi sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali, economici e sociali, in relazione all'effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni singola misura per la quale venga previsto il presente supporto.

In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:

- il generale e diffuso consolidamento degli orientamenti e dei principi della nuova politica comunitaria,
- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori coinvolti,
- il miglioramento della competitività e dell'efficienza delle imprese agricole,
- la razionalizzazione dei sistemi produttivi,
- il consolidamento della valenza multifunzionale dell'azienda agricola,
- la diffusione della consapevolezza, da parte degli operatori, circa l'ampia e diversificata valenza del ruolo svolto nell'ambito economico e sociale,
- il consolidamento dell'assetto socio-economico delle aree rurali.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

Gli indicatori, in parte già sperimentati per attività analoghe, ai fini della valutazione complessiva dell'azione proposta, potranno essere individuati, anche in funzione della tipologia delle iniziative, a partire dai seguenti parametri:

- numero di progetti attivati,
- numero di aziende coinvolte,
- numero di contatti attivati,
- n. contatti / n. aziende coinvolte,
- numero di incontri tecnici (seminari, convegni),
- numero ore di servizio fornito.

11. Monitoraggio e controlli

E' prevista l'attivazione di una specifica attività di monitoraggio, attuata direttamente dall'autorità responsabile della gestione, sugli aspetti quali-quantitativi delle iniziative proposte, con particolare riferimento ai risultati finali, sulla base di un programma predefinito e di strumenti di rilevazione e verifica, anche su supporto informatico.

Il controllo generale sugli aspetti di carattere amministrativo riguarda tutte le iniziative finanziate, mentre i rilievi sulle caratteristiche tecnico-organizzative dell'attività saranno operati mediante un apposito programma di verifiche a campione.

Per entrambe le sottomisure i valori di costo risultano essere i seguenti:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **15,25 MEURO**

Spesa pubblica totale: **12,20 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **6,10 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **40%**

**MISURA 13 COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI DI QUALITA'**
(articolo 33, 4°) cod. U.E. (m)

ASSE 2: **Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
Comunità rurali**

SOTTO ASSE 1: **Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività
rurali**

SOTTOMISURA 13 A) Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità

1. Illustrazione dei motivi

E' sempre più pressante la necessità di favorire la crescita qualitativa dell'offerta a livello regionale, attraverso l'adeguamento organizzativo delle aziende, con particolare riguardo a quelle ricomprese in filiere di produzione agroalimentari di qualità. Risulta fondamentale nel moderno mercato puntare a delle organizzazioni di tutela e valorizzazione dei produttori, in funzione della certificazione del prodotto secondo le norme di qualità comunitarie, nazionali e regionali.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La Regione, con la presente sottomisura, è impegnata a orientare i soggetti che operano nell'ambito delle filiere agroalimentari verso le nuove esigenze dettate dal mercato in tema di sicurezza, garanzia e certificazione dei prodotti:

Ciò viene perseguito attraverso le seguenti strategie d'azione:

- miglioramento dell'assetto organizzativo delle aziende agricole e agroalimentari del Veneto, attraverso l'implementazione di sistemi di certificazione della qualità, di prodotto, di processo e di sistema,
- costituzione e/o adeguamento funzionale delle organizzazioni di tutela e valorizzazione dei produttori, ai fini di un più efficace espletamento delle attività di controllo e/o autocontrollo sulle aziende consorziate o associate.

In considerazione delle finalità della sottomisura, viene data priorità alle imprese che operano nell'ambito delle seguenti normative di settore:

- regolamento (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, e sue modificazioni ed integrazioni (prodotti D.O.P. e I.G.P.);
- regolamento (CEE) n. 2082/1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari;
- regolamento (CEE) n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e sue modificazioni ed integrazioni;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini" (vini D.O.C., D.O.C.G., I.G.T.) in applicazione degli ex regolamenti (CEE) n. 822/1987 e n. 823/1987 e del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Normativa regionale istitutiva del marchio di qualità.

3. Tipologie di azione

Le azioni finanziabili nell'ambito della misura sono le seguenti:

- A) Introduzione e certificazione di sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità, con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 (Certificazione dei sistemi qualità), alla norma UNI EN ISO 14000 (Certificazione dei sistemi di gestione ambientale), alla metodologia HACCP ai sensi della direttiva 93/43/CEE (Certificazione dei sistemi di gestione per l'autocontrollo igienico),
- B) Studio, elaborazione, realizzazione e applicazione di sistemi di certificazione di prodotto in conformità a norme specifiche di settore e a disciplinari di produzione predisposti ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE 2081/92, 2082/92, Dir. 83/189/CEE, ecc.);
- C) Costituzione di Consorzi e/o Associazioni di produttori nel ruolo di organismi di riferimento per la gestione di produzioni D.O.P., I.G.P e di altri marchi conformi alla vigente normativa comunitaria;
- D) Sostegno e miglioramento dell'attività di controllo ed autocontrollo svolta da Consorzi e/o Associazioni di produttori o altri soggetti di riferimento per la gestione di produzioni D.O.P., I.G.P. o di altri marchi conformi alla normativa comunitaria.

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione degli aiuti sono le seguenti:

- a) Spese per consulenze esterne riferite all'attività di studio, progettazione e supporto tecnico svolta da professionisti o società di consulenza;
- b) Spese per analisi svolte presso laboratori esterni e taratura degli strumenti, riservate esclusivamente all'introduzione e certificazione dei sistemi per la gestione e l'assicurazione della qualità e di certificazione del prodotto;
- c) Spese per il rilascio della prima certificazione da parte di organismi terzi accreditati secondo la normativa vigente;
- d) Spese sostenute dai produttori per i controlli obbligatori previsti dai regolamenti (CE) n. 2081/92 e 2082/92 svolti da organismi terzi incaricati, per un periodo massimo di sei anni dall'avvio del sistema di controllo, con la seguente degressività: 100% al primo anno, 85% al secondo anno, 70% al terzo anno, 55% al quarto anno, 40% al quinto e 25% al sesto anno;
- e) Spese per rapporti di collaborazione esterni con compiti di avvio e messa a regime delle funzioni di organizzazione delle attività di controllo e autocontrollo della qualità;
- f) Spese per la costituzione ed il funzionamento amministrativo di nuovi Consorzi e/o Associazioni di produttori nel ruolo di organismi di riferimento per la gestione di produzioni D.O.P., I.G.P e di altri marchi collettivi conformi alla vigente normativa comunitaria. Gli aiuti di cui alla presente lettera saranno temporanei e decrescenti secondo i criteri, le condizioni e i livelli di aiuto stabiliti dal punto 10.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La sottomisura si applicherà sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un nuovo regime di aiuto, istituito con il presente Piano, che deve essere notificato, anche se le iniziative previste sono in armonia con gli orientamenti programmatici della Commissione Europea e con le più recenti norme nazionali

6. Categorie di beneficiari

Risultano beneficiari i seguenti soggetti: imprese agricole e agroalimentari, singole e associate; cooperative, consorzi e società consortili fra le imprese di cui al punto precedente; associazioni di produttori; consorzi di tutela.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Il contributo, concesso una tantum, è calcolato nella percentuale del 50% delle spese ammissibili di cui al precedente punto 3, fino ad un contributo massimo di 50.000 EUR per soggetto beneficiario.

Il contributo è elevabile al 70% nel caso gli aiuti riguardino l'introduzione di sistemi di gestione ambientale.

Nel caso di azioni per la costituzione di nuovi organismi (ConSORZI e/o Associazioni di produttori) di riferimento per la gestione di produzioni di qualità, l'aliquota massima di aiuto è del 100% delle spese ammissibili per un periodo massimo di 5 anni con una digressione annua del 20%.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

La definizione di criteri specifici per l'erogazione degli aiuti avviene mediante l'approvazione del bando di apertura termini annuale dell'autorità responsabile della gestione della sottomisura.

Pertanto la domanda di aiuto, corredata della documentazione stabilita da provvedimento deliberativo va presentata all'autorità responsabile della gestione nei termini definiti dal bando.

L'istruttoria tecnico-amministrativa andrà eseguita su tutte le istanze presentate verificandone i requisiti di ammissibilità e la congruità delle iniziative da intraprendere.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli interventi previsti dalla presente sottomisura possono determinare i seguenti effetti:

- a) dal punto di vista economico: incremento del livello qualitativo dei prodotti e dei servizi, attraverso il miglioramento dell'assetto organizzativo delle aziende agricole e agroalimentari, nonché delle organizzazioni di tutela e valorizzazione dei produttori,
- b) dal punto di vista ambientale: miglioramento del grado di controllo igienico-sanitario e ambientale, attraverso la diffusione del sistema HACCP e dei sistemi di gestione ambientale.

Si possono prevedere adesioni differenziate in funzione dei prodotti trattati che comunque si può stimare in 80 - 100 aziende ogni anno.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori che potranno essere utilizzati per l'analisi della sottomisura sono:

- numero di aziende certificate;
- quantitativi di produzione certificata;
- settori interessati e distribuzione territoriale;
- tipologia delle iniziative realizzate.

11. Monitoraggio e controlli

Si prevedono i seguenti controlli: controllo sul 100% delle istanze all'atto della presentazione per la verifica dell'ammissibilità delle iniziative e dei soggetti; controllo a campione, pari almeno al 5% e rappresentativo dei diversi settori, anche in loco, in sede di verifica dell'attuazione delle iniziative.

Ogni anno sarà predisposta una relazione che indichi i risultati ottenuti, le iniziative e i settori interessati, la tipologia delle imprese aderenti all'iniziativa, le attese da parte dei soggetti imprenditoriali.

SOTTOMISURA 13D) Associazionismo dei produttori agricoli

1. Illustrazione dei motivi

Nell'ottica del miglioramento qualitativo e della valorizzazione delle produzioni finalizzati all'aumento della competitività un ruolo importante può certamente essere svolto dalle associazioni dei

produttori che perseguono lo scopo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

2. Obiettivi e strategia d'azione

La presente misura intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Miglioramento della competitività del settore primario mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio economici territoriali;
- Promozione dell'adeguamento delle produzioni alle nuove esigenze dei consumatori e del mercato;
- Miglioramento del posizionamento delle diverse produzioni agricole, tutelandone e mettendone in risalto i caratteri originali;

3. Tipologia di azioni

Contributi di avviamento

In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999, si esplicita che la Regione intende avvalersi della possibilità prevista dalla norma indicata, circa la concessione dei contributi stabiliti dall'articolo 10 dell'ex regolamento (CEE) n. 952/97 e dall'articolo 14 dell'ex regolamento CEE n. 1035/72, per il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (contributi di avviamento) riconosciute anteriormente al 31.12.1999 e secondo le modalità, i livelli di aiuto e la regressività dai medesimi stabiliti.

La previsione di spesa relativa all'azione in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/1999, articolo 4, paragrafo 2 e 3, è riportata nell'ambito della Misura 23 "Misure in corso" del capitolo 8 del presente Piano. Si precisa che i pagamenti previsti per l'anno 2000 sono relativi al rendiconto dell'attività dell'anno 1999. L'azione viene attuata fino al 2003 in quanto si tratta di conclusione di iniziative in essere al 31.12.99.

Programmi annuali di attività

Si tratta di programmi annuali di sviluppo, diffusione dell'innovazione, valorizzazione, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della produzione nei diversi settori produttivi.

Gli interventi devono essere attuati con finalità di miglioramento economico dei risultati delle imprese associate mediante la concentrazione dell'offerta, il miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed il loro adeguamento alle esigenze del mercato.

La descrizione riportata nei paragrafi seguenti fa quindi esclusivo riferimento alla presente iniziativa.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura si applicherà sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un regime di aiuto di nuova istituzione che viene notificato con il presente Piano. Le iniziative sono comunque coerenti con i vincoli e le prescrizioni previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato dei vari prodotti interessati dall'attività delle Associazioni.

6. Categoria di beneficiari

Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi degli ex regolamenti (CEE) n. 1360/78 e (CE) n. 952/97, nonché organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi di normative approvate nel corso di

vigenza del presente Piano, a condizione che le medesime normative ottengano il parere di compatibilità da parte dell'Unione Europea.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Il programma presentato dalle associazioni dei produttori viene finanziato, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, aumentabile al 75% per le iniziative realizzate nelle zone svantaggiate.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Si prevedono le procedure di presentazione di domande corredate dal programma annuale degli interventi.

L'autorità responsabile della gestione definisce l'ammissibilità degli investimenti in funzione del presente programma e applica le eventuali priorità.

La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi. Potranno essere attivati bandi riservati per settori di produzione. In questo caso le attività previste dovranno avere un'ottica di filiera.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

La misura risulta in linea con gli interventi che prevedono un ruolo attivo delle Associazioni dei produttori quali organismi in grado di concentrare l'offerta dei prodotti e la loro collocazione nel mercato a prezzi che consentano una ricaduta positiva sull'attività delle imprese primarie associate.

La misura è quindi in grado di determinare un impatto favorevole sugli aspetti economici dell'attività agricola potendo rappresentare il collegamento della filiera fra i produttori e le industrie di trasformazione. In tale ambito si prevede che possano essere realizzate circa 10-15 iniziative per ciascun anno di programmazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori che si prevede di utilizzare sono:

- numero di progetti attuati,
- numero di associazioni di produttori,
- numero di imprese primarie interessate,
- numero di tecnici assistenti i progetti realizzati dalle associazioni,
- tipologia dei prodotti interessati e area geografica.

11. Monitoraggio e controlli

Si prevedono i seguenti controlli:

- 1) controllo all'atto della presentazione per la verifica della ammissibilità delle iniziative e dei soggetti su 100% delle istanze presentate;
- 2) controllo in sede di verifica dell'attuazione delle iniziative anche presso le aziende associate per un campione rappresentativo di almeno il 5% del totale delle iniziative finanziate.

Per entrambe le sottomisure considerate i valori di costo complessivi sono i seguenti:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **16,57 MEURO**

Spesa pubblica totale: **8,29 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **2,90 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **18%**; **per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione dell'U.E. è pari al 15%**.

MISURA 14 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

(articolo 33, 5°) cod. U.E. (n)

ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali**SOTTO ASSE 3: Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali****SOTTOMISURA 14A): Coordinamento del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da attività produttiva agricola****1. Illustrazione dei motivi**

L'introduzione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio attraverso il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 hanno posto il problema della gestione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, contenitori contaminati da composti veterinari, contenitori e sacchi vuoti di concimi liquidi e solidi, polietilene neutro e additivato, imballaggi in polistirolo espanso.

Già con delibera n. 1261 del 20 aprile 1999, la Giunta regionale aveva disposto norme tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari prevedendo regole specifiche per la bonifica dei contenitori, il deposito temporaneo, la identificazione di tali rifiuti, la cadenza temporale e la collocazione presso centri abilitati, la definizione, le modalità e gli obblighi per le imprese che effettuano la raccolta e gestione dei rifiuti.

La questione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva è estremamente importante per tutte le imprese ubicate nel territorio regionale, ma riveste aspetti di particolare problematicità per le aree a più intensa attività produttiva (aree frutticole, vitivinicole, orticole, zootecniche) dove la concentrazione di imprese agricole e la specializzazione produttiva determina la necessità di individuare soluzioni pratiche ed economicamente convenienti per l'intera collettività.

Ciò anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento dell'ambiente o di dispersione ed abbandono nel territorio di tale tipologia di rifiuti, accrescendo nel contempo la sensibilità degli operatori agricoli e della collettività verso tale problematica ed individuando opportuni ed adeguati servizi integrati che vedano il coinvolgimento, ai diversi livelli degli Enti locali (Province, Comuni), delle imprese agricole, delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole singole ed associate.

Va infine precisato che nella materia specifica di gestione dei rifiuti operano nel territorio regionale, in forza di specifica legislazione, i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, unioni di Comuni aggregati per aree omogenee deputati alla gestione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'area sovracomunale di competenza.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo generale della sottomisura è la costituzione e lo sviluppo, da parte delle Amministrazioni provinciali, in collaborazione con i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del servizio di coordinamento della raccolta dei rifiuti provenienti da attività agricole.

L'implementazione della sottomisura ha come **obiettivi specifici**:

- prevenire ed evitare forme di inquinamento ambientale e paesaggistico,
- svolgere una capillare attività di informazione in materia di rifiuti da attività produttive,
- assicurare un'ampia adesione al servizio di raccolta,
- razionalizzare il servizio reso dalle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- ridurre i costi complessivi di smaltimento.

Conseguentemente gli **obiettivi operativi** che discendono dalla applicazione della sottomisura sono:

- implementazione di accordi di programma,
- realizzazione di azioni informative,
- realizzazione di centri ecologici attrezzati.

3. Tipologia di azioni

La sottomisura definisce l'avvio e la prima realizzazione di un servizio integrato di raccolta dei rifiuti provenienti da attività agricole mediante la implementazione delle seguenti azioni:

- a) realizzazione di attività informative da parte delle imprese che operano la raccolta e/o prima conservazione dei rifiuti provenienti dall'attività agricola alle imprese agricole ubicate nel territorio provinciale mediante la divulgazione di bollettini informativi, depliant, guide, incontri, ecc.; l'utilizzo di mezzi di informazione pubblica e privata;
- b) acquisto di contenitori e materiale per la sosta temporanea dei rifiuti e attrezzature e mezzi di trasporto per la razionale e diffusa raccolta dei prodotti;
- c) realizzazione, al livello territoriale più opportuno, di aree ecologiche attrezzate per il conferimento e la temporanea collocazione dei rifiuti provenienti da attività agricola mediante l'acquisizione delle superfici, la realizzazione di pavimentazioni, recinzioni e ricoveri e di idonea attrezzatura del centro.

Le iniziative riguardano la raccolta, conservazione e smaltimento dei seguenti prodotti aziendali:

- Naylon per ricopertura serre e pacciamatura, Reti per filari e/o antigrandine deteriorate,
- Spaghi, Imballaggi per polistirolo, Casette per frutta e verdura non più riutilizzabili,
- Imballaggi di materiali non pericolosi (semi, mangimi, ammendanti, detergenti),
- Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari o sostanze agrochimiche,
- Rifiuti ferrosi, Pneumatici usati, Oli vegetali esausti,
- Contenitori contaminati da composti veterinari,
- Accumulatori al piombo, Filtri usati,

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'iniziativa è applicata su tutto il territorio regionale e tenuto conto della necessità di dare concreta attuazione alle iniziative di cui alla presente misura e di mantenere un livello adeguato di tale servizio si ritiene di estenderlo all'intero periodo di programmazione 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura appare compatibile con la normativa in quanto destinata a non alterare le condizioni di concorrenza fra le imprese, ma a definire un servizio essenziale per le attività agricole in aree rurali.

La misura è coerente:

- a) con l'attività agricola in quanto consente di meglio organizzare un adempimento collaterale alla attività caratteristica dell'impresa,

- b) con l'attività degli enti locali territoriali che possono organizzare l'avvio e il consolidamento duraturo di un servizio ad una specifica categoria di imprese del territorio di propria competenza,
- c) con l'ambiente e il paesaggio in quanto mediante tale servizio è possibile prevenire forme incontrollate di inquinamento e dispersione di sostanze e prodotti non naturali nell'ambiente e nel territorio rurale.

6. Categoria di beneficiari

Destinatario degli aiuti previsti dalla presente misura sono le imprese che realizzano il servizio di raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti e che risultano convenzionate con le Amministrazioni provinciali o con i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per la realizzazione di aree ecologiche, soggetti beneficiari possono essere le Amministrazioni provinciali o comunali.

Le Amministrazioni provinciali o i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolgono azione di coordinamento dell'attività e delle iniziative di cui alla presente misura.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Trattasi di contributi pubblici in conto capitale nelle seguenti percentuali:

- a) fino al 50% per le azioni di informazione e diffusione del servizio e di acquisizione di macchine attrezzature e mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti (lettere a) e b) del precedente punto 3),
- b) fino al 100% della spesa ammessa, in quanto trattasi di opere a carattere esclusivamente pubblico, per la realizzazione di aree ecologiche (lettera c) del precedente punto 3).

Saranno rispettati i limiti di cui al punto 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicata in GUCE n. C213 del 19.08.92 "Aiuti de minimis".

L'aiuto per l'azione relativa alle aree ecologiche attrezzate tiene conto dei costi strutturali e dotazionali sostenuti per la realizzazione delle aree medesime e non può essere cumulato con altri benefici pubblici assegnati per la medesima iniziativa.

L'aiuto di cui alla presente misura non può comprendere spese per la gestione dell'area ecologia.

L'aiuto così determinato non prevede alcun intervento a favore dell'impresa agricola e dei costi diretti dalla medesima sostenuti.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

L'erogazione dei fondi avviene sulla base di progetti coordinati ed in relazione all'effettiva realizzazione delle iniziative.

La verifica della documentazione consente di accertare l'ampiezza e la portata dell'iniziativa della Provincia interessata in ordine al coinvolgimento dell'attività delle imprese agricole, alle attività di informazione e tutela del paesaggio, al coordinamento e raccordo con gli enti locali e le forze sociali ed associative del territorio di competenza.

Analoga procedura è prevista per l'erogazione degli aiuti relativi alla realizzazione di aree ecologiche attrezzate per il conferimento e/o la temporanea conservazione dei rifiuti.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti che la presente sottomisura potrà determinare sono:

- riduzione degli effetti inquinanti dell'attività agricola,
- salvaguardia del paesaggio rurale,
- adeguamento alle norme sullo smaltimento dei rifiuti,

- armonizzazione e riduzione dei costi a carico della collettività rurale.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori della sottomisura sono:

- numero di aziende agricole aderenti all'iniziativa,
- quantità e tipologia di prodotto smaltito,
- quantità, numero e tipologia di azioni informative e attrezzature e macchine,
- numero di aree ecologiche realizzate.

11. Monitoraggio e controlli

Le verifiche saranno svolte sul 100% delle domande presentate dalle imprese ed in loco una verifica sarà operata su almeno il 5% delle istanze presentate.

Nel corso del periodo di intervento le Amministrazioni provinciali sono tenute alla notifica all'autorità responsabile della gestione di un rapporto semestrale sull'attività svolta individuando le utenze, le tipologie di prodotti conferiti, le entità produttive e culturali interessate, le aree più coinvolte dal servizio, l'attività informativa e divulgativa svolta e i Comuni maggiormente interessati.

SOTTOMISURA 14B): Istituzione del Centro di Informazione permanente e dell'Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale

1. Illustrazione dei motivi

La sfida fondamentale che le imprese agricole si apprestano ad affrontare nella fase di programmazione 2000-2006 nei confronti del mercato comunitario ed internazionale implica una grande capacità di adeguamento, anche in termini di accresciuta competitività, alle nuove e continue sollecitazioni del sistema economico e produttivo.

In questo contesto diventa fattore strategico la gestione e l'utilizzo dell'informazione relativa, in particolare, all'innovazione ed alle nuove e diversificate opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati, nonché ai possibili rischi conseguenti.

Il sistema informativo agricolo è interessato da un generale processo di riorganizzazione, sotto la spinta di un progressivo aumento dell'offerta di servizi, oltre che di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate per la diffusione delle informazioni.

Una azione di supporto alle istituzioni che producono innovazione e gestiscono l'informazione, finalizzata a trasferire le soluzioni organizzative e metodologiche che si dimostrano rispondenti, può contribuire ad accelerare e razionalizzare il processo di diffusione delle informazioni, con grande beneficio per tutti i potenziali utenti (imprese agricole ed operatori).

Occorre infatti considerare che, anche in considerazione della crescente disponibilità di informazioni, viene sempre più richiesto un momento di selezione e finalizzazione di tale informazione, per assicurare una tempestiva ed efficace ricaduta.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Avviare l'istituzione di un supporto avanzato, operante a livello regionale, capace di analizzare i vari messaggi e le informazioni, sottoporli alle necessarie verifiche, rispetto alla rispondenza al sistema regionale, renderle di pronto utilizzo in funzione degli specifici utenti, amplificarle con formulazioni semplici, concise e stimolanti.

Provvedere al trasferimento delle informazioni così elaborate, con modalità differenziate, tenuto conto della natura del messaggio, della sua rilevanza e delle caratteristiche del sistema informativo e dell'utente.

Questo approccio riguarderà sia il settore generale dell'informazione in agricoltura, con la realizzazione sia del Centro di Informazione Permanente, che quello, più specifico, dell'informazione economica, anche ai fini dell'interpretazione degli andamenti dei principali mercati di riferimento delle produzioni con l'Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale.

3. Tipologie di azioni

Vengono previsti finanziamenti per l'avvio del Centro d'Informazione Permanente e dell'Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale, che avranno compiti di

- studio, analisi e verifica delle informazioni relative al settore agroalimentare,
- elaborazione di strumenti e metodologie informative, anche alternative ed innovative,
- realizzazione di banche dati,
- diffusione di informazioni, notizie e dati,
- realizzazione di modelli di comunicazione ed informazione mirati,
- attività di monitoraggio e verifica della ricaduta dell'informazione.

Le spese ammissibili, per la realizzazione delle attività potranno prevedere:

- spese per consulenze tecnico-scientifiche e per prestazioni a tempo determinato,
- realizzazione, stampa e pubblicazione, diffusione di materiale e documentazione informativa,
- reperimento ed allestimento sale per seminari, incontri, convegni, conferenze,
- programmi, strumentazione e collegamenti per l'informatizzazione,
- banche dati e pagine web a carattere informativo.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

L'iniziativa riguarda il livello regionale, per l'intera durata del periodo di programmazione 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita professionale e la competenza di tutti gli operatori agricoli, anche ai fini del miglioramento della competitività delle imprese e della capacità di risposta ed adeguamento alle nuove condizioni ed opportunità di sviluppo.

Il tipo di iniziative previste, può inoltre garantire la divulgazione e diffusione anche dei principi generali e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita, assicurando il collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative, costituendo il supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi programmati, anche ai fini dell'ottimizzazione della loro efficacia.

6. Categorie di beneficiari

L'iniziativa viene attivata direttamente dalla Regione, tramite l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulta quindi il beneficiario del finanziamento.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'importo dell'aiuto viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione, con riferimento alle spese ammesse specificate, fino al 100% della spesa ammissibile.

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

La realizzazione dell'attività viene svolta sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definite ed approvate le specifiche iniziative da realizzare.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

L'impatto della misura può essere valutato con riferimento alle caratteristiche di intervento trasversale delle iniziative proposte, atte a promuovere ed accompagnare efficacemente il processo di adeguamento e sviluppo delle imprese agricole.

Il grado di impatto va considerato e valutato quindi sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali, economici e sociali, in relazione all'effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni singola misura per la quale venga previsto il presente supporto.

In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:

- il miglioramento e la razionalizzazione dell'informazione in agricoltura,
- la diffusione dell'innovazione,
- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori ed imprenditori interessati,
- il miglioramento della competitività e dell'efficienza delle imprese agricole,
- la razionalizzazione dei sistemi produttivi,
- il consolidamento della valenza polifunzionale dell'azienda agricola,
- il consolidamento dell'assetto socio-economico delle aree rurali.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori, in parte già sperimentati per attività analoghe, ai fini della valutazione complessiva dell'azione proposta, potranno essere individuati, anche in funzione della specifica tipologia delle iniziative, a partire dai seguenti parametri:

- n. aziende agricole coinvolte,
- n. contatti attivati,
- n. incontri divulgativi (seminari, convegni),
- n. bollettini informativi diffusi,
- n. informazioni trattate.

11. Monitoraggio e controlli

L'autorità responsabile della gestione svolge attività di verifica sulla documentazione presentata dall'azienda Veneto Agricoltura e sulle iniziative di studio, ricerca ed analisi ammesse a finanziamento.

Per entrambe le sottomisure considerate i valori di costo complessivi sono i seguenti:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **5,34 MEURO**

Spesa pubblica totale: **3,74 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **1,87 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **35%**; per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione dell'U.E. è pari al **15%**.

MISURA 15 RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI VILLAGGI E PROTEZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE (articolo 33, 6°) cod. U.E. (o)

ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali

SOTTO ASSE 3: Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali

1. Illustrazione dei motivi

Verifiche recenti, compiute attraverso l'esame della documentazione illustrativa dei Piani regolatori generali, hanno evidenziato che, soprattutto nelle aree montane, numerosi fabbricati rurali, spesso ricadenti in antichi borghi, risultano abbandonati, con la conseguente perdita del presidio territoriale.

Il territorio rurale veneto è infatti disseminato di centri minori lungo le fasce collinari, dalla Val Belluna al Garda: si tratta di centri piccoli, originariamente e strettamente legati allo sfruttamento agricolo dei terreni, nei quali la tipologia è per lo più ricorrente e caratterizzata dalla semplice e composta giustapposizione di pochi edifici, abitazioni e annessi rustici, organizzati in modo da accordarsi all'andamento dell'orografia. In alcuni casi, nelle aree più lontane dalle vie di comunicazione e dai centri urbani maggiori, molti nuclei sono oggi completamente abbandonati.

Si tratta anche di recuperare, per quanto possibile, fabbricati rurali le cui tipologie costruttive risalgono alle costruzioni rurali di tempi passati che si sono integrati con il territorio o hanno adottato soluzioni costruttive adatte alla particolare climatologia.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è quindi quello di garantire il presidio nel territorio rurale soprattutto nelle aree montane e collinari e il recupero delle tipologie urbanistiche e costruttive di un tempo.

Obiettivi specifici della misura sono:

- mantenimento di strutture edilizie anche di pregio, assai diffuse nel territorio veneto;
- mantenimento di tipologie costruttive e di attività in ambiti territoriali difficili,
- assicurare condizioni di pari opportunità per le comunità rurali collocate in aree particolarmente svantaggiate,
- restauro di costruzioni esistenti in aree rurali.

Obiettivi operativi della misura sono:

- Recupero di borghi rurali di pianura e di montagna, di contrade, edifici rurali antichi, specie se collegate alle antiche comunità di montagna,
- Interventi sulla ricostituzione di tipologie costruttive particolarmente interessanti da destinare al servizio di comunità e della collettività in generale.

3. Tipologia di azioni

Le azioni che possono essere finanziate con la presente misura sono le seguenti:

- recupero conservativo di fabbricati, borghi rurali e di costruzioni esistenti nelle aree rurali e caratterizzate da peculiari tipologie costruttive (casoni, baracche di lavoro dei Cimbri, ecc.),

- riattamento di "villaggi artigianali" da destinate ad attività storiche, colturali e all'esercizio di mestieri antichi.

Non sono ammesse ristrutturazioni o riattamenti di fabbricati destinati ad uso abitativo o residenziale.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Le iniziative possono essere attuate nell'intero territorio regionale ed il periodo di attuazione è esteso a tutto il periodo di programmazione del presente Piano 2000 – 2006. Verranno eventualmente individuati criteri di priorità per gli interventi in ambiti montani, pedemontani e collinari, nonché relativi ad altre situazioni ambientali oggettivamente difficili.

La misura non interviene in alcun modo su aspetti di natura produttiva ed è strettamente connessa con attività colturali, di recupero di antiche abitudini rurali, di arti e mestieri di un tempo.

5. Compatibilità e coerenza della misura

Tale misura è coerente con la normativa regionale in materia di tutela ed edificabilità del territorio rurale e viene notificata con il presente Piano.

6. Categoria di beneficiari

Enti pubblici, Associazioni culturali, privati che dispongono dell'immobile da recuperare.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'aiuto è riconosciuto nella misura del

- 100% della spesa sostenuta per la realizzazione del recupero o della ristrutturazione se attuata da soggetti pubblici ed associazioni culturali,
- 50% della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento per i soggetti privati.

Gli interventi previsti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e nelle zone coperte dal sostegno transitorio.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **1,8 MEURO**

Spesa pubblica totale: **1,5 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **0,75 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **40%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

L'autorità responsabile della gestione procede alla definizione delle condizioni, criteri e priorità mediante atto deliberativo, che individua anche la documentazione probatoria dei lavori da ammettere al finanziamento.

L'istanza all'aiuto pubblico deve essere corredata dalle eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.

Il procedimento istruttorio sulle istanze presentate riguarderà l'esame della documentazione allegata alla istanza e dei preventivi di spesa. Le verifiche in loco sulla esecuzione degli interventi riguarderanno non meno del 5% delle iniziative ammesse a beneficio, tenendo conto dell'area geografica e delle tipologie costruttive oggetto di intervento.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti attesi dalla misura sono:

- Evitare l'abbandono di fabbricati tipici non recenti;
- Assicurare il presidio territoriale delle popolazioni poste in centri svantaggiati;
- Recupero di villaggi rurali paesaggisticamente rilevanti.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori che potranno essere significativamente utilizzati sono:

- numero di fabbricati oggetto di intervento;
- attività culturali e di recupero delle tradizioni antiche.

11. Monitoraggio e controlli

L'autorità responsabile della gestione svolge attività di verifica sulla documentazione presentata e sulle iniziative ammesse a finanziamento, anche operando controlli in loco.

MISURA 16 DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE ALL'AGRICOLTURA

(articolo 33, 7°) cod. U.E. (p)

ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali**SOTTO ASSE 1: Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività rurali****SOTTOMISURA 16A): Agriturismo****1. Illustrazione dei motivi**

Le attività di ospitalità agrituristica e turistica in ambito rurale rappresentano oggi non solamente una interessante possibilità di reddito integrativo e/o alternativo per l'azienda, ma anche una delle modalità di fruizione integrata del territorio, in un contesto in cui convivono in modo sinergico gli aspetti produttivi, quelli turistici e quelli culturali-ricreativi.

E' quindi alla luce di tale nuova ed acquisita concezione – comunque orientata alle esigenze del cliente-consumatore-turista - che l'attività turistica in ambito rurale può rappresentare un fondamentale strumento di valorizzazione del territorio e delle attività agricole che vi insistono.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è la promozione, il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dell'ospitalità turistica e agrituristica, è ciò rappresenta uno degli strumenti principali per consentire una adeguata integrazione reddituale, favorendo così la riconversione ed il riorientamento delle attività tradizionali dell'azienda.

Gli **obiettivi specifici** della misura risultano pertanto:

- migliorare la conoscenza della domanda e la trasparenza dell'offerta dei prodotti agrituristici;
- consentire l'ulteriore sviluppo e la diversificazione dei prodotti e dei servizi del turismo rurale;
- migliorare la qualità dei prodotti ed accrescere la managerialità degli operatori.
- favorire l'adeguamento strutturale e infrastrutturale dell'offerta agrituristica e turistica in ambito rurale in relazione alle nuove e più qualificate esigenze dell'utenza.

Obiettivi operativi sono quindi:

- l'implementazione di una serie articolata di azioni che sviluppino una "cultura del turismo rurale",
- diffusione dell'ospitalità agrituristica,
- creazione di locali idonei.

3. Tipologie di azione

La misura si articola in diverse azioni:

- 1) realizzazione di attività divulgativo-promozionale dell'agriturismo e turismo rurale (guide, depliant, cd-rom, comunicazione, ecc.),
- 2) realizzazione di banche dati e sistemi informatici di promozione e commercializzazione dell'offerta agrituristica e di turismo rurale, (ad esclusione di ogni forma di promozione a favore dei prodotti dell'allegato 1);

- 3) partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere promozionale inerenti l'attività agrituristica e di turismo rurale,
- 4) realizzazione e tabellazione di itinerari agrituristici e di turismo rurale (percorsi e sentieri, cicloturismo, equiturismo, circuiti di qualità, ecc.) destinati tutti a promuovere e conoscere l'offerta agrituristica e di turismo rurale del Veneto,
- 5) investimenti, di modeste dimensioni, intesi a favorire la creazione di infrastrutture locali finalizzate al turismo rurale e all'agriturismo,
- 6) investimenti a carattere aziendale, anche in forma coordinata, relativi a:

1. ristrutturazione, adeguamento e restauro di fabbricati già a servizio dell'azienda agricola e dalla stessa non più utilizzati al fine di realizzare:

- stanze e/o locali indipendenti autonomi per la permanenza dei turisti;
- locali di servizio per la sosta di campeggiatori;
- locali per la lavorazione e/o trasformazione dei prodotti aziendali per l'utilizzazione diretta in azienda nell'attività agrituristica;
- locali da adibire ad attività didattiche;
- locali per la vendita di prodotti aziendali non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato;
- locali per attività di somministrazione di pasti e bevande.

Non sono ammesse nuove costruzioni, mentre, per motivi funzionali, possono essere realizzati modesti ampliamenti.

2. acquisto di dotazioni ed attrezzature atte allo svolgimento delle attività agrituristiche, comprese le dotazioni informatiche.
3. realizzazione ed adeguamento di aree esterne finalizzate all'accoglienza degli ospiti;
- 7) investimenti diretti alla realizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, da parte delle aziende agrituristiche, a scopo di animazione rurale.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura si applicherà sull'intero territorio regionale per tutto l'arco temporale di validità del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura presenta importanti elementi di connessione e sinergia con le misure del Piano miranti a incentivare la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, in considerazione dello stretto legame esistente fra offerta produttiva e offerta turistico-ricreativa.

6. Categoria di beneficiari

Soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente misura sono: Regione, altri Enti pubblici, Associazioni agrituristiche, aziende singole o associate.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Gli interventi saranno oggetto di preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici da definirsi con provvedimenti dell'autorità responsabile della gestione. Il bando potrà prevedere diversi livelli di azioni ammissibili ed essere articolato in funzione della programmazione regionale in ordine alle azioni da realizzare.

I livelli di aiuto saranno così articolati:

- contributi fino al 100% della spesa ammissibile per attività divulgativo-promozionale realizzato dalla Regione e da altri Enti pubblici senza scopi di lucro;
- contributi in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile per gli investimenti in infrastrutture di cui al paragrafo 3, punto 5;

- contributi sino al 60% della spesa ammissibile, attività di informazione e promozione, da parte di associazioni dell'agriturismo.
- contributo in conto capitale fino al 50% per tutti gli altri investimenti a carattere aziendale, strutturali e dotazionali, anche inseriti in progetti integrati per la diffusione dell'agriturismo. Saranno comunque rispettati i limiti di cui al punto 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicata in GUCE n. C213 del 19 agosto 1992 "Aiuti de minimis".

Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e nelle zone coperte dal sostegno transitorio.

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Provvedimenti dell'autorità responsabile della gestione con cui viene data annualmente esecuzione alla misura e precisate le modalità procedurali tipiche di ciascuna tipologia di azione individuata. Istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande di finanziamento e provvedimenti di concessione dei benefici.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti attesi dall'applicazione della misura potranno essere i seguenti:

- Integrazione e diversificazione del reddito dell'azienda agricola;
- Tutela e salvaguardia del territorio attraverso l'attività turistico-rurale, specialmente nelle aree marginali;
- Miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti attraverso l'ospitalità rurale;
- Aumento delle capacità occupazionali delle aziende agricole ed impiego diversificato degli addetti della famiglia del coltivatore.

Si può prevedere la realizzazione di circa 80-100 progetti per ciascun anno di programmazione del Piano.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori potranno essere:

- numero progetti aziendali realizzati,
- numero iniziative infrastrutturali realizzate,
- numero iniziative di promozione-comunicazione realizzate,
- tipologia degli investimenti realizzati,
- dislocazione territoriale ed ambientale,
- tipologia e numero di recettori del servizio agrituristico in relazione agli investimenti,
- numero progetti di assistenza tecnica realizzati.

11. Monitoraggio e controlli

Controllo sistematico del 100% delle istanze presentate all'atto della presentazione per la verifica dell'ammissibilità delle iniziative e dei soggetti. I controlli in loco saranno svolti in una percentuale di almeno il 5% delle iniziative finanziate in relazione alla tipologia delle medesime.

Le associazioni e gli Enti che sviluppano azioni di cui alla presente misura saranno oggetto di un monitoraggio annuale che individui le azioni, le tipologie delle iniziative, le caratterizzazioni sociali, ricreative ed enogastronomiche che le azioni medesime hanno determinato.

SOTTOMISURA 16B): Diversificazione delle attività aziendali

1. *Illustrazione dei motivi*

Le coltivazioni agrarie e molti allevamenti soffrono oggi di crisi ricorrenti dovute alla sovrapproduzione. Conseguenza evidente anche nel territorio regionale è la diminuzione del reddito degli operatori agricoli, specie per le aziende di piccola dimensione e di quelle collocate in aree montane e svantaggiate.

E' pertanto indispensabile incentivare nuove prospettive per il mondo rurale, agevolando lo sviluppo d'attività di diversificazione rispetto alla attività agricola di produzione e trasformazione; tali iniziative possono essere condotte non solo a livello di singola azienda, ma promuovendo la costituzione di forme associative o ampliando la sfera di attività di quelle già esistenti, coinvolgendo Enti pubblici, territoriali e non, per aumentare le opportunità nei settori produttivo e dei servizi.

2. *Obiettivi e strategia d'azione*

Obiettivo globale della misura è quello di migliorare le condizioni di vita e di reddito degli addetti in agricoltura mediante l'introduzione e lo sviluppo d'attività di diversificazione produttiva ed economica delle imprese.

Obiettivi specifici

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone montane e svantaggiate, anche per contribuire al mantenimento della popolazione attiva in loco, valorizzando le risorse endogene locali,
- creare le condizioni di miglioramento economico alle piccole aziende, anche collocate in aree non svantaggiate, mediante interventi mirati riferiti sia alla produzione sia alla trasformazione dei prodotti,
- promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi, della salvaguardia ambientale, della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale.

Obiettivi operativi sono quindi:

- Sviluppare gli strumenti di analisi e la progettualità relativi alla diversificazione delle tradizionali attività agricole e forestali,
- Orientare le imprese verso lo sviluppo di iniziative produttive ed economiche alternative,
- Incentivare nelle aziende lo sviluppo di colture e allevamenti che non compaiono nell'allegato 1 del Trattato,
- Sostenere progetti individuali e collettivi di diversificazione nei settori dei servizi, della salvaguardia ambientale, della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale.

3. *Tipologie d'azione*

Le azioni previste hanno la finalità di consentire lo sviluppo di produzioni e attività alternative, la trasformazione e collocazione sul mercato di tali produzioni, tenendo presente che gli operatori del settore non dispongono d'idonee analisi di settore e di informazioni per impostare la loro attività.

Va infatti tenuto conto che vengono prevalentemente trattate produzioni e attività di nicchia, in settori che quindi non sempre dispongono di strumenti sufficienti per azioni quali ricerche di mercato, lavorazione e trasformazione delle produzioni. Va comunque precisato che per quelle attività riguardanti la produzione, sono ammissibili solo quelle che non sono descritte all'elenco di cui all'allegato 1 del Trattato.

Il sostegno non è volto quindi agli investimenti strutturali nelle aziende agricole, che, trovano invece allocazione nella Misura 1 del presente Piano di Sviluppo Rurale.

Viene accordato il sostegno ad azioni quali:

- a) iniziative di, dimostrazione ed informazione per la riscoperta e/o introduzione di colture, attività e mestieri della popolazione rurale veneta finalizzati alle azioni di cui alla presente misura;
- b) investimenti per la produzione e la trasformazione di prodotti non ricompresi nell'allegato 1 del trattato;
- c) investimenti per la realizzazione, anche in forma associata, di attività di commercializzazione e di valorizzazione di prodotti agricoli di diversificazione non ricompresi nell'allegato 1 del trattato;
- d) interventi per la realizzazione in forma associata d'attività di servizio collaterali all'attività d'azienda, anche nei settori sociali, culturali e ambientali per prodotti non ricompresi nell'allegato 1 del trattato;
- e) interventi a carattere artigianale connessi all'uso ed alla valorizzazione delle risorse locali del territorio ed esercizio d'arti e mestieri antichi e/o tradizionali collaterali all'attività agricola (impagliatori di sedie e ceste, lavorazioni connesse alla tessitura, alla cera, ecc.).

Tali azioni non sono cumulabili con altre iniziative specificatamente previste dalla misura 6 (agroambiente) e misura 16A (agriturismo).

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La misura interessa tutto il territorio regionale tenuto conto della molteplicità delle attività di diversificazione privilegiando le zone montane e svantaggiate. La durata sarà pari al periodo di programmazione 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita economica e sociale degli operatori agricoli, anche ai fini del miglioramento della competitività delle imprese e della differenziazione delle attività collaterali delle aziende.

6. Categoria dei beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura:

- imprenditori titolari d'impresa agricola e forestale,
- società formate da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole costituite con atto pubblico,
- cooperative agricole e loro consorzi, associazioni,
- Enti pubblici: Regione, Enti locali, Enti di diritto pubblico, limitatamente all'azione di cui alla lettera a).

7. Modalità d'applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Gli interventi pubblici saranno così articolati:

- contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per tutti gli investimenti a carattere aziendale;
- contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le attività realizzate da Enti pubblici;

Saranno rispettati i limiti di cui al punto 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicata in GUCE n. C213 del 19.08.92 "Aiuti de minimis".

Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e nelle zone coperte dal sostegno transitorio.

8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto

La procedura tecnico - amministrativa per la verifica delle domande prevede:

- definizioni criteri specifici per l'erogazione degli aiuti mediante provvedimenti amministrativi di competenza della giunta regionale,
- presentazione delle domande all'autorità responsabile della gestione,
- istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti ai soggetti che sono stati individuati come beneficiari.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli interventi per la loro specificità sono destinati ad aumentare il reddito in zone circoscritte, specializzate in determinate tipologie produttive. Faciliterà l'introduzione di tecniche atte a salvaguardare l'ambiente e la salute.

I risultati che si attendono possono sintetizzarsi:

- migliori condizioni di vita e reddito delle popolazioni rurali
- mantenere e aumentare l'occupazione rurale ai livelli attuali specie in zone montane e svantaggiate.
- contribuire alla salvaguardia del territorio.
- contribuire alla diminuzione delle eccedenze produttive.

Si può ipotizzare la realizzazione di circa 40-60 iniziative per ciascun anno di realizzazione del programma d'attività.

10. Indicatori fisici di realizzazione proposti

- Numero delle aziende aderenti alle iniziative
- Superfici e colture agrarie interessate
- Allevamenti e capi interessati
- Numero progetti collettivi avviati

11. Monitoraggio e controlli

Ogni anno sarà fatto il monitoraggio di tutte le aziende interessate con la conferma dell'adesione alla misura e sarà operata una valutazione complessiva delle iniziative realizzate con il coinvolgimento diretto degli enti pubblici o degli organismi interessati alla misura.

La verifica amministrativa delle istanze sarà operata sul 100% delle domande, mentre per quanto riguarda i controlli in loco il campione prescelto non potrà essere inferiore al 5% del totale delle iniziative finanziate.

In ordine alle risorse finanziarie previste per le due sottomisure si specificano i seguenti importi:

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **22,57 MEURO**

Spesa pubblica totale: **13,54 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **4,74 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **21%**; **per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione dell'U.E. è pari al 15%**;

MISURA 17 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA

(articolo 33, 8°) cod. U.E. (q)

ASSE 3: Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale**SOTTO ASSE 2: Razionale utilizzazione e protezione delle risorse naturali nelle aree rurali****1. Illustrazione dei motivi**

L'utilizzo razionale delle acque, anche in relazione agli usi plurimi delle stesse, e la regimazione delle acque in eccesso sono due problemi fondamentali del territorio veneto che per le proprie peculiari caratteristiche territoriali manifesta i due fenomeni con intensità e frequenze molto eterogenee ma sempre in modo particolarmente grave.

In questo senso il ruolo dei Consorzi di bonifica, Enti economici territoriali, appare estremamente qualificati ed importante sia come servizio diretto alle imprese agricole per le attività da esse svolte, sia in un'ottica più generale per i problemi di eliminazione delle acque dalle aree urbane e periurbane che interagiscono in maniera sempre più stretta con il resto del territorio regionale. Al fine di operare una programmazione concertata fra pubblico e privato delle iniziative sul territorio e delle problematiche emergenti ciascun Consorzio di bonifica si è dotato del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è la salvaguardia e la razionale utilizzazione di una risorsa importante qual è quella idrica, anche a livello aziendale, per assicurare e migliorare le produzioni agricole, specialmente quelle orticole, frutticole, viticole, risicole, ecc.

Obiettivi specifici sono:

- tutelare la risorsa idrica, in termini di qualità e di disponibilità;
- Razionalizzare l'uso dell'acqua al fine del risparmio di risorse e riduzione dell'inquinamento anche da intrusione di acqua salata;
- Assicurare la possibilità di diversificazione produttiva e l'economicità di gestione;
- mantenere l'acqua sul territorio come elemento fondamentale di supporto ad un assetto paesaggistico dove prato e seminativo si accompagnano alle siepi;
- assicurare l'adduzione anche di acqua di qualità non eccellente, idonea a soddisfare esigenze plurime.

Obiettivi operativi sono rappresentati da:

- risparmio della risorsa idrica anche a livello aziendale;
- riduzione dei fenomeni di lisciviazione e percolamento;
- alimentare la ricarica della falda per garantire deflussi nei corsi d'acqua di risorgiva;
- ridurre l'emungimento della falda freatica;
- adeguamento, ripristino, ottimizzazione delle condotte idriche obsolete e vulnerate dall'incontrollata urbanizzazione;
- mantenimento dei minimi flussi vitali anche nei corsi d'acqua di bonifica e di irrigazione;
- aumento della funzionalità e ammodernamento del servizio irriguo;
- assicurare sufficienti dotazioni irrigue nelle aree collinari

- implementare azioni di carattere interaziendale che consentano l'utilizzo diretto da parte delle imprese dell'acqua per l'irrigazione,
- innovare la rete idrica di adduzione e distribuzione.

3. Tipologie di azioni

Trattasi di intervento a carattere territoriale che interessano sia le aree di consolidata tradizione irrigua, che aree con irrigazione di soccorso, nonché zone bisognose di acqua per esigenze ambientali e sociali. L'attuale assetto irriguo dominante nella fascia pedemontana e della prima pianura trova fondamento nella utilizzazione di grossi corpi d'acqua, la cui disponibilità va via via riducendosi, anche per assicurare livelli minimi vitali di deflusso negli alvei fluviali della media e bassa pianura.

La distribuzione aziendale avviene, con ridotta efficienza, attraverso lo scorrimento superficiale e l'infiltrazione laterale da solco, determinando intensi processi percolativi e il conseguente dilavamento di elementi nutritivi e di residui di fitofarmaci dagli strati superficiali del terreno agrario. In condizioni di profilo pedologico caratterizzato da sottile strato attivo poggiante su materasso ghiaioso, le perdite distributive ed i fenomeni percolativi costituiscono fonte di perdita di risorsa idrica superficiale e peggioramento della qualità delle acque profonde.

Peraltro, le stesse metodologie distributive presenti anche in ampi territori di pianura sono attuate con una rete distributiva obsoleta, di impatto negativo nel territorio, caratterizzata da cospicue perdite.

La distribuzione per scorrimento superficiale e per irrigazione laterale da solco, inoltre, oltre a determinare il mantenimento di sistemazioni idraulico agrarie onerose e poco efficienti, costituiscono gravoso vincolo negli ordinamenti produttivi impedendo, in taluni casi la diffusione di colture diversificate e/o la possibilità di esercitare l'irrigazione come strumento per valorizzare gli aspetti qualitativi della produzione, soprattutto frutticole.

La misura intende procedere alla riconversione del sistema adduttivo e distributivo, introducendo sistemi distributivi che garantiscono la massima valorizzazione della risorsa idrica e nel contempo annullando le perdite percolative e i possibili fenomeni di inquinamento della risorsa idrica profonda.

La misura prevede l'aiuto per le opere pubbliche di adduzione e distribuzione interaziendale ed in generale gli investimenti a carattere collettivo che migliorano la distribuzione delle acque.

Sono oggetto di finanziamento con la presente misura esclusivamente le opere pubbliche ed interaziendali realizzate dai consorzi di bonifica.

I criteri di priorità da potersi adottare dovranno riguardare:

- ambiti irrigui per i quali sia stata ridotta la derivazione assentita originariamente;
- ambiti agricoli ad elevata tutela socioeconomica su territorio di modesta vocazione produttiva;
- tutela della risorsa idrica profonda;
- miglioramento della efficienza distributiva;
- intervento in ambiti agricoli di elevato valore naturale;
- intervento in ambiti agricoli tradizionali dei quali si intende tutelare gli elementi paesaggisticamente rilevanti.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Le iniziative possono essere attuate nell'intero territorio regionale e il periodo di attuazione è esteso a tutto il periodo di programmazione del presente Piano 2000-2006.

Stante il carattere territoriale dell'intervento e la natura delle azioni oggetto di aiuto pubblico si ritiene che lo stesso non sia soggetto a limiti di spesa soggettivi e/o legati alla tipologia di azienda agricola.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il presente Piano. Le azioni appaiono compatibili con la normativa comunitaria in quanto trattasi di aiuti coerenti con le politiche comunitarie di tutela delle produzioni di qualità e di salvaguardia degli elementi naturali.

6. Categoria dei beneficiari

Consorzi di bonifica, altri Enti pubblici.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Le opere idrauliche di adduzione e di distribuzione irrigua a servizio pubblico, realizzate dal Consorzio di bonifica, di adeguamento infrastrutturale della rete irrigua esistente e di razionalizzazione del servizio distributivo all'utenza non sono soggette al regime di aiuti di stato e il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

Qualora si tratti di impianti che vengono gestiti dal Consorzio per il servizio collettivo, l'intensità di aiuto è pari agli interventi di carattere pubblico.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **22,20 MEURO**

Spesa pubblica totale: **22,20 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **11,10 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Interventi di tale dimensione seguono il procedimento amministrativo proprio dell'opera pubblica, attraverso Ente concessionario - realizzatore Consorzio di bonifica. Tale procedimento rientra nel "consolidato" e la riduzione di impatto delle opere garantisce sufficiente speditezza all'iter. Si rileva, però, che la progettazione di massima di tali interventi è già presente nei Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale P.G.B.T.T.R.. Il pagamento potrebbe avvenire mediante stati di avanzamento lavori, con acconti anche per la progettazione e riconoscimento degli oneri prefinanziamento.

Per assicurare il completamento funzionale dell'intervento il Consorzio di bonifica competente per territorio eserciterà il coordinamento degli investimenti irrigui aziendali, eventualmente interessati al finanziamento con la Misura 1 del presente Piano.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti che si prevedono di ottenere concernono:

- l'aspetto economico con un miglioramento del reddito delle imprese mediante una più razionale utilizzazione delle acque di irrigazione ed un miglioramento della qualità delle produzioni,
- l'aspetto ambientale in quanto i risparmi irrigui si traducono in una tesaurizzazione della risorsa acqua ed una migliore gestione della medesima da parte dei consorzi di bonifica.

Tenuto conto della particolare sensibilità al problema che i Consorzi di bonifica hanno da tempo manifestato è prevedibile la realizzazione di 5-10 progetti per ciascun anno di programmazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori che possono essere utilizzati sono:

- numero di progetti finanziari,
- consorzi di bonifica interessati,



- numero di aziende agricole coinvolte nei progetti,
- superfici agricole interessate dalle iniziative,
- quantitativi di acqua oggetto di risparmio con la realizzazione delle iniziative.

11. Monitoraggio e controlli

Gli interventi di riconversione e razionalizzazione della risorsa idrica realizzati su ambiti territoriali ampi, attraverso Enti concessionari unitari, si prestano agevolmente a forme di monitoraggio della spesa e di realizzazione degli interventi, nonché a modelli di valutazione affinati anche per gli aspetti ambientali.

MISURA 18 SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

(articolo 33, 9°) cod. U.E. (r)

ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
Comunità rurali

SOTTO ASSE 3: Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali

1. Illustrazione dei motivi

Lo sviluppo, accentuatosi nei decenni recenti, "dell'urbano sul rurale" pone dei problemi di conflittualità interna che devono in qualche modo essere affrontati e risolti, in quanto diventa importante creare uno sviluppo equilibrato del territorio rurale. La dimensione prevalentemente agricola dei Consorzi di bonifica assume oggi una dimensione nuova e più aderente alla necessità di avere Enti sovracomunali in grado di controllare le dinamiche evolutive del territorio dando preminenza ed assicurando una corretta pianificazione integrata dello sviluppo rurale, insediativo, residenziale, produttivo, artigianale, industriale e ricreativo del territorio.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale è quello di mantenere l'esercizio dell'attività agricola in ambiti territoriali fragili causati dallo sviluppo insediativo, dove l'agricoltura è chiamata a svolgere ruoli extraproductivi più aderenti ad un riequilibrio ambientale e paesaggistico.

Obiettivi specifici sono quindi:

- integrare l'attività dei Consorzi di bonifica con quella degli altri enti locali,
- conservare e mantenere assetti paesaggistici delicati anche in ambiti ambientalmente importanti,
- realizzare una pianificazione integrata nell'utilizzo del territorio.

Obiettivo operativo è quello di adeguare e razionalizzare la rete di deflusso idrico delle acque ad utilizzo plurimo derivanti da insediamenti agricoli, produttivi o residenziali.

3. Tipologie di azioni

Trattasi di intervento a carattere territoriale esclusivo.

Lo sviluppo insediativo residenziale e produttivo del modello diffuso veneto è avvenuto utilizzando il fragile assetto territoriale prodotto e conservato dal settore agricolo.

In molti casi il cambiamento di destinazione urbanistica, oltre a provocare una sostanziale riduzione dei tempi di corrivazione ed un aumento dei deflussi unitari, ha interrotto la continuità della rete interaziendale provocando la perdita dell'originario assetto idraulico: l'agricoltura si è vista così privata di quanto realizzato nel tempo nel territorio, o addirittura impossibilitata a realizzare i cicli produttivi con la sufficiente sicurezza di portare a termine le produzioni.

Spesso ciò è avvenuto su limitate aree a ridosso dei centri abitati, dove oggi viene chiesto dalla collettività urbana all'agricoltura di mantenere le aree verdi del periurbano, producendo in grandi quantità quelle esternalità positive che non trovano riconoscimento economico alcuno alla azienda agricola.

Conseguentemente il settore agricolo periurbano, di fronte alla difficoltà di portare a buon esito le produzioni che costituiscono l'esclusivo sostentamento, si è trovato nella impossibilità di mantenere in condizioni apprezzabili le "pertinenze verdi", tanto godute dall'extragricolo ed in taluni casi imposte attraverso forme regolamentari.

In altri casi, invece, lo sviluppo urbanistico ha interessato le fasce territoriali a ridosso della viabilità che decorreva in aderenza alla rete idraulica di bonifica principale e secondaria; anche tale modello urbanistico ha comportato il sacrificio funzionale della rete di bonifica, che è andato quasi completamente a discapito dell'agricoltura esercitata nel territorio retrostante alle fasce perimetrali urbanizzate. In altre e diffuse aree, infine, la realizzazione di impianti fognari urbani di tipo misto vede garantita la propria funzionalità idraulica dalla presenza di sfioratori; tali manufatti scaricano la portata di piena dell'impianto nella rete interaziendale degli ambiti periurbani peggiorando il già precario assetto idraulico emettendo in condizioni di difficoltà l'agricoltura e mettendo in pericolo le produzioni.

Va da sé che, anche se in molte ed estese aree venete, il contributo che l'agricoltura ha versato per la costruzione dell'assetto idraulico territoriale è stato sostanziale per lo sviluppo urbano, oggi in talune di tali aree il settore agricolo subisce le conseguenze idrauliche dell'urbanizzazione e non è più in grado di esprimere la mera sopravvivenza produttiva in un contesto in cui viene chiesto allo stesso settore anche l'ulteriore ruolo del mantenimento dell'assetto paesaggistico rurale.

Tale misura, quindi, intende restituire al territorio agricolo sufficiente grado di sicurezza idraulica attraverso l'adeguamento della rete a servizio pubblico di scolo di bonifica.

Ciò avverrà attraverso interventi che restituiranno continuità ed efficienza alla rete idraulica, che troveranno completamento anche a livello aziendale nella rete di scolo, che saranno coordinate dai Consorzi di bonifica.

Pertanto per gli investimenti sulla rete idraulica gestita dal Consorzio per il servizio collettivo, l'intensità di aiuto è pari agli interventi di carattere pubblico.

I criteri di priorità da potersi adottare dovranno riguardare:

- aree a ridosso della viabilità stradale e ferroviaria e/o degli itinerari regionali o interregionali;
- area viaria a ridosso delle grandi arterie stradali, quali quelle del Veneto centrale, della Pedemontana, del Veneto orientale e della direttrice Mestre – Ravenna;
- ambiti territoriali vincolati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per la salvaguardia del graticolato romano;
- ambiti agricoli ad elevata tutela socioeconomica.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Intero territorio regionale e per il periodo di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Stante il carattere territoriale dell'intervento si ritiene che lo stesso non sia soggetto a limiti di spesa.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il presente Piano. Le azioni appaiono compatibili con la normativa comunitaria in quanto trattasi di aiuti coerenti con le politiche comunitarie di tutela delle produzioni di qualità e di salvaguardia degli elementi naturali.

6. Categoria dei beneficiari

Consorzi di bonifica, altri enti pubblici.

7. Modalità di applicazione della spesa e del contributo comunitario

Opere idrauliche, realizzate dall'ente pubblico competente, di adeguamento e di ridimensionamento della rete idraulica di scolo a servizio pubblico, comprensiva anche delle opere minori che assicurino il completamento funzionale dell'opera pubblica e infrastrutturale, con contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e nelle zone coperte dal sostegno transitorio.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **19,60 MEURO**

Spesa pubblica totale: **19,60 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **9,80 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **50%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Interventi di tale dimensione seguono il procedimento amministrativo proprio dell'opera pubblica, attraverso Ente concessionario - realizzatore Consorzio di bonifica. Tale procedimento rientra nel "consolidato" e la riduzione di impatto delle opere garantisce sufficiente speditezza all'iter. Il pagamento potrebbe avvenire mediante stati di avanzamento lavori, con acconti anche per la progettazione e riconoscimento degli oneri prefinanziamento.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti che si prevedono di ottenere concernono:

- l'aspetto economico attiene al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio, la riduzione dei danni provocati dal dissesto idraulico sia a livello della residenzialità che delle produzioni extragricole e agricole; queste ultime potranno diventare più stabili, con pari effetto anche sui redditi;
- l'aspetto ambientale, in quanto la presenza di un settore agricolo idraulicamente ben strutturato garantisce il mantenimento in condizioni apprezzabili delle "pertinenze verdi" a decoro degli ambiti periurbani.

Tenuto conto della particolare sensibilità al problema che i Consorzi di bonifica hanno da tempo manifestato è prevedibile la realizzazione di 5-10 progetti per ciascun anno di programmazione.

10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori che possono essere utilizzati sono:

- numero di progetti finanziari,
- consorzi di bonifica interessati,
- superfici agricole interessate dalle iniziative.

11. Monitoraggio e controlli

L'autorità responsabile della gestione è preposta al controllo in continuo degli interventi. Gli interventi di rassetto idraulico territoriale realizzati su ambiti territoriali ampi, attraverso Enti concessionari unitari, si prestano agevolmente a forme di monitoraggio della spesa e di realizzazione degli interventi, nonché a modelli di valutazione affinati anche per gli aspetti ambientali.

**MISURA 19 INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'
TURISTICHE ED ARTIGIANALI**
(articolo 33, 10°) cod. U.E. (s)**ASSE 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali****SOTTO ASSE 1: Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività rurali**

1. Illustrazione dei motivi

L'impiego del legno nell'attività artigianale nei più disparati campi d'impiego sta soffrendo di notevoli limitazioni a causa sia delle negative condizioni infrastrutturali locali, sia della competitività data da altri materiali sintetici. E' necessario pertanto intervenire per consentire il mantenimento di un livello minimo di una serie di attività legate alla trasformazione del legname secondo soluzioni e approcci di natura artigianale, sia dal punto di vista organizzativo che la tipologia di lavorazione.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Trattasi di sostenere quelle micro-imprese che mantengono per tradizione familiare e/o locale la trasformazione del legno come materia prima in semilavorati o lavorazioni finali atte al reimpiego del legno su scala locale, generalmente in applicazioni legate ad esigenze abitative: produzione di utensili, mobili, arredamenti interni tipici, ivi comprese il rifacimento di particolarità architettoniche tipiche degli insediamenti rurali, come tetti, terrazze, parapetti, blockbau ecc..

Quanto sopra anche al fine di favorire l'adeguamento di tale forma organizzativa all'accresciuta domanda di tali prodotti in relazione alla diversificazione dei territori di montagna.

3. Tipologia di azioni

Si tratterà di sostenere investimenti dotazionali e modeste infrastrutture di adeguamento per le microimprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese in cui si specifica che per microimpresa si intende quel tipo di azienda che occupa meno di 10 dipendenti, che operano nel settore della trasformazione del legname in prodotti lavorati secondo le consuetudini tipiche delle zone montane del Veneto al fine di:

- a) aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro,
- b) rendere meno aleatoria e stagionale la lavorazione dei prodotti dell'artigianato del legno,
- c) consentire il trasferimento delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno alle nuove generazioni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

La presente sottomisura si applicherà all'intero territorio regionale con priorità alle zone di montagna, per tutto l'arco temporale di validità del Piano 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura

Pur non configurandosi nessun cumulo di contributi, la presente sottomisura si integra in ogni caso con:

- a) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale, in quanto il legno è quasi sempre un materiale di base largamente impiegato nel restauro e manutenzione dei fabbricati;
- b) razionalizzazione della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura rispetto a cui c'è la separazione legata alla fase della segazione, con cui si potrebbe realizzare un'integrazione di tipo verticale.
- c) Diversificazione delle attività del settore agricolo e attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime a fonti alternative di reddito (ciò vale nei territori montani soprattutto come alternativa nella stagione invernale).

6. Categorie di beneficiari

Ditte individuali e società, associazioni di proprietari forestali che lavorano la materia prima trasformandola in lavorati e semilavorati di impiego locale o destinato al commercio, che rispettino i requisiti previsti al precedente punto 3.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

Verrà concesso un sostegno pari al 50% della spesa ammessa per acquisti dotazionali di macchine per la lavorazione del legno ed impianti fissi relativi ai luoghi di lavoro e per piccole infrastrutture. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario ed in ogni caso verranno essere rispettate le regole previste per gli aiuti "de minimis" di cui alla comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione Europea (100.000 EURO a triennio).

Sono considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell'investimento.

I massimali di spesa ammissibile saranno pari a 100.000 EUR per macchina e impianti e 150.000 EUR per macchine, impianti associati a piccole infrastrutture.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **1,60 MEURO**

Spesa pubblica totale: **0,80 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **0,24 MEURO**

Percentuale di intervento **U.E.: 15%**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini, presentazione domande da parte dei richiedenti, istruttoria tecnica e amministrativa, autorizzazione ai lavori, verifica finale a conclusione dei lavori, invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli impatti vanno rapportati ai rischi che vengono corsi in caso di non intervento. Cioè se non si interviene in modo significativo il rischio è la scomparsa dell'artigianato del legno, soprattutto nelle aree forestalmente più remote (alto bellunese, montagna veronese, vicentina, trevigiana). Quindi l'impatto sarà dato dalla stabilizzazione degli operatori del settore altrimenti destinato alla marginalizzazione economica della montagna veneta.

L'azione quindi permetterà la conservazione di posti di lavoro, che attualmente rischiano di scomparire, nonché tramandare usi locali tipici con un positivo impatto di natura sociale. Per quanto attiene all'ambiente trattasi di valorizzazione di materia prima rinnovabile come il legno ricavato dalla gestione sostenibile delle foreste venete.

Il principale risultato atteso sarà dato dall'arresto del sempre più frequente fenomeno dell'abbandono da parte degli operatori di settore.



10. Indicatori fisici di realizzazione

Gli indicatori proposti sono:

- numero macchine acquisite,
- numero impianti installati,
- numero piccole infrastrutture realizzate.

11. Monitoraggio e controlli

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale. Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai beneficiari stessi.

MISURA 22 INGEGNERIA FINANZIARIA

(articolo 33, 13°) cod. U.E. (v)

ASSE 1: **Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema**

SOTTO ASSE 2: **Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle imprese delle aree rurali**

1. Illustrazione dei motivi

Il settore agricolo ed agroindustriale e le imprese che in esso vi operano possono beneficiare con il presente Piano di tre forme sostanziali di sostegno:

- cofinanziamento di piani di aiuto destinati a stimolare gli investimenti produttivi e a migliorarne le condizioni di vita e di lavoro,
- promozione di servizi di sviluppo integrati quale supporto ad una crescita imprenditoriale, gestionale e sociale degli addetti,
- ricerca di modi di finanziamento alternativi al credito bancario classico, con nuovi prodotti dell'ingegneria finanziaria che vengono proposti nella presente misura.

Il sistema di imprese che operano sul mercato agroalimentare sono strumento di sviluppo delle economie locali che abbisogna di elementi di finanziamento alternativi che la Regione Veneto, unitamente ai soggetti privati e agli istituti di credito, intende attuare mediante la presente misura. Nel Veneto operano già i consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti in società cooperative per la garanzia sui crediti concessi dalle banche.

2. Obiettivi e strategia d'azione

Obiettivo globale della misura è lo sviluppo dei mezzi di finanziamento alternativi e di ricorso al credito per le imprese del settore primario.

Obiettivi specifici della misura sono:

- promozione nel settore primario di forme di intervento analoghe alle PMI,
- disponibilità finanziaria delle imprese mediante ricorso agevolato di capitale di terzi,
- disponibilità di capitale per la gestione a breve e per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale,
- garanzie sussidiarie per l'accesso al credito, specie per l'imprenditoria giovanile.

Gli **obiettivi operativi** della misura si traducono nei seguenti:

- rafforzamento dell'attività dei Consorzi di garanzia collettiva fidi,
- incremento del fondo rischi per le prestazioni di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese,
- costituzione di un fondo di garanzia presso Veneto Sviluppo S.p.A.

3. Tipologia di azioni

Si distinguono due azioni:

- sviluppo di fondi di garanzia a livello regionale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi per le imprese primarie,
 - costituzione di un Fondo di garanzia per le imprese agroindustriali.
-

Per entrambe le iniziative è prevista la partecipazione pubblica e privata nella eguale proporzione del 50%, nel senso di un finanziamento del pubblico (quota comunitaria, statale e regionale) pari al 50% e del privato (imprese, banche) pari all'altro 50%.

La dotazione finanziaria apportata dai soggetti pubblici non deve contribuire alle spese di gestione, nè a quelle di amministrazione del fondo.

Al fine di escludere che la misura possa costituire un aiuto al funzionamento, si definiscono le seguenti condizioni di attuazione:

- i contributi pubblici versati al fondo e destinati a formare/integrare le risorse saranno utilizzati unicamente per la prestazione delle garanzie ad esclusione di qualsiasi altra destinazione;
- il contributo pubblico alla formazione/integrazione delle risorse del fondo sarà consentito solo in misura proporzionale alle operazioni garantite dal Fondo ed unicamente a condizione che, all'atto del rilascio della garanzia, vengano adottate opportune precauzioni onde evitare e/o ridurre la perdita delle proprie risorse.

In particolare:

- la garanzia verrà rilasciata unicamente a soggetti che non versano in difficoltà finanziaria. Sarà cura del Fondo assumere notizie sulle condizioni patrimoniali e finanziarie del beneficiario anteriormente al rilascio della garanzia;
- la garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di avere sofferto in caso di inadempienza del beneficiario dopo avere esperito la procedura esecutiva sui beni contrattualmente costituiti in garanzia, nonché su tutti gli altri beni del debitore che il garante indicherà ai sensi dell'art.1944 del codice civile ove il valore dei primi non sia ritenuto dal medesimo sufficiente a coprire le ragioni di credito del mutuante;
- la garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento della operazione garantita, fatte salve le fattispecie di cui all'art.1953 del codice civile, relativamente alla liberazione del soggetto garante;
- il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale indicando i beni, del debitore stesso, da sottoporre ad esecuzione;
- l'attivazione della garanzia sarà subordinata all'avvio delle procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta-amministrativa nei confronti del debitore principale;
- una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debitore principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai sensi dell'art.1949 e succ. del Codice Civile;
- il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al garante stesso quietanza liberatoria;
- il garante, per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla surroga ex art.1949 Codice Civile dopo avere onorato la propria garanzia, subentrerà nelle azioni già intraprese dal mutuante nei confronti del debitore principale;
- il fondo nel concorso con altri garanti nei confronti della medesima operazione garantita, si avvale del beneficio della divisione ex art.1946 Codice Civile.;
- il contratto di garanzia, per quanto non espressamente previsto dalle suddette norme, farà rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
- non solo i contributi pubblici ricevuti dal fondo, ma anche eventuali profitti realizzati su tali risorse saranno utilizzati nella loro totalità per la prestazione di garanzie con esclusione del finanziamento di eventuali spese di gestione e/o investimenti del fondo;
- il Fondo sarà tenuto mediante una contabilità separata per tutte le operazioni finanziate e/o garantite da sovvenzioni pubbliche.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione

Per la natura delle azioni previste e per l'ampia valenza e ricaduta che potranno avere sulle imprese del settore le azioni sono applicate su tutto il territorio regionale e per l'intero periodo di programmazione del Piano anche se è prevedibile dare rilevanza finanziaria alle azioni nei primi anni di attuazione del Piano.

5. Compatibilità e coerenza della misura

La misura costituisce un nuovo regime di aiuto, istituito con il presente Piano.

6. Categoria di beneficiari

Società che gestiscono i fondi di garanzia e che garantiscono, mediante apposita convenzione da sottoscrivere, la corretta destinazione dei fondi.

L'affidamento della gestione sarà effettuato, nel rispetto della normativa comunitaria (direttiva 97/52/CEE) e nazionale rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

Al fine di non creare discriminazioni i servizi previsti dalla presente misura sono accessibili a tutti gli agricoltori ed imprese singole ed associate che operano nel settore agricolo.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

L'aiuto per la costituzione o l'ampliamento dei fondi di garanzia dei consorzi fidi è concesso in proporzione al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti o versati dai soci e comunque in misura non superiore al capitale iscritto a bilancio.

Il Fondo per le imprese agroindustriali e quelli per le imprese primarie intervengono a favore di imprese finanziariamente ed economicamente sane. Non intervengono per operazioni di finanziamento delle passività, nonché per il credito di gestione e la ristrutturazione di abitazioni rurali, salvo i casi in cui tali operazioni siano effettuate per scopi agrituristici.

Le spese eleggibili alla garanzia dei fondi sono le operazioni creditizie a medio ed a lungo termine (superiori a 12 mesi) concesse da banche o altri operatori finanziari riconosciuti, a favore di imprese agricole ed agroalimentari operanti su tutto il territorio regionale senza alcuna discriminazione che possa favorire certe imprese o la produzione di certi beni. Tali operazioni sono ammesse alla garanzia dei fondi se accese per la realizzazione dei seguenti interventi nelle aziende primarie:

- investimenti agricoli fissi per destinazione, compresi l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture al servizio dell'impresa agricola ed agroalimentare;
- opere di irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario;
- ristrutturazione aziendale e riconversione colturale, costruzione, ristrutturazione ed acquisto di fabbricati rurali ed impianti rurali;
- acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi specifici, acquisto di scorte vive da destinare alla riproduzione o alla produzione di latte ed acquisto di scorte morte con necessità di stoccaggio oltre i 12 mesi;
- interventi volti alla realizzazione una diversificazione aziendale e/o un rafforzamento della pluriattività.

Per le imprese agroindustriali invece le garanzie sono concesse per le operazioni creditizie che hanno come oggetto i seguenti investimenti:

- investimenti connessi con la tutela dell'ambiente e con la eliminazione delle fonti inquinanti e dei reflui di lavorazione,
- investimenti per la ristrutturazione, l'ammodernamento e la razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
- acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione che innovino e razionalizzino il processo produttivo,
- acquisto di attrezzature informatiche e di programmi che migliorano l'efficienza produttiva,
- interventi di miglioramento della sicurezza nel lavoro e delle condizioni dei lavoratori,

- acquisizione di impianti e stabili di lavorazione da parte di imprese del settore per una concentrazione dell'offerta,
- realizzazione di interventi sulla base di accordi di programma e patti territoriali che aumentino la capacità occupazionale e razionalizzino le lavorazioni,
- introduzione di sistemi di controllo della qualità e certificazione di sistemi di gestione.

Il Fondo potrà inoltre garantire operazioni di leasing finanziario. In tal caso i contratti prevederanno le seguenti condizioni:

- l'acquisto del bene al termine del periodo di locazione o un periodo di locazione equivalente alla vita del bene oggetto della locazione stessa;
- l'importo massimo ammissibile all'aiuto non dovrà superare il valore netto commerciale del bene dato in locazione.

Le iniziative ammesse devono comunque essere conformi al regolamento (CE) n. 1257/1999 ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Nel caso che la garanzia venga rilasciata su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un suddetto intervento e che beneficia di contributo pubblico, si conferma che il valore delle garanzie, in termini di equivalente sovvenzione (calcolato secondo una delle modalità indicate al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma di garanzia) sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambi gli aiuti non ecceda il tasso massimo di aiuto e/o l'ammontare massimo di aiuto consentito dalle regole comunitarie per l'operazione economica principale garantita, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) 1257/99.

Per ottenere la garanzia del fondo, le imprese beneficiarie pagano un premio il cui importo viene calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria maggiorata dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Detto importo non può, comunque, essere inferiore allo 0,50% della garanzia concessa, da versare in via anticipata al momento del rilascio della garanzia stessa.

La quota di cofinanziamento dell'Unione Europea è fino ad un massimo del 50% della spesa pubblica.

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: **42,67 MEURO**

Spesa pubblica totale: **21,33 MEURO**

Cofinanziamento FEOGA: **6,40 MEURO**

Percentuale di intervento U.E.: **15 %**

8. Procedure per l'erogazione degli aiuti

Le garanzie prestate dai fondi sono in conformità con le condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma di garanzia (GUCE C71 del 11.3.2000). In particolare si conferma che:

- l'equivalente sovvenzione della garanzia di un prestito nell'arco di un anno sarà desunto dalla differenza tra la somma garantita insoluta, moltiplicata per il fattore di rischio (probabilità di inadempienza) ed i premi pagati. Il fattore di rischio verrà calcolato sulla base del tasso di inadempimento del settore agricolo (% sofferenze/impieghi) rilevabile dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia. Gli equivalenti sovvenzioni di ciascun anno verranno quindi attualizzati e sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva. Inoltre, in considerazione della necessità di garantire che l'equivalente sovvenzione cumulata della garanzia e dell'operazione assistita da garanzia non superi i tassi massimi di aiuto ammessi dalla normativa comunitaria per l'operazione principale assistita da garanzia, si assicura che il calcolo del valore delle garanzie prestate dal fondo sarà effettuato secondo le regole sopra menzionate;
- a norma dei punti 3.3 e 3.4 della summenzionata comunicazione della Commissione, si assicura che all'atto della prestazione della garanzia da parte del fondo sarà rispettata una quota non assistita da garanzia pubblica pari almeno al 20%;

- conformemente ai punti 3.5 e 5.2 della summenzionata comunicazione, si conferma che le garanzie saranno prestate dal fondo per operazioni, intensità, obiettivi e beneficiari considerati ammissibili da, e conformi con, il regolamento(CE) 1257/99 e gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo adottati il 24.11.99.

Si precisa, inoltre, che:

- ai mutuatari garantiti dal fondo sono di norma richieste garanzie reali;
- per ottenere la garanzia del fondo, le imprese beneficiarie pagano un premio il cui importo viene calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria maggiorata dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Detto importo non può, comunque, essere inferiore allo 0,5% della garanzia concessa da versare in via anticipata al momento del rilascio della garanzia stessa;
- i tassi d'interesse praticati ai mutuatari garantiti saranno quelli di mercato e cioè quelli scaturenti dalla libera contrattazione tra le parti contraenti.

Il fondo per le imprese agroindustriali e i fondi costituiti per le imprese primarie sono costituiti come fondi indipendenti disciplinati da un regolamento e da convenzioni da stipularsi tra la Regione e le società di gestione dei fondi, ed approvate in via preliminare dai Servizi della Commissione. L'atto giuridico di costituzione o di aumento del capitale iniziale del fondo è considerato impegno giuridico e finanziario ai sensi delle disposizioni di esecuzione finanziaria per l'attuazione degli interventi.

Nel regolamento verrà indicato, in particolare, un rapporto di "gearing" (rapporto che consente di calcolare il totale massimo delle garanzie che il fondo può concedere rispetto al suo capitale versato) pari a 5; ciò vuol dire che il valore totale delle garanzie concesse dal fondo, nel momento di massimo apporto di capitali, non può superare il quintuplo del capitale versato.

I versamenti (iniziali e successivi) di tutti i partecipanti al fondo sono effettuati in denaro; è escluso qualsiasi apporto in natura. Tali versamenti di capitali al fondo sono effettuati secondo lo stesso calendario sia per i partner pubblici che per quelli privati, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale.

Non sono garantiti dal fondo gli interessi del finanziamento, gli eventuali interessi di mora, le spese e gli oneri accessori conteggiati al beneficiario del finanziamento anche a fronte di un mancato versamento di contributi pubblici (sia per quota di capitale che per quote di interesse).

Le spese effettivamente sostenute sono costituite dal versamento in denaro da parte dei partecipanti di quote del capitale liberato del fondo (capitale versato) in stretto rapporto con le relazioni di esecuzione in cui vengono specificate le concessioni di garanzie comprovanti il buon avanzamento della misura. Eventuali ulteriori apporti di capitale al Fondo saranno effettuati solo se si ritiene che il fondo abbia concesso garanzie sufficienti rispetto agli importi assegnati in sede di programmazione.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi

Gli interventi previsti dalla presente misura possono determinare i seguenti effetti:

- incremento della disponibilità di capitali per l'agricoltura,
- sviluppo delle attività delle imprese primarie,
- stabilizzazione e sviluppo dell'attività delle imprese agroalimentari,
- riduzione dei rischi economici e finanziari delle imprese del settore primario,
- aumento dell'occupazione in agricoltura e nelle attività agroindustriali.

Gli obiettivi individuati dalla misura sono raggiungibili realizzando già nel breve periodo le iniziative prospettate; in funzione di ciò si stima di poter attivare un consistente numero di garanzie su crediti concessi dalle banche alle aziende primarie e alle imprese cooperative.

10. Indicatori fisici di realizzazione

In base ai risultati sull'avanzamento della misura, si può preventivamente decidere, in accordo con i Servizi della Commissione, la riprogrammazione degli importi assegnati al fondo al fine di evitare che somme restino inutilizzate o sottoutilizzate.

Alla chiusura dell'intervento (dopo il termine ultimo per la contabilizzazione dei pagamenti), sarà calcolata la posizione finanziaria netta del fondo mediante raffronto tra il capitale totale versato e il totale cumulato delle garanzie concesse nel corso del periodo. Si considera che la misura sia stata eseguita per intero se il tasso reale di esecuzione (totale cumulato delle garanzie concesse dal fondo/capitale versato) è pari ad almeno il 75% del rapporto di "gearing" indicato nel regolamento del fondo. Se, invece, al momento della chiusura dell'intervento non si raggiunge il suddetto limite, vorrà dire che la misura sarà stata eseguita solo parzialmente e, conseguentemente, le spese sovvenzionabili del fondo saranno diminuite in proporzione e l'importo versato in eccedenza detratto dal saldo finale ed oggetto di restituzione alla Comunità ed agli altri enti cofinanziatori, salvo eventuale proroga concessa dalla UE.

Gli indicatori principali della misura sono:

- numero di operazioni creditizie assistite dai consorzi fidi,
- numero di aziende primarie che partecipano agli organismi di garanzia,
- tipologia delle operazioni assistite,
- numero di imprese agroalimentari che partecipano all'attività della Veneto Sviluppo S.p.A.,
- tipologia delle imprese e settori di intervento,
- numero e forme di credito assistito da Veneto sviluppo S.p.A.,

11. Monitoraggio e controlli

L'attività del fondo verrà periodicamente monitorata e sarà oggetto di una relazione annuale, da sottoporre ai competenti Servizi della Commissione, contenente le seguenti informazioni: dati sulle spese per le garanzie, importo totale delle garanzie concesse, dati sull'importo totale delle garanzie in essere, casi di inadempimento compreso l'importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati), corrispettivi versati nel medesimo anno per la garanzia e loro beneficiario.



10. STUDI, PROGETTI DIMOSTRATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il costo della valutazione ex-ante effettuata nella fase di predisposizione del presente Piano di sviluppo rurale è stato sostenuto direttamente con fondi nazionali e pertanto non verrà richiesto il cofinanziamento previsto dall'articolo 49 del regolamento CE n. 1257/1999, dall'articolo 40 del regolamento CE n. 1750/1999 e dall'articolo 6 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno dello sviluppo rurale.

In sede di attuazione, invece, verranno attivate azioni di formazione e di assistenza tecnica finalizzate al monitoraggio e alla sorveglianza del Piano, nonché studi di impatto delle misure per l'adeguamento delle stesse durante la gestione. Saranno inoltre effettuate le valutazioni intermedia ed ex-post previste all'articolo 44 del Regolamento CE 1750/1999.

Le spese relative alle suddette attività saranno considerate ammissibili, ai sensi del richiamato articolo 49 del regolamento CE n. 1257/99, per l'importo complessivo di 2,68 MEURO, pari al 0,38% della spesa complessiva del Piano, così come specificato nelle previsioni finanziarie di cui al capitolo 8.

11. AUTORITA' COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

11.1 LE AUTORITA' E GLI ORGANISMI

La Regione del Veneto è l'autorità responsabile della programmazione e dell'attuazione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste, per il periodo 2000 – 2006, dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

In via più specifica, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni delle strutture della Regione", fermo restando l'ordinamento sancito dallo Statuto, sull'azione regionale si distinguono le funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Riguardo alla prima, nell'ambito dell'indirizzo politico ed amministrativo delineato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea iniziativa ed azione.

Per quanto attiene all'esercizio della seconda tipologia di funzioni, in attuazione dell'articolo 6 della citata legge regionale 1/1997, l'organizzazione delle strutture regionali si articola in:

1. Segreteria generale della programmazione;
2. Segreteria generale del Consiglio regionale;
3. Segreterie regionali;
4. Direzioni regionali;
5. Servizi, posizioni dirigenziali di supporto, si studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
6. Uffici e altre unità operative.

Le Segreterie regionali e le rispettive aree di coordinamento sono state individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 3081 del 2 settembre 1997; le Direzioni e le altre unità organizzative ad esse afferenti sono state individuate con deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, alla Segreteria regionale al settore primario, cui è stata attribuita l'area relativa all'agricoltura, alle foreste, alla bonifica, alla disciplina dell'attività venatoria e della pesca, in cui è ricompresa la materia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1257/1999, spettano le funzioni di coordinamento amministrativo, di programmazione e verifica attuativa e valutazione dei risultati.

La Segreteria regionale al settore primario avrà quindi la responsabilità del coordinamento per l'applicazione del piano per assicurare sia un monitoraggio continuo sull'andamento della spesa nell'ambito di tutte le specifiche misure, sia un riferimento amministrativo univoco.

Alla Segreteria regionale al settore primario fanno riferimento le seguenti unità operative:

- cinque Direzioni regionali: Politiche agricole strutturali e di mercato, Servizi di sviluppo agricolo, Foreste ed economia montana, Tutela del territorio rurale, Fitosanitaria regionale;
- una Unità di progetto con compiti di supporto all'attività amministrativa anche in ordine ai trasferimenti delle competenze dallo Stato alle regioni;
- nove Unità periferiche complesse comprendenti gli Ispettorati regionali dell'agricoltura ed i Servizi forestali regionali.

Le funzioni di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1258/99 e n. 1663/95, sono attualmente svolte dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA in liquidazione.

Successivamente alla completa attuazione del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 le funzioni di organismo pagatore saranno assunte dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ovvero,

nel caso in cui venga riconosciuto entro il termine di vigenza del presente Piano, dall'organismo pagatore regionale.

Prescindendo comunque dalle problematiche e dalla reale tempistica di attuazione del citato D.Lgs n. 165/99, ai sensi del punto 4 dell'allegato al reg. CE n. 1663/95, le funzioni di autorizzazione dei pagamenti ed il servizio tecnico dell'organismo pagatore, relativamente al Piano di sviluppo rurale, saranno in ogni caso effettuate dalla Regione Veneto²¹ o da altri Enti cui sono conferite con legge.

In proposito, si evidenzia che - ferme restando le funzioni già delegate o trasferite alle Province (es. interventi per l'agriturismo), ai Comuni e alle Comunità montane (es. Indennità compensativa) con precedenti leggi regionali - con la legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 "Conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" è stato previsto che - entro un anno dalla emanazione dei decreti con cui verranno trasferite, dal MIPA alle Regioni, le risorse finanziarie e umane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1997 - la Regione Veneto, con legge regionale, individuerà le specifiche funzioni in materia agricola attribuite, delegate o sub-delegate alle Province, Comuni o Comunità montane.

Conseguentemente all'emanazione di detta normativa, alcuni dei procedimenti o parti di procedimenti amministrativi - per i quali non si ritiene esista, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 23/1998, l'esigenza di una gestione unitaria a livello regionale - legati all'attuazione del piano, potranno essere trasferiti o delegati dalla Regione agli Enti locali quali Province, Comuni, Comunità montane.

In altri termini gli Enti delegati, per alcune misure, potranno essere chiamati a svolgere funzioni di: autorità responsabile dell'attuazione, servizio tecnico, di controllo ed autorizzazione dei pagamenti.

In tal caso, comunque, la Regione Veneto provvederà, tramite le misure opportune, a garantire la necessaria uniformità ed omogeneità di attuazione degli interventi, dei pertinenti controlli e della

²¹ Ai sensi della richiamata disposizione ciò presuppone che:

- I. i compiti e gli obblighi della Regione, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, siano chiaramente definiti;
- II. la Regione disponga di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti affidati in maniera soddisfacente;
- III. la Regione confermi esplicitamente all'AIMA/AGEA che è in grado di espletare i compiti suddetti e illustri i mezzi utilizzati;
- IV. l'AIMA/AGEA venga informata regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilità delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarità riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari di ammissibilità delle domande autorizzate;
- V. qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate dalla Regione, quest'ultima e l'AIMA/AGEA devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'AIMA/AGEA a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione di tali documenti ovvero:
 - il personale dell'organismo che si occupa della domanda;
 - il servizio di controllo interno dell'organismo pagatore;
 - l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore;
 - i funzionari designati dall'Unione Europea.



vigilanza. Ciò in attuazione del principio di sussidiarietà sancito sia a livello comunitario che a livello nazionale.

I provvedimenti adottati nel merito saranno comunque debitamente notificati alla Commissione Europea.

11.2 IL CIRCUITO FINANZIARIO

I fondi necessari ad effettuare i pagamenti secondo le previsioni di spesa per misura e per anno saranno resi disponibili all'Organismo pagatore dal FEOGA Garanzia, dal Ministero del Tesoro e dalla Regione secondo le percentuali di cofinanziamento previste dalle tabelle allegate al Piano.

La Regione provvederà a stanziare le somme concernenti la quota a proprio carico sul bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Una anticipazione in favore dell'Organismo pagatore, pari al 12,5% della rata annuale media, potrà essere disposta al fine di costituire un fondo di rotazione (in analogia a quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento CE n. 1750/99 per la quota FEOGA) che, in linea generale, verrà recuperata alla fine del periodo di programmazione.